

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AST ANCONA IN FUNZIONE DI COMMISSARIO LIQUIDATORE ASUR MARCHE

Oggetto: **DGRM 4/2024 - Accordi contrattuali tra l'AST Ancona in funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR Marche e le Strutture Private Accreditate, anno 2022 e definizione rapporti economici anni pregressi.**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTE le attestazioni del Direttore della UOC Convenzioni Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari e del Direttore della UOC Supporto all'Area Dipartimentale Contabilità Bilancio e Finanza con riferimento alla spesa ivi contenuta;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DETERMINA

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Approvare gli accordi contrattuali per l'anno 2022 tra questa AST Ancona in funzione di gestione liquidatoria dell'ex ASUR e le strutture di riabilitazione firmatarie dell'Accordo ARIS di cui meglio alla DGRM 4 del 5/1/2024, dando atto inoltre che gli accordi con le strutture Abitare il tempo, Residenza del Conero e Residenza Dorica contemplano altresì la disciplina dei p.l. di residenza sanitaria assistenziale (n. 9 accordi allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale).
3. Dare atto che tali accordi recepiscono ed attuano il contenuto dell'accordo "quadro" stipulato tra la Regione Marche e l'ARIS e di cui meglio alla DGRM n. 4 del 05/01/2024 e che il tetto di spesa per ciascuna struttura è quello riportato specificatamente nel documento istruttorio.
4. Dare atto che i costi scaturenti dal presente atto risultano registrati nei bilanci delle rispettive annualità con imputazione ai conti economici di pertinenza.
5. Prendere atto che in coerenza con quanto stabilito nell'accordo quadro regionale di cui alla citata DGR 4/2024 la sottoscrizione dei presenti accordi comporta il riconoscimento economico delle spettanze dovute alle strutture firmatarie al netto delle note di credito iscritte nel bilancio anno 2022 e pregressi, e la chiusura di tutte le posizioni che risultavano aperte al 31/12/2022.
6. Prendere atto inoltre che le compensazioni delle risorse assegnate per l'anno 2022 risultano disciplinate ed autorizzate come previsto al punto 7 della DGR 4/2024.
7. Conferire apposita delega al Direttore dell'U.O.C. Convenzioni Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari, Dott.ssa Fiammetta Mastri, in applicazione della Determina del Direttore Generale AST Ancona n. 297/2024, per la sottoscrizione e stipula degli Accordi contrattuali con le Strutture di Riabilitazione firmatarie dell'Accordo ARIS.
8. Stabilire sin d'ora che per tutto quanto non espressamente previsto, laddove sia necessario apportare mere



specificazioni e/o integrazioni sul contenuto dell'intesa, è facoltà dell'AST Ancona, in funzione di gestione liquidatoria della ex ASUR e delegati, di modificare lo schema di convenzione nei limiti sopra indicati.

9. Trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, amministrativa-tecnico-sanitaria, nell'esecuzione degli Accordi in oggetto, anche avuto riguardo agli adempimenti previsti con nota della Direzione Generale ASUR prot. 20261/ASUR/DG 04/07/2016:
 - al dirigente U.O.C. Flussi informativi e informatici
 - ai componenti del CVPS che operano nei Distretti dell'Ast Ancona.
10. di dare atto che, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo on line aziendale
11. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28, comma 2, della L.R. 19/2022.

IL Direttore Generale
anche in funzione di Commissario Liquidatore
(Dott. Giovanni Stroppa)

Il Direttore Amministrativo
(Dott.ssa Sonia Piercamilli)

Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Benedetta Raffaella Ruggeri)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**UOC Convenzioni con Strutture private accreditate e trasporti sanitari
Distretto 7 Ancona - Distretto 6 Fabriano - Distretto 5 Jesi – Distretto 4 Senigallia**

Normativa di riferimento

- D.Lgs. 502/1992 come modificato con successivo D.Lgs. 229/99 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”
- L.R. 21 del 30/09/2016 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”
- DGRM 731 del 29/06/2007 “Attuazione DGR 1524/2006 "Accordo per gli anni 2006-2009 con le strutture di riabilitazione provvisoriamente accreditate nella Regione Marche" - Aggiornamento tariffe e budget relativi all'anno 2007”
- DGRM 1064 del 24/09/2014 “Accordo con le strutture private di riabilitazione accreditate della Regione Marche -ARIS per gli anni 2014-2015”
- DGRM 1331/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori - modifica della DGR 1011/2013”
- DGRM 1438 del 23/11/2016 “Strutture Private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche. Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018”
- DPCM 12/01/2017 concernente “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al D.Lgs. 502/1992”
- DGRM 1114 del 29/09/2017 “DGR 1438/2016 Strutture Private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche. Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018. Integrazione con il "Progetto Riabilitativo Età Evolutiva" con riferimento all'attività dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione”
- Accordo Stato Regioni del 20.06.2019 rep. n. 103/CSR "Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante "Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria aggiornato all'anno 2018 - Regole tecniche", di cui all'articolo 9, comma 2 dell'Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014 -2016"
- D.G.R. n. 875 del 22.07.2019 "DGR 128/2019 - Presentazione progettualità "prioritarie" scadenza 31/03/2019: adempimenti connessi"
- DGRM 1571 del 16/12/2019, “LR n. 21/2016 art. 3 comma 1 lett. b) - Manuale di Autorizzazione delle Strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere che erogano prestazioni in regime ambulatoriale, degli stabilimenti termali e degli studi professionali di cui al comma 2 dell'art. 7 della L.R. 21/2016 (parte B)”
- DGRM 1572 del 16/12/2019, “Legge regionale n. 21/2016, e ss.mm.ii, Capo III, Art. 16 - Manuale di Accreditamento per le strutture sanitarie e socio-sanitarie previste all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e comma 2”
- D.G.R. n. 1668 del 31.12.2019 “Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e l'ARIS Marche per gli anni 2019-2020-2021”
- DGRM 937 del 20/07/2020 “LR n. 21/2016 art. 3 comma 1 lett. b) - Manuale Autorizzazione Strutture sanitarie extra-ospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti generali e Requisiti specifici delle strutture per Disabilità, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Minorenni)”
- D.G.R. n. 1194 del 03/08/2020 “Art. 3, comma 1, lettera b) della L.R. n. 21 del 2016: Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art.7 commi 1 e 2 della L.R.21/2016 e disposizioni relative all'adeguamento ai nuovi requisiti di autorizzazione; integrazione delle DDGR n. 1571/2019, n. 1573/19, n. 1669/2019, n. 937/2020 e n. 938/2020.”;



- D.G.R. N. 56 del 31/01/2022 “Recepimento dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento concernente “Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione” (Atto n. 124/CSR del 4/8/2021);
- L. n. 118 del 05.08.2022 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”
- D.G.R. n. 702 del 06.06.2022 “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 “Salute” – D.M. 29 aprile 2022. Adozione linee guida organizzative contenenti il modello digitale per l’attuazione dell’assistenza domiciliare”;
- Decreto del Ministro della Salute 19 dicembre 2022 “Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie.”
- L. R. del 8 agosto 2022, n. 19 “Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- D. Lgs 36/2023: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”
- D.G.R. n. 214 del 27.02.2023 “L.R. n. 21/2016 – Aggiornamento del Manuale di Autorizzazione delle Strutture (ospedaliere ed extra-ospedaliere) che erogano prestazioni in regime ambulatoriale, degli stabilimenti termali e degli studi professionali di cui al comma 2 dell’art. 7 della L.R. 21/2016. Modifica della DGR 1571/2019”;
- D.G.R. n. 448 del 04.04.2023 “Nuove disposizioni per il controllo dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie ospedaliere degli erogatori pubblici e privati convenzionati. Revoca DGR n.1489/2019.”;
- Decreto Ministero della Salute del 23 giugno 2023 “Definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica”.
- D.G.R. 900/2023: “Fasi preliminari relative alle disposizioni di cui agli artt. 8 quater e 8 quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992 e al Decreto del Ministro della Salute del 19 dicembre 2022. Approvazione.”
- D.G.R. 1046/2023: “Piano di autorizzazione spesa ex art. 4 comma 9-octies della Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, di conversione del DL 29 dicembre 2022, n. 198”
- DGRM n. 1411 del 30/09/2023 “L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022”.
- DGRM 1412 del 30/09/2023 “L.R. n. 21/2016 – Aggiornamento del Manuale di Autorizzazione delle strutture sanitarie extraospedaliere e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale. Modifica delle DDGR 937/2020 e 938/2020.
- DGRM n. 4 del 05/01/2024 “Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023”
- Determina ASTAN n. 342/2024 ad oggetto “Approvazione dei criteri per la verifica dell’appropriatezza dei trattamenti riabilitativi erogati dalle strutture pubblicate e private accreditate di riabilitazione firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR nn.1168/2019 - 1596/2021 – 04/2024”.
- Legge 18 del 23/02/2024 di conversione del DL 30.12.2023, n. 215
- DGRM 1450 del 30/09/2024 “L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1411/2023”
- Legge 193 del 16/12/2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023)
- Decreto Legge 202 del 27/12/2024 (cosiddetto Decreto Milleproroghe).

PREMESSA



Il presente documento istruttorio, stante il contenuto ad un tempo amministrativo e tecnico-sanitario, viene elaborato congiuntamente dalla Dirigente U.O.C. Convenzioni Strutture Private Accreditate e dai Direttori dei Distretti interessati che sottoscrivono la presente proposta di determina assumendone la responsabilità nei limiti, per quanto di rispettiva competenza e nella loro precipua qualità.

PRESUPPOSTI E MOTIVAZIONI

Con il presente atto si propone il recepimento degli accordi conclusi per l'anno 2022 tra l'AST Ancona Gestione Liquidatoria dell'ASUR/AV2 e le strutture di riabilitazione firmatarie dell'accordo ARIS presenti nel territorio dell'ex ASUR/AV2 e di seguito indicate:

- KOS Care s.r.l. (Villa Adria – Residenza del Conero ex Anni Azzurri – Residenza Dorica - Abitare il Tempo – Centri Ambulatoriali di Filottrano – Jesi e Fabriano)
- Fondazione Don Carlo Gnocchi (Bignamini)
- Lega del Filo d'Oro
- Comunità La Buona Novella

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 32 della L. 662 del 23/12/1996, ai fini del contenimento della spesa sanitaria, ha stabilito che la contrattazione dei piani annuali delle prestazioni sanitarie da erogare presso le strutture pubbliche e private dev'essere realizzata con l'indicazione del limite massimo di spesa sostenibile;
- l'art. 32, comma 8 della L. 27/12/1997, n.449 stabilisce che le Regioni, in attuazione della programmazione sanitaria, individuano preventivamente i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con le risorse del fondo sanitario per l'acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture private;
- l'art. 8 bis del D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 229/1999, stabilisce al comma 2 che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali e, al comma 3, che l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario è subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies;
- la L.R. 21 del 30/09/2016, art. 20 indica che la Regione può stipulare accordi regionali con le organizzazioni rappresentative dei soggetti accreditati e gli enti del SSR stipulano accordi con i singoli soggetti privati accreditati per la fornitura di prestazioni;
- la Giunta Regionale nell'ambito delle proprie competenze ed in ottemperanza alle normative suddette ha adottato, a partire dalla DGRM 1437/99, gli atti di programmazione sanitaria e le direttive per la contrattazione dei piani delle prestazioni tra Aziende sanitarie e strutture private accreditate di riabilitazione ex art. 26.

La Regione Marche con D.G.R. n.1114/2017 ha approvato il progetto riabilitativo ambulatoriale rivolto all'età evolutiva, integrando il tetto di spesa dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione per prestazioni a minori.

La DGRM n. 1668/2019 ha approvato l'accordo con le Strutture Private ARIS per gli anni 2019-2021, mantenendo il progetto riabilitativo ambulatoriale per i minorenni, con età compresa fra 0 e 18 anni di età.

Da ultimo la Regione Marche con **DGR n. 4 del 05/01/2024** ha approvato l'accordo-quadro per gli anni 2022-2023 con le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021.

Nel corso degli anni 2022 e 2023 si sono tenuti presso il Dipartimento Salute regionale numerosi incontri per definire lo schema di accordo-quadro con le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS che tenesse conto sia della riforma del servizio sanitario regionale (L.R.19/2022) che delle nuove disposizioni introdotte dalla legge sulla concorrenza (L. 118/2022 e DMS 19.12.2022).



Con la sottoscrizione dell'Accordo di cui alla DGRM n. 4 del 05/01/2024 le strutture sanitarie private accreditate firmatarie si sono impegnate, tra l'altro:

- a rinunciare agli atti degli eventuali giudizi pendenti relativi alle materie disciplinate dalle precedenti delibere di sottoscrizione degli accordi entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con compensazione delle spese di lite, qualora non vi avessero ancora provveduto. In ipotesi di mancata rinuncia successivamente alla sottoscrizione dell'accordo la Regione Marche e le AST si riservano la facoltà di esperire ogni azione precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale prevista;
- a non avviare nuovi contenziosi giudiziari nei confronti della Regione Marche, dell'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, nonché delle singole AST, relativi o comunque connessi alle materie disciplinate nel presente accordo ed in quelli precedenti;
- a emettere le note di credito richieste da AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR per l'anno 2022 e pregressi con la chiusura delle posizioni risultanti aperte al 31/12/2022.

L'Accordo-quadro di cui alla DGRM n. 4 del 05/01/2024 nel disciplinare il rapporto per l'anno 2022 implica altresì la definizione dei rapporti economici pregressi, di seguito si richiamano i punti sostanziali:

- a) Riconosce alle singole strutture private accreditate firmatarie degli accordi ARIS, per prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti nella Regione Marche, gli importi economici complessivi delle fatture, afferenti ad ogni singola struttura, per l'erogazione delle prestazioni previste dalla DGR 1668/2019 e DGR 1596/2021, iscritte nel bilancio d'esercizio 2022 e pregressi dell'AST di Ancona G.L., al netto delle note di credito emesse ed iscritte al bilancio risultanti da comunicazioni del Servizio Bilancio in data 12 dicembre 2023 e 20 dicembre 2024;
- b) conferma, per l'anno 2022, le risorse inerenti all'età evolutiva (0-18) già previste alla tabella n. 2 della DGR n. 1668/2019 relative all'anno 2021, sulla base della ripartizione tra erogatori prevista dalla deliberazione in questione, nell'ottica di garantire una continuità assistenziale ai trattamenti in atto.

I rimborsi forfettari, di cui alla DGR 731/2007 e ss.mm.ii. per beni e servizi relativi alle prestazioni di riabilitazione extra-ospedaliera, non inclusi nel tariffario e nelle risorse, nell'anno 2022 vengono riconosciuti per l'intero importo economico contabilizzato da ogni singola struttura sulla base di quanto previsto dalla DGR 4/2024.

Per la riabilitazione ospedaliera in mobilità attiva interregionale alla struttura Villa Adria viene attribuito per l'anno 2022 un budget complessivo insuperabile per l'erogazione di prestazioni previste dalla DGR 1668/2019 di € 578.382,00 pari all'importo economico complessivo delle fatture per prestazioni ospedaliere (cod. 56 € 363.122,00 e cod. 75 € 215.260,00) in mobilità attiva interregionale ricevute dall'AST di Ancona G.L..

A tal proposito si prende atto della nota del Dipartimento Salute regionale prot. AST AN 164560 del 18/09/2024 ad oggetto "Riscontro nota prot. 162431 del 13/09/2024 – DGR 4/2024 – quesito fatturazione presenti al 31/12" con cui, in risposta al quesito inviato dall'AST AN, la Regione ha indicato che per l'anno 2022 si può applicare la precedente procedura secondo cui le prestazioni di riabilitazione ospedaliera venivano fatturate nell'anno solare anche in caso di ricoveri ancora in atto alla data del 31/12 e riconosciute nel budget assegnato per lo stesso anno.



Compensazione delle risorse assegnate: per l'anno 2022 la redistribuzione avviene secondo quanto disciplinato al cap. 5 della DGR 1668/2019, precisando che non sono consentite ulteriori compensazioni rispetto a quelle già autorizzate dall'AST di Ancona G.L. e dall'AST AN per le sole prestazioni in favore dell'età evolutiva erogate dai CAR di Fabriano e Filottrano nell'anno 2022.

L'AST Ancona G.L., anche a seguito di un incontro intervenuto con le strutture firmatarie dell'Accordo ARIS il 15/04/2024 in preparazione degli Accordi attuativi della DGR 4/2024, ha autorizzato la compensazione delle risorse in favore dell'età evolutiva rese nell'anno 2022 presso i CAR di Fabriano e Filottrano come risulta dalle note al prot. 194327 del 16/11/2022 e al prot.n. 3537654/24/04/2024/AFFGEN.

Sistema tariffario: per l'attività ospedaliera (cod. 56, 60 e cod. 75) si mantengono le tariffe della DGRM 709/2014, come modificata dalla DGR n. 1043/2022.

Per tutte le altre tipologie (riabilitazione extra-ospedaliera, semiresidenziale, riabilitazione ambulatoriale, extramurale e domiciliare) si mantengono le tariffe di cui alla DGR 1668/2019, che vengono applicate anche alle prestazioni in teleriabilitazione.

Le prestazioni erogate in modalità di teleriabilitazione, come indicato nell'accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 124 del 04/08/2021, recepito con DGRM n. 56/2022, sono state erogate nell'anno 2022 garantendo agli enti del SSR la possibilità della verifica di fattibilità e appropriatezza delle prestazioni in questione, per cui le strutture hanno specificato nei flussi informativi e nella rendicontazione le prestazioni erogate in teleriabilitazione, al fine di tenerne traccia e consentirne il monitoraggio ed il controllo.

Preso atto di quanto risultante dal verbale della riunione tenutasi in data 22/02/2024 presso la Direzione dell'AST Ancona con ordine del giorno "Applicazione DGR 4 del 05/01/2024" in merito alle prestazioni di teleriabilitazione, il cui riconoscimento viene subordinato dal punto 12 dell'accordo alle verifiche di fattibilità e appropriatezza delle prestazioni erogate, per cui, tenuto conto dei protocolli di appropriatezza applicabili, si demanda all'apposita Commissione, costituita con det. DAV2 n. 1938/2022, di effettuare controlli a campione.

Il Direttore UOSD Assistenza Riabilitativa, in qualità di Presidente della Commissione suddetta, con nota prot. 178693 del 10/10/2024, ha comunicato alla Direzione AST Ancona di aver effettuato le verifiche sull'attività ambulatoriale/domiciliare resa dalla Kos Care e dalla Fondazione Don Gnocchi, compresa quella erogata in modalità di teleriabilitazione anche nel 2022, attestando che la stessa "è risultata appropriata per la presenza del progetto riabilitativo e delle necessarie indicazioni relativamente alle modalità e ai criteri di trattamento" e che specificamente per l'attività di teleriabilitazione "è stata appurata la coerenza e la congruità della stessa in relazione ai criteri di erogazione a suo tempo definiti" dal Dipartimento Salute Regionale.

Pazienti residenti nelle Marche e originariamente provenienti da altre regioni: l'accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria (Accordo Stato-Regioni del 07/06/2023 Rep. Atti n. 134/CSR) stabilisce anche per l'anno 2022 la compensazione dei Disabili cronici nell'ambito dei flussi di mobilità. Pertanto l'AST di Ancona in funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR provvede al



riconoscimento entro il tetto di spesa dell'assistenza erogata nell'anno 2022 ai pazienti in oggetto alle medesime modalità temporali degli altri pazienti assistiti.

Come già previsto nella DGR n. 1438/16 i posti letto e le risorse che si rendano disponibili per decessi o dimissioni di tali pazienti verranno riutilizzati per far fronte alla domanda di assistenza di pazienti marchigiani presso le medesime strutture.

Moduli RSA

Con riferimento ai moduli di Residenza Sanitaria Assistenziale convenzionati presso le strutture "Anni Azzurri" "Abitare il tempo" e "Residenza Dorica" ci si riporta a quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 recante "Accordo Tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – Modifica della DGRM 1011/2013" sia per quanto riguarda i livelli tariffari, sia per quanto riguarda gli standard assistenziali.

In particolare, con riferimento ai pazienti psichiatrici ivi ospitati, si fa richiamo al punto 4 dell'accordo *de quo*, intitolato "AREA SALUTE MENTALE" che testualmente dice *"si concorda che per i moduli assistenziali per i pazienti psichiatrici storicamente attivati in strutture residenziali sanitarie e socio-assistenziali in virtù della DGR n. 2569 del 13/10/1997 e del punto 7.4 del manuale dei Requisiti di Autorizzazione di cui alla L.R. 20/2000, venga attivato un nuovo percorso di autorizzazione ed accreditamento, da concludersi entro il 31/12/2016, finalizzato alla conversione definitiva di tali moduli per assistenza psichiatrica. Il relativo livello di intensità assistenziale (SRP1-SRP2-SRP3) sarà individuato sulla base del livello di gravità clinica dei pazienti inseriti attraverso la valutazione dei DSM che hanno in carico tali pazienti."*

Si fa rinvio a quanto previsto nella nota prot. 56740/GRM/SAS del 27/01/2015 con la quale il Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche ha diramato indicazioni operative per la gestione degli inserimenti di pazienti psichiatrici in strutture residenziali per non autosufficienti in virtù della DGRM 2569/1997 e del punto 7.4 del Manuale dei requisiti di autorizzazione di cui alla L.R. 20/2000 (DGRM 2002/2000 s.m.i.), stabilendo che nelle more del percorso di riclassificazione e accreditamento di tali strutture, *continuano ad applicarsi le condizioni tariffarie già previste.*

Fermo restando quanto sopra le rette per i p.l. occupati da pazienti psichici, ad esclusione di quelli ad esaurimento (ex op e psichici cronici), sono quelle già riconosciute dalla DGRM 1331/2014

Di seguito un prospetto riepilogativo e riassuntivo delle attività in convenzione e dei relativi tetti di spesa, calcolati:

- per i moduli riabilitativi tenuto conto dell'Accordo Regione Marche/ARIS;
- per i moduli RSA tenuto conto del tetto di spesa storico e tenuto altresì conto delle disposizioni diramate dalla Direzione dell'Asur per la gestione degli Accordi con le strutture sanitarie e socio sanitarie di cui alla DGRM 1331/2014 (v. nota prot. 14534/ASUR/AGG del 11/05/2015 e nota prot. 28029/ASUR/DG del 29/09/2016).

Struttura e accreditamento	Tipologia di attività	Tetto anno 2022 (DGRM 4/2024)	Tetto/fatturato riconosciuto ex DGRM 4/2024
----------------------------	-----------------------	----------------------------------	---



KOS Care - Centro Ambulatoriale di Fabriano , Decr. P.F.Accr. 303 del 16/10/2018	Riabilitazione in regime ambulatoriale - ARIS	€ 803.797,00 € 718.465,00 + € 85.332,00 risorse età ev.	€ 952.491,23 (fatturato riconosciuto in compensazione interna)
KOS Care - Centri Ambulatoriali di Filottrano e Jesi Decr. 184 PF Accr. 07/06/2018 e 263, 13/09/2019	Riabilitazione in regime ambulatoriale - ARIS	€ 1.633.677,00 di cui -€ 1.436.757,00 amb/dom extramurale -€ 196.920,00 risorse età ev.	€ 1.807.584,01 (fatturato riconosciuto in compensazione interna)
Don Gnocchi (Bignamini) Falconara - Decr.PF ACCR 30, 19/02/2020 N. 30 PL (PRF2, ORPS 601792) N. 10 PL (PRF4, ORPS 603824) N. 20 PL (PRF1, ORPS 601938) N. 40 posti semiresid. (PRF6, ORPS 601749) Ambulatoriale Ancona: V.Rismondo-Decr.301, 05/11/19 V.Velino- Decr. 295, 29/10/2019 Brecce Bianche –Decreto 290, 25/10/2019 Ambulatoriale: Osimo-Decr.223, 27/06/2018 Camerano-Decr. 277, 02/10/19 Senigallia-Decr. 225, 27/06/2018	Residenziale extra- ospedaliera Semiresidenziale e Ambulatoriale	€ 4.227.187,00 oltre i rimborsi forfettari pari ad € 144.935,84 € 5.758.385,00 Di cui - € 5.333.913,00 amb/dom -€ 424.472,00 risorse età evolutiva	€ 4.159.846,38 (fatturato riconosciuto inferiore al tetto oltre i rimborsi forfettari pari ad € 144.935,84) 5.794.643,92 (fatturato riconosciuto in compensazione interna)
Lega Filo d'Oro – Osimo Decr.26, 04/11/2020: PRF4/RD1.4, pl 4-ORPS 601793 Decr.24, 04/11/2020: PRF4/RD1.4-pl 32-ORPS 604847 Decr. 13, 12/10/2020: possesso requisiti per aut. ampl. 7 pl PRF4/RD1.4 - ORPS 604847 Decr.35, 23/01/2019: 20 pl PRF4/RD1.4- ORPS 601793	Residenziale extra- ospedaliera - ORPS 601793 e 604847	€ 2.386.472,00	€ 2.593.835,88 (fatturato riconosciuto in compensazione interna)
+ 15 posti semiresid.li PRF6, ORPS 601750, ambulatoriale - CAR	Semiresidenziale ORPS 601750 e Ambulatoriale	€ 587.373,00 -€ 554.553,00 amb/dom. - € 32.820,00 risorse età evolutiva	€ 380.009,40 (fatturato riconosciuto inferiore al tetto)



Assoc.Comunità La Buona Novella Fabriano Decr. P.F. Accr. n. 309 del 16.10.18: residenziale 16 pl	PRF3/RD3 ORPS 600377 16 posti letto	€ 369.838,00 oltre i rimborsi forfettari pari ad € 12.640,42	€ 374.301,85 fatturato riconosciuto oltre i rimborsi forfettari pari ad € 12.640,42
Assoc.Com.La Buona Novella Fabriano Decr. P.F. Accr. n. 309 del 16.10.18 semiresidenziale 8 posti	PRF6/SRDis1 ORPS 601744 8 posti	€ 38.783,00	€ 23.312,10
Abitare il Tempo – Loreto Decreto PF Accr. 277 del 30/08/2018 – 82 PL PRF2-PRF3-PRF4	PRF4/RD1.4 – ORPS 601740, riab. extraosp.intens.25 pl	€ 4.024.463,00 ex DGR 1668/19	4.619.463,24 (fatturato riconosciuto in compensazione interna)
	PRF2/RD1.2 ORPS 600378 riab.extraosp.est.15 pl		
	PRF3 RD3- 603826 disabili gravi		
Residenza Dorica, Ancona - Decr. 244/ACR del 28/08/2017 - Decr. 56/ACR del 22/02/2017 – Richiesta di rinnovo prot. KOS Care n. 492/2018 del 07/11/2018, ricevuta dal Servizio Salute Regione Marche il 12/11/2018	Riabilit. extraosped. estensiva PRF2 / RD1.2 ORPS 603512 19 posti letto	€ 1.043.033,92 (€ 695.215 ex DGR 1064/14 e € 347.818,92 ex DGR 1438/2016) - DGR 1668/2019	1.043.033,92
	Attività di RSA R2.2, ORPS 603515, 24 pl	€ 643.213,74 (incluse dimissioni protette)	643.213,74
Villa Adria di Ancona Decreto accreditamento n. 102/ACR del 26/03/2019	Riabilitazione Ospedaliera RD1.23 RD1.3 45 PL: 40 cod. 56 + 5 cod. 75 **	€ 4.731.085,00 Tetto regionale Ex DGRM 1668/2019 Mobilità Attiva **	€ 3.178.455,98 Ex DGRM 1668/2019 Mob. Attiva anno 2022 COD. 56 € 363.122,00 COD. 75 € 215.260,00
	Riabilit. Intens. Extraosp. 30 pl PRF1/RD1.1, ORPS 601747 5 pl PRF4/RD1.4, ORPS 601939	€ 3.108.068,00 oltre i rimborsi forfettari pari ad € 185.980,48	€ 3.872.997,44 Fatturato riconosciuto in compensazione interna oltre i rimborsi forfettari pari ad € 185.321,92



	Riabilitazione Sem.le e Ambulatoriale	€ 558.001,00	€ 1.344.915,80 Fatturato riconosciuto in compensazione interna
** La DGR 1668/2019, come confermato dalla DGR 4/2024, ha individuato un tetto totale regionale insuperabile di prestazioni in mobilità attiva solo per la media e bassa complessità (cod. 56), come già concordato nel corso del 2018 (vedasi Verbale di intesa Asur-Aris-Aiop del 22/10/2018 che per Villa Adria-ex AV2 riconosce un tetto per cod. 56 pari ad € 396.000,00) mentre lascia senza tetto la produzione di alta specialità.			
Anni Azzurri di Ancona Decreto n. 38/PF AUT. 23/11/20 e 142 PFACCR. 08/05/2019	RSA Dementi ex O.P. e Psichici RS2/R2D – ORPS 600353 - 82 pl	€ 2.750.094,09 Tetto storico nota prot. 28029/ASUR/DG del 29/09/2016	€ 2.526.048,50

Si attesta l'avvenuta verifica circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii..

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

Si richiede la pubblicazione all'Albo on line (comprensiva di tutti gli allegati come specificati nel campo "allegati")

Tutto ciò premesso si propone al Direttore Generale dell'AST Ancona in funzione di Commissario Liquidatore Asur Marche l'adozione del seguente schema di determina:

DETERMINA

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Approvare gli accordi contrattuali per l'anno 2022 tra questa AST Ancona in funzione di gestione liquidatoria dell'ex ASUR e le strutture di riabilitazione firmatarie dell'Accordo ARIS di cui meglio alla DGRM 4 del 5/1/2024, dando atto inoltre che gli accordi con le strutture Abitare il tempo, Residenza del Conero e Residenza Dorica contemplano altresì la disciplina dei p.l. di residenza sanitaria assistenziale (n. 9 accordi allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale).
3. Dare atto che tali accordi recepiscono ed attuano il contenuto dell'accordo "quadro" stipulato tra la Regione Marche e l'ARIS e di cui meglio alla DGRM n. 4 del 05/01/2024 e che il tetto di spesa per ciascuna struttura è quello riportato specificatamente nel documento istruttorio.
4. Dare atto che i costi scaturenti dal presente atto risultano registrati nei bilanci delle rispettive annualità con imputazione ai conti economici di pertinenza.
5. Prendere atto che in coerenza con quanto stabilito nell'accordo quadro regionale di cui alla citata DGR 4/2024 la sottoscrizione dei presenti accordi comporta il riconoscimento economico delle spettanze dovute alle strutture firmatarie al netto delle note di credito iscritte nel bilancio anno 2022 e pregressi, e la chiusura di tutte le posizioni che risultavano aperte al 31/12/2022.
6. Prendere atto inoltre che le compensazioni delle risorse assegnate per l'anno 2022 risultano disciplinate ed autorizzate come previsto al punto 7 della DGR 4/2024.
7. Conferire apposita delega al Direttore dell'U.O.C. Convenzioni Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari, Dott.ssa Fiammetta Mastri, in applicazione della Determina del Direttore Generale AST Ancona n. 297/2024, per la sottoscrizione e stipula degli Accordi contrattuali con le Strutture di Riabilitazione firmatarie dell'Accordo ARIS.



8. Stabilire sin d'ora che per tutto quanto non espressamente previsto, laddove sia necessario apportare mere specificazioni e/o integrazioni sul contenuto dell'intesa, è facoltà dell'AST Ancona, in funzione di gestione liquidatoria della ex ASUR e delegati, di modificare lo schema di convenzione nei limiti sopra indicati.
9. Trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, amministrativa-tecnico-sanitaria, nell'esecuzione degli Accordi in oggetto, anche avuto riguardo agli adempimenti previsti con nota della Direzione Generale ASUR prot. 20261/ASUR/DG 04/07/2016:
 - al dirigente U.O.C. Flussi informativi e informatici
 - ai componenti del CVPS che operano nei Distretti dell'Ast Ancona.
10. di dare atto che, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo on line aziendale
11. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28, comma 2, della L.R. 19/2022.

U.O.C. Strutture Private Accreditate
e Trasporti Sanitari
Dr.ssa Fiammetta Mastri

Il Direttore del Distretto 4

Il Direttore del Distretto 5

Il Resp.le dell'Istruttoria
Dott.ssa Maria Loredana Sargenti

Il Direttore del Distretto 6

Il Resp.le del Procedimento
Coll.Amm.vo Anna Maria Consorti

Il Direttore del Distretto 7

ALLEGATI

N. 9 Allegati:

1. Abitare il Tempo di Loreto
2. Residenza Dorica di Ancona
3. Villa Adria di Ancona
4. Residenza Conero ex Anni Azzurri di Ancona
5. CAR Kos Care di Fabriano
6. CAR Kos Care di Filottrano - Jesi
7. Fondazione Don Carlo Gnocchi
8. Lega del Filo D'Oro
9. Comunità La Buona Novella



ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'AST DI ANCONA G.L ASUR MARCHE – AREA VASTA 2 E LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE **ABITARE IL TEMPO S.R.L. CON SEDE IN LORETO – VIA SAN FRANCESCO – PER L'ANNO 2022 E DEFINIZIONE RAPPORTI ECONOMICI ANNI PREGRESSI.**

TRA

L'AST ANCONA, Gestione Liquidatoria ASUR Marche, ai sensi dell'art. 42 LR 19/2022 (d'ora in poi denominata "AST Ancona G.L."), nella persona del Dott. Giovanni Stroppa, Direttore Generale AST Ancona in funzione di Commissario Liquidatore ASUR Marche o delegato

E

la Struttura denominata ABITARE IL TEMPO S.R.L. (successivamente citata Struttura), con sede in Loreto – Via S. Francesco – in persona del Legale Rappresentante pt _____ per la stipula del seguente Accordo Contrattuale da valere per l'anno 2022 e per la definizione dei rapporti economici degli anni pregressi.

PREMESSO

- ☞ che la Struttura è presente sul territorio dell'AST di Ancona G.L./Area Vasta 2 di Ancona con ubicazione in Loreto, Via S. Francesco;
- ☞ che la Struttura ha ottenuto l'accreditamento istituzionale Dirigente della P.F. Accreditementi con Decreto n. 139/ACR del 13/03/2015 successivamente rinnovato con Decreto n. 277/ACCR del 30/08/2018 per l'erogazione di:
 - **residenza sanitaria assistenziale con una dotazione di n. 82 posti letto (codice tipologia RS2/RSA – codice ORPS 600360);**
 - **riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale con una dotazione totale di n. 50 posti letto così suddivisi:**
 - **PRF2 15 posti letto - codice ORPS 600378 *riabilitazione extra ospedaliera estensiva*;**
 - **PRF3 10 posti letto – codice ORPS 603826 *Livello Lungoassistenza/mantenimento*;**
 - **PRF4 25 posti letto – codice ORPS 601740 *riabilitazione extra ospedaliera intensiva*;**
 - **riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (Centro Diurno Alzheimer) in regime semi residenziale con una dotazione totale di n. 20 posti (codice tipologia PRF6 – codice ORPS 603488);**
- ☞ che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prestazioni di residenza Sanitaria Assistenziale e di prestazioni riabilitative extra ospedaliere di cui alla DGR 4/2024, per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- ☞ che la L. 27/12/1997 n. 449 all'art. 32 prevede che le Regioni individuino preventivamente il limite massimo di spesa sostenibile a carico del Fondo Sanitario da destinare al gruppo di istituzioni rappresentate dalle strutture private e dai professionisti privati accreditati eroganti prestazioni sanitarie;
- ☞ che simile determinazione ha valore autoritativo e vincolante, in funzione della necessità di garantire una corretta gestione delle risorse economiche, nonché lo svolgimento delle attività dei soggetti operanti nel settore, nell'ambito di una effettiva programmazione;
- ☞ che l'art. 8 bis, comma 2, del Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n. 229 stabilisce che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, ed al successivo comma 3, stabilisce che l'esercizio delle attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies;
- ☞ che l'art. 3 comma 2 lett. o) della L. R 13/2003 e s.m.i. stabilisce che spetta alla Giunta Regionale la definizione, ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 16/03/2000 n. 20 (ora art. 20 L.R. 21/2016), degli

accordi quadro con le organizzazioni di categoria relativi alla conclusione dei contratti di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 del D. Lgs 30/12/1992, n. 502 e s.m.i.;

☞ che in base alla normativa sopra richiamata la Regione è chiamata a rivestire il ruolo di garante, sia dell'erogazione ai cittadini delle prestazioni indicate nei Livelli Essenziali di Assistenza, sia dell'equilibrio economico finanziario del sistema. La Regione al fine di svolgere tale ruolo, dal 2002 ha adottato lo strumento della contrattazione del budget annuale di spesa e degli obiettivi di qualità con i diversi Enti del S.S.R.;

☞ che gli accordi tra la Regione Marche e le strutture di riabilitazione accreditate per l'acquisto di prestazioni di riabilitazione sono stati recepiti con deliberazioni della Giunta Regionale, di seguito elencate, che costituiscono un punto di riferimento stabile per la previsione di spesa e forniscono certezza di regole ed omogeneità di comportamenti per tutto il territorio regionale nei rapporti con il privato accreditato:

- DGRM 1064 del 22/09/2014 “Accordo con le strutture private di riabilitazione accreditate della Regione Marche - ARIS per gli anni 2014-2015”;
- DGRM 1438 del 23/11/2016 “Strutture private di riabilitazione accreditate della Regione Marche – Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018”;
- DGRM 1668 del 30/12/2019 “Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e l'ARIS Marche per gli anni 2019-2020-2021”
- DGRM 1571 e DGRM 1572 del 16/12/2019 e DD.G.R.M. 937 e 938 del 20/07/2020 sono stati approvati i manuali di autorizzazione e accreditamento delle strutture ospedaliere ed ambulatoriali, nonché dei servizi residenziali e semiresidenziali dell'area extraospedaliera sanitaria e socio-sanitaria
- DGRM n. 4 del 05/01/2024 ad oggetto “Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023”.

☞ Che sulla base degli Accordi regionali succitati tra l'ASUR/AV2 e la Struttura Residenziale Abitare il Tempo sono intercorsi negli anni precedenti gli accordi contrattuali recepiti con le determinazioni che di seguito si richiamano:

- Determina DG Asur n. 363 del 08/05/2013 anno 2012
- Determina DG Asur n. 93 del 25/02/2014 anno 2013
- Determina DG Asur n. 249 del 26/04/2017 anni 2014-2016
- Determina DG Asur n. 236 del 23/04/2019 anni 2017-2018
- Determina DG Asur n. 365 del 13/07/2021 anni 2019-2020-2021

☞ che inoltre il presente atto fa richiamo e riferimento:

☞ a quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 recante “Accordo Tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – Modifica della DGRM 1011/2013” ed in particolare punto 4 dell'accordo intitolato “AREA SALUTE MENTALE” che testualmente prevede “*si concorda che per i moduli assistenziali per i pazienti psichiatrici storicamente attivati in strutture residenziali sanitarie e socio-assistenziali in virtù della DGR n. 2569 del 13/10/1997 e del punto 7.4 del manuale dei Requisiti di Autorizzazione di cui alla L.R. 20/2000, venga attivato un nuovo percorso di autorizzazione ed accreditamento, da concludersi entro il 31/12/2016, finalizzato alla conversione definitiva di tali moduli per assistenza psichiatrica. Il relativo livello di intensità assistenziale (SRP1-SRP2-SRP3) sarà individuato sulla base del livello di gravità clinica dei pazienti inseriti attraverso la valutazione dei DSM che hanno in carico tali pazienti.*”

☞ A quanto previsto alla nota prot. 56740/GRM/SAS del 27/01/2015 “Indicazioni operative Area Salute Mentale” con la quale il Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche ha diramato indicazioni operative per la gestione degli inserimenti di pazienti psichiatrici in strutture residenziali per non autosufficienti in virtù della DGRM 2569/1997, stabilendo che nelle more del percorso di riclassificazione e accreditamento di tali strutture, continuano ad applicarsi le condizioni tariffarie già previste.

Considerato che:

☞ il presente accordo è stato redatto in conformità a tutto quanto previsto nell'Accordo regionale di cui alla citata DGR 4 del 05/01/2024, tenendo altresì conto della precedente DGR 1668/2019 relativamente al modulo riabilitativo che si caratterizza per la presa in carico multidisciplinare del soggetto disabile

tramite un progetto riabilitativo individuale, così come esplicitato dalle Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione", di cui all'Accordo Stato-Regioni n. 124 del 04/08/2021, recepito con DGRM n. 56 del 31/01/2022

relativamente al modulo RSA si tiene conto di quanto disposto con DGRM 1331/2014.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Le prestazioni residenziali oggetto dell'accordo sono costituite da un complesso integrato di interventi, procedure e attività sanitarie e socio-sanitarie erogate a soggetti non autosufficienti, non assistibili a domicilio ospiti all'interno di idonei "nuclei" accreditati per la specifica funzione. La prestazione non si configura come un singolo atto assistenziale, ma come il complesso di prestazioni di carattere sanitario, tutelare e alberghiero erogate nell'arco delle 24 ore.

L'offerta assistenziale riconducibile ai livelli di cui meglio all'allegato C alla DGRM 1331/2014, Cure Residenziale Estensive R2.2 e Cure Residenziali Estensive R2D, è rivolta a pazienti con patologie psichiche, sensoriali o miste in condizioni di stabilità e/o relativa stabilizzazione delle condizioni cliniche non assistibili a domicilio, che necessitano di un livello elevato di assistenza tutelare ed alberghiera, ritenuti gestibili nella RSA a giudizio della UVD-UVI-UVIA.

L'offerta assistenziale è rivolta, inoltre, a pazienti psichiatrici inviati dai competenti Dipartimenti di Salute Mentale in virtù della D.G.R.M. 2569/97.

Per le problematiche riferibili a quadri di demenza senile e/o di disabilità psichica è rivolta a:

- a) soggetti con quadri di demenza senile tipo "Alzheimer" o esiti stabilizzati di vasculopatie cerebrali, anche ad alto carico assistenziale, per i quali non è richiesto un trattamento riabilitativo di tipo intensivo o estensivo,
- b) soggetti affetti da patologie psichiatriche croniche stabilizzate o comunque affetti da disabilità psichica per patologie neuropsichiatriche stabilizzate,
- c) altri soggetti bisognosi di assistenza residenziale ad elevata integrazione sanitaria e/o con supporto familiare necessitante di sollievo.

La struttura erogherà inoltre cure riabilitative intensive ed estensive (RD1.2, RD1.4) e cure riabilitative di mantenimento per disabili gravi (RD3), di cui ai livelli previsti nell'allegato C alla DGRM 1331/2014 e nelle DGRM 1668/2019 e DGRM 4/2024, per un totale di 50 p.l. .

Per quanto sopra la Struttura erogherà prestazioni assistenziali ricomprese nelle seguenti tipologie:

RSA Anziani	p.l. n° 30 (€ 80,50)
Nucleo Alzheimer	p.l. n° 20 (€ 85,50)
Nucleo Psichici stabilizzati	p.l. n° 10 (€ 135,43)
Nucleo psichici gravi	p.l. n° 10 (€ 170,00/ € 195,24)
Riabilitazione ex art. 26	p.l. n° 50 di cui:

n. 25 per riabilitazione extra ospedaliera intensiva (€ 292,94) PRF4-RD1.4 codice ORPS 601740

n. 15 per riabilitazione extraospedaliera estensiva (€ 167,06) PRF2 - RD1.2, RD1.3 codice ORPS 600378

n. 10 per cure riabilitative di mantenimento per disabili gravi (€ 84,40) PRF3 – RD3 - codice ORPS 603826

Le prestazioni di RSA erogate ad anziani, dementi e/o psichici sono destinate, in via prioritaria, ad assistiti residenti nell'ex Area Vasta 2.

Assistiti di altre ex Aree Vaste possono accedere a tali prestazioni su richiesta e valutazione dei rispettivi Distretti sanitari nel rispetto dei medesimi percorsi e standard assistenziali, fermo restando che i rapporti economici saranno definiti direttamente con l'ex Area Vasta inviante.

Nel caso la struttura eroghi prestazioni anche a pazienti residenti in altre regioni d'Italia, nel rispetto della capacità ricettiva complessiva, le stesse saranno fatturate direttamente alle Aziende Sanitarie di provenienza.

Art. 2

Requisiti e modalità di accesso

RSA Anziani – Alzheimer

I percorsi che consentono l'accesso alle prestazioni RSA Anziani e dementi debbono prevedere la provenienza del paziente da:

- dimissione ospedaliera, da reparti per acuti da riabilitazione o lungodegenza
- dimissioni da strutture residenziali accreditate
- domicilio, nei casi in cui le condizioni socio-ambientali-familiari e sanitarie sono tali da non renderne possibile la cura e la permanenza.

L'ammissione e la prosecuzione alle prestazioni avverranno con la verifica dell'effettiva appropriatezza, sulla base di criteri di valutazione multidimensionale dei bisogni dell'utente, da parte dell'Unità Valutativa Integrata (UVI-UVIA) del Distretto e dal Dipartimento di Salute Mentale per i pazienti psichiatrici, secondo specifici casi.

Art. 3

Requisiti e standard assistenziali

R.S.A. (R2.2)

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni sanitarie e socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di autorizzazione ed accreditamento adottati dalla Regione Marche e validi nel periodo di vigenza del presente accordo, in particolare DGRM n. 1331/14, nonché DGRM 1571 e DGRM 1572 del 16/12/2019 e DD.G.R.M. 937 e 938 del 20/07/2020:

RSA Anziani R2.2

- Assistenza medica 100 min/die ogni 20 p.l. (l'assistenza medica è riferita all'impegno di coordinamento delle attività sanitarie e igienico organizzative. Essa è aggiuntiva all'attività svolta dal Medico di Assistenza Primaria (MMG) a cui l'assistito è in carico)
- Assistenza globale: almeno 140 min/die/utente di cui:
 - Assistenza infermieristica 45 min/die/utente (con presenza in struttura H24)
 - OSS 85 min/die/utente (con presenza in struttura H24)
 - Personale riabilitativo (fisioterapista) 10 min/die/utente

RSA Dementi R2D

- Assistenza medica/psicologica 100 min/die ogni 20 p.l. (l'assistenza medica è riferita all'impegno di coordinamento delle attività sanitarie e igienico organizzative. Essa è aggiuntiva all'attività svolta dal Medico di Assistenza Primaria (MMG) a cui l'assistito è in carico). La quota di assistenza psicologica sarà dimensionata in funzione delle esigenze assistenziali.
- Assistenza globale: almeno 150 min/die/utente di cui:
 - Assistenza infermieristica 40 min/die/utente (con presenza in struttura H12)
 - OSS 100 min/die/utente (con presenza in struttura H24)
 - Personale riabilitativo (educatore/fisioterapista) 10 min/die/utente e/o attività di animazione: 13 minuti al giorno per utente.

Area Riabilitativa ARIS

- Ingressi in RSA Disabili previa valutazione UMEA ex AV2, considerando la lista d'attesa
- I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per i moduli riabilitativi extraospedalieri sono quelli stabiliti dalle norme regionali e nazionali vigenti in materia, nonché dagli accordi quadro regionali con le associazioni di categoria ARIS raggiunti nell'anno di riferimento.

La Struttura è tenuta a istituire, oltre alla cartella clinica in cui sono inseriti il progetto e il programma riabilitativo, un fascicolo personale per ogni utente nel quale dovrà conservare:

- i progetti individualizzati elaborati dalle Unità di Valutazione di cui al precedente art. 2;
- tutta l'altra documentazione prevista (notifica di accoglimento, progetto e programmi riabilitativi comprendenti obiettivi, modalità e tempi di realizzazione, relazione motivata della proroga, cartella clinica e scheda di dimissione e quant'altro specificatamente richiesto).

ART.4 **Documentazione e controlli sull'appropriatezza**

L'AST Ancona G.L. ASUR/Area Vasta 2 si riserva di effettuare presso la Struttura Abitare il Tempo, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare l'appropriatezza delle prestazioni erogate, la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

Le parti, per quanto attiene all'appropriatezza delle prestazioni, si riportano inoltre all'accordo recepito con DGRM 1668/2019.

ART 5 **Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta**

L'AST Ancona G.L. Asur/Area Vasta 2 e la Struttura Abitare il Tempo prendono reciprocamente atto e si riportano a quanto previsto in materia di Prestazioni di Residenza Sanitaria e di riabilitazione, oggetto del presente accordo, dalle deliberazioni e disposizioni Regionali che seguono:

- DGRM 1064 del 22/09/2014 “Accordo con le strutture private di riabilitazione accreditate della Regione Marche - ARIS per gli anni 2014-2015”;
- DGRM 1438 del 23/11/2016 “Strutture private di riabilitazione accreditate della Regione Marche – Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018”;
- DGRM 1331/2014 recante “Accordo Tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – Modifica della DGRM 1011/2013”;
- DGRM 709 del 9/6/2014 Aggiornamento tariffe per prestazione di assistenza ospedaliera per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche;
- Nota Servizio Sanità Regione Marche prot.56740 del 27/01/2015 recante ad oggetto. “DGRM 1331/14 indicazioni operative Area Salute Mentale”;
- Nota della Direzione Generale ASUR prot.n. 28029 del 29/09/2016 ASUR/DG;
- DGRM 1668 del 30/12/2019 “Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e l'ARIS Marche per gli anni 2019-2020-2021”;
- DGRM n. 4 del 05/01/2024 “Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023”

L'AST di Ancona, G.L. ASUR/AV2, tenuto conto di quanto al precedente comma ha riconosciuto per l'anno 2022 un tetto omnicomprendivo ed insuperabile di spesa pari ad € 6.689.778,70 per l'acquisto di prestazioni di RSA e di Riabilitazione da parte della Struttura Abitare il Tempo come di seguito determinato:

RIABILITAZIONE EXTRAOSPEDALIERA ARIS

Tetti annui omnicomprendivi ed insuperabili di spesa e tariffe

- Anno 2022 DGRM 1668/19-DGRM 4/2024 € 4.619.463,24

Livello assistenziale	Codice ORPS	Tariffa	Posti letto
PRF 4 RD1.4	601740	€ 292,94	25
PRF2 RD1.2	600378	€ 167,06	15
PRF3 RD3	603826	€ 84,40	10

RSA Anziani e Dementi
Tetti omnicomprensivi ed insuperabili di spesa e tariffe

- Anno 2022

€ 2.070.315,46 incluse le dimissioni protette

Livello assistenziale	Codice ORPS	Tariffa ex DGRM 1331/2014	Quota utente/comune	Posti letto
R2D	600360	€ 85,50	€ 42,50	20
R2.2	600360	€ 80,50	€ 42,50	30

NUCLEI PSICHICI – 20 p.l. (ex DGRM 2569/97 e punto 7.4 Manuale DGRM 2002/2000)

Gravi Tariffa € 170,00 / € 195,24

Stabilizzati Tariffa € 94,80 / € 135,43

**Dimissioni protette: nei primi 60 gg. di permanenza nella struttura la copertura della retta alberghiera sarà a carico del SSR nei limiti sopraindicati ed il relativo costo è ricompreso nel tetto di spesa omnicomprensivo. Superati i 60 gg. di permanenza il versamento della quota alberghiera medesima spetta al cittadino o al comune di residenza (vds DGRM 704/2006 Allegato B).*

La suddivisione dei posti letto nei due livelli assistenziali R2D ed R2.2 tiene conto del fabbisogno risultato delle valutazioni delle competenti UVI-UVIA e, comunque, nelle more del completamento del percorso di riconversione e ridefinizione classificatoria della struttura, a mente della DGR 1331/14 e dell'adozione del nuovo atto di fabbisogno da parte della Regione Marche, non costituisce un elemento storicizzabile ma oggetto di rivalutazione con il rinnovo del rapporto contrattuale.

Struttura e accreditamento	Tipologia di attività	Tetto anno 2022 (DGRM 4/2024)	Tetto/fatturato riconosciuto ex DGRM 4/2024
Abitare il Tempo – Loreto Decreto PF Accr. 277 del 30/08/2018 – 82 PL PRF2-PRF3- PRF4	PRF4/RD1.4 – ORPS 601740, riab. extraosp.intens.25 pl	€ 4.024.463,00 ex DGR 1668/19	4.619.463,24 (fatturato riconosciuto in compensazione interna)
	PRF2/RD1.2 ORPS 600378 riab.extraosp.est.15 pl		
	PRF3 RD3- 603826 disabili gravi		
	Attività di RSA 70 p.l. - 600360 Anziani/Dementi - Psichici	€ 2.665.315,70 (incluse dimissioni protette)	2.070.315,46

La Struttura Abitare il tempo dichiara di accettare il suddetto riconoscimento economico ad esaustivo soddisfacimento di qualsiasi spettanza con riferimento all'anno 2022 ed inoltre dichiara di non avere più nulla a pretendere per le annualità pregresse al 2022 accettando di emettere le note di credito come da prospetto allegato a definitiva chiusura di tutti i rapporti economici fino al 31/12/2022 (Allegato n. 1).

Art. 6

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera. In caso di assenza volontaria, debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 15 giorni complessivi nell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, l'AST di Ancona G.L. ASUR -Area Vasta 2 corrisponderà alla struttura il 50% della quota a proprio carico della retta di degenza, ai sensi dell'art.19 della DGRM 704/2006.

Art. 7

Farmaci e ausili

Le parti prendono reciprocamente atto e fanno integralmente rinvio a quanto disposto dalla determina DG/ASUR n. 507/2017 "procedura fornitura farmaci, presidi e materiale sanitario alle Residenze Sanitarie assistenziali, alle Residenze Sanitarie assistenziali demenze, alle Residenze Protette per Anziani ed alle Residenze Protette Demenze convenzionate con ASUR" e si impegnano ad attenersi al protocollo operativo dettagliato nell'allegato A alla suddetta determina.

ART. 8

Contabilizzazione

La Struttura si impegna ad inviare mensilmente all'AST AN G.L. la contabilità mensile.

Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale elettronica;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate

A fine anno devono essere prodotti i flussi di relativa competenza.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuati entro 60 giorni dalla loro ricezione, previo controllo sanitario e contabile, nella misura di 1/12 del budget complessivo maturato al momento della liquidazione, sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a) b) ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito di confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini previsti.

ART. 9

Obbligo di leale cooperazione - Flussi informativi

Le strutture private accreditate aderenti all'ARIS MARCHE si obbligano ad agire in ogni fase del rapporto contrattuale secondo uno spirito di leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 2 del presente accordo e, ancor più in generale, secondo i principi stabiliti a livello comunitario e nazionale in materia di Riabilitazione (si richiamano anche le "Linee di indirizzo per l'individuazione dei percorsi appropriati nella rete di riabilitazione" in fase di approvazione a livello di Conferenza Stato-Regioni).

Le strutture private sono tenute al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e Finanza. Al riguardo, dovranno compilare le tabelle di cui Conto Annuale (Titolo V del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165), in particolare le tabelle I A bis, I C bis e I F bis. Inoltre dovranno adempiere agli obblighi contenuti nel provvedimento D.M. 22 aprile 2014 "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate" nonché ai debiti informativi relativi alle prestazioni erogate (File R) tramite trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS).

Tenuto conto che l'osservanza ai suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle

relative fatture è subordinato alla verifica, da parte dell'ex ASUR, del corretto invio all'ARS dei flussi informativi. Il mancato invio e/o il parziale/inesatto invio dei suddetti dati entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, comporterà la sospensione dei pagamenti; l'AST Ancona G.L. ASUR/AV2 assegnerà un termine massimo di 15 giorni per sanare l'inadempimento, decorsi inutilmente i quali procederà alla risoluzione del contratto stesso.

Comunque l'inadempimento agli obblighi informativi viene riconosciuta dalle Parti "grave" e rappresenterà un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla Struttura Privata Accreditata non solo con riferimento alle convenzioni in essere ma anche ai fini della stipula dei successivi ed eventuali successivi accordi contrattuali.

Sempre nello spirito di leale collaborazione le strutture private accreditate aderenti all'ARIS Marche, consapevoli dell'importanza dell'adempimento agli obblighi informativi e comunicativi relativamente ai flussi sanitari regionali nella rete della riabilitazione, si impegnano, nel pubblico interesse, al rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 22, del Patto per la Salute 2014-2016 ed approvato dalla Cabina di Regia del NSIS ed a rendere disponibili informazioni puntuali ed omogenee sui pazienti assistiti dai servizi territoriali in regime domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale, sul loro bisogno riabilitativo all'inizio del trattamento ed in occasione delle rivalutazioni periodiche, sulle prestazioni erogate.

Le strutture private accreditate si impegnano a svolgere le prestazioni sanitarie nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

La Struttura si impegna come previsto dall'accordo di cui alla DGR 4/2024:

- a rinunciare agli atti degli eventuali giudizi pendenti relativi alle materie disciplinate dalle precedenti delibere di sottoscrizione degli Accordi, con compensazione delle spese di lite, qualora non vi avessero ancora provveduto;
- a non avviare nuovi contenziosi relativi alle materie disciplinate nel presente accordo, pena l'immediata interruzione dell'efficacia dello stesso, nei confronti dei soggetti promotori del contenzioso;
- a sottoscrivere per accettazione ed esaustivo soddisfacimento di qualsiasi spettanza il prospetto contabile di tutti i rapporti economici relativi al 2022 e pregressi (All 1);
- a dare preventiva informativa in merito all'adozione di qualsivoglia disposizione inerente le materie disciplinate dal presente accordo, aprendo uno specifico tavolo di concertazione con i rappresentanti delle strutture

ART. 10

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST AN G.L. è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 11

Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST AN G.L., come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART 12

Efficacia e disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo ha validità dal 01/01/2022 al 31/12/2022 e regola inoltre i rapporti economici riferiti alle annualità pregresse in sospeso al 31/12/2022.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa in materia, nazionale e regionale.

Il presente "contratto" sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'AST di Ancona Gestione Liquidatoria ASUR/Area Vasta 2, secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della KOS Care.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell'AST di Ancona Gestione liquidatoria ASUR/AV 2 diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dello stesso con determina del Direttore Generale della AST Ancona in funzione di Commissario Liquidatore ASUR Marche.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art 23 della L.R. n. 20/2000 e dall'art. 20 della L.R. n. 21/2016.

Il presente accordo si adeguerà automaticamente ad eventuali interventi normativi e/o amministrativi, sia nazionali che regionali, che dovessero intervenire nella materia successivamente alla sottoscrizione dell'accordo medesimo, ovvero siano intervenuti nelle more, a modifica delle normative richiamate nell'atto.

Li,

Il Direttore Generale AST Ancona
in funzione di Commissario Liquidatore
ASUR Marche o delegato
Dott. Giovanni Stroppa

Per Abitare il Tempo
Il Legale Rappresentante p.t.

**NOTE DI CREDITO
RICHIESTE ANNO 2022 E
PREGRESSI**

Struttura	Anno di competenza	NC richiesta
ABITARE IL TEMPO	2008	4.692,00
	2009	78,66
	2010	41.408,93
	2022	88.778,33

ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'AST DI ANCONA G.L ASUR MARCHE – AREA VASTA 2 E LA KOS CARE S.r.l. PER LA STRUTTURA SANITARIA “LA RESIDENZA DORICA” PER L'ANNO 2022 E DEFINIZIONE RAPPORTI ECONOMICI ANNI PREGRESSI.

TRA

L'AST ANCONA, Gestione Liquidatoria ASUR Marche, ai sensi dell'art. 42 LR 19/2022 (d'ora in poi denominata “AST Ancona G.L.”), nella persona del Dott. Giovanni Stroppa, Direttore Generale AST Ancona in funzione di Commissario Liquidatore ASUR Marche, o delegato

E

la società KOS Care S.r.l. con sede in Milano alla via Durini n. 9 CF: 01148190547 in persona del Legale Rappresentante p.t. _____ quale ente titolare e gestore della Struttura Sanitaria “LA RESIDENZA DORICA”, con sede in Ancona alla Via I° Maggio, 152 , per la stipula del seguente Accordo Contrattuale da valere per l'anno 2022 e per la definizione dei rapporti economici degli anni pregressi.

Premesso:

- che la Struttura “La Residenza Dorica” è presente sul territorio dell'AST Ancona G.L. con ubicazione in Ancona Via I° Maggio n. 152;
- che la struttura ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditementi n. 39 del 28/02/2023 ad oggetto “**L.R. N. 21/2016, DGR 1572/2019 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE LIVELLO BASE PER 20 POSTI LETTO DI RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI – CODIFICA R2 – ORPS 603515 – E N. 19 POSTI LETTO DI RESIDENZA SANITARIA RIABILITATIVA ESTENSIVA PER DISABILI – CODIFICA RD2 – ORPS 603512 – NELLA STRUTTURA DENOMINATA “LA RESIDENZA DORICA” SITA NEL COMUNE DI ANCONA (AN), IN VIA 1° MAGGIO, N. 152.”**;
- che la struttura ha ottenuto l'accreditamento istituzionale a livello avanzato ai sensi della LR 21/2016 con Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditementi n. 143 del 11 luglio 2024 ad oggetto: “**L.R. N. 21/2016, DGR 1572/2019, DGR 1263/2023 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE LIVELLO AVANZATO PER 20 POSTI LETTO DI RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI – CODIFICA R2 – ORPS 603515 – E N. 19 POSTI LETTO DI RESIDENZA SANITARIA RIABILITATIVA ESTENSIVA PER DISABILI – CODIFICA RD2 – ORPS 603512 – NELLA STRUTTURA DENOMINATA “RESIDENZA DORICA” SITA NEL COMUNE DI ANCONA (AN), IN VIA 1° MAGGIO, N. 152**” ed entro 12 mesi dal rilascio del Decreto dovranno essere raggiunte le evidenze di tipo IV e presentata istanza per l'accreditamento di Livello Eccellente;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto:
 - dalla Legge Regionale n. 21/2016 s.m.i in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie tra cui quella oggetto di disciplina mediante il presente Accordo;
 - dalla DGRM n. 1411 del 30/09/2023 ad oggetto “L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022”, la quale prevede che tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali debbano presentare domanda di autorizzazione all'esercizio entro il 30/09/2024, stabilendo contestualmente che, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere;
- che l'art. 32 della L. 27/12/97 n. 449 prevede che le Regioni individuino preventivamente il limite massimo di spesa sostenibile a carico del Fondo Sanitario da destinare alle strutture private accreditate che erogano prestazioni sanitarie;

- che simile determinazione ha valore autoritativo e vincolante in funzione della necessità di garantire una corretta gestione delle risorse economiche, nonché lo svolgimento delle attività dei soggetti operanti nel settore, nell'ambito di un'effettiva programmazione;
- che l'art. 8 bis, comma 2 del D. Lgs 502/1992 stabilisce che i cittadini esercitano la libera scelta dei luoghi di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, ed al successivo comma 3 stabilisce che l'esercizio delle attività sanitarie a nome e per conto del SSN è subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies;
- che l'art. 20, comma 1, L.R. 21/2016 stabilisce che “La Regione e gli enti del SSR definiscono accordi con le strutture pubbliche e stipulano contratti con i soggetti privati accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale. In particolare, la Regione può stipulare accordi a livello regionale con le organizzazioni rappresentative dei soggetti accreditati e gli enti del SSR stipulano gli accordi con i singoli soggetti privati accreditati per la fornitura di prestazioni”;
- che gli accordi tra la Regione Marche e le strutture di riabilitazione accreditate per l'acquisto di prestazioni di riabilitazione, recepiti con DGRM, forniscono certezza dei criteri e omogeneità di comportamenti in tutta la regione nei rapporti con il privato accreditato. Di seguito le ultime DGR in materia:
 - DGRM 1438 del 23/11/2016 “Strutture private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche. Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018”;
 - DGRM 1668 del 30/12/2019 “Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e l'ARIS Marche per gli anni 2019-2020-2021”
 - DGRM 1264 del 05/08/2020 “Emergenza Covid-19 – approvazione dello schema di accordo-quadro temporaneo, dal 01.06.2020 al 31.12.2020, con l'associazione religiosa istituti socio-sanitari (A.R.I.S.) – delegazione regionale Marche - limitatamente alle tariffe per le prestazioni riabilitative in regime semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare di cui alla tabella B, contenuta nella DGR n. 1668/2019”
 - DGRM n. 4 del 05/01/2024 ad oggetto “Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023”.
- che con il presente atto si intende regolare il convenzionamento per l'anno 2022 da parte dell'AST Ancona, quale Funzione di Gestione Liquidatoria ASUR Marche, in attuazione dell'accordo quadro recepito con DGRM 4/2024, tenuto conto delle risorse complessivamente assegnate, alla luce delle effettive esigenze espresse dal territorio in coerenza con la programmazione regionale e a parità di risorse attribuite. Che sulla base degli Accordi regionali succitati tra l'ASUR/AV2 e la Struttura Residenziale Abitare il Tempo sono intercorsi negli anni precedenti gli accordi contrattuali recepiti con le determinazioni che di seguito si richiamano:
 - Determina DG Asur n. 363 del 08/05/2013 anno 2012
 - Determina DG Asur n. 93 del 25/02/2014 anno 2013
 - Determina DG Asur n. 249 del 26/04/2017 anni 2014-2016
 - Determina DG Asur n. 236 del 23/04/2019 anni 2017-2018
 - Determina DG Asur n. 365 del 13/07/2021 anni 2019-2020-2021
- che inoltre il presente atto fa richiamo e riferimento:
- a quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 recante “Accordo Tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – Modifica della DGRM 1011/2013” ed in particolare punto 4 dell'accordo titolato “AREA SALUTE MENTALE” che testualmente prevede “*si concorda che per i moduli assistenziali per i pazienti psichiatrici storicamente attivati in strutture residenziali sanitarie e socio-assistenziali in virtù della DGR n. 2569 del 13/10/1997 e del punto 7.4 del manuale dei Requisiti di Autorizzazione di cui alla L.R. 20/2000, venga attivato un nuovo percorso di autorizzazione ed accreditamento, da concludersi entro il 31/12/2016, finalizzato alla conversione definitiva di tali moduli per assistenza psichiatrica. Il relativo livello di intensità assistenziale (SRP1-SRP2-SRP3) sarà individuato sulla base del livello di gravità clinica dei pazienti inseriti attraverso la valutazione dei DSM che hanno in carico tali pazienti.*”

Considerato che:

- il presente accordo è stato redatto in conformità a tutto quanto previsto nell'Accordo regionale di cui alla citata DGR 4 del 05/01/2024, tenendo altresì conto della precedente DGR 1668/2019 relativamente al modulo riabilitativo che si caratterizza per la presa in carico multidisciplinare del soggetto disabile tramite un progetto riabilitativo individuale, così come esplicitato dalle Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione", di cui all'Accordo Stato-Regioni n. 124 del 04/08/2021, recepito con DGRM n. 56 del 31/01/2022
- relativamente al modulo RSA si tiene conto di quanto disposto con DGRM 1331/2014.

Premesso che con la sottoscrizione del presente accordo la Residenza Dorica si impegna:

- a rinunciare agli atti degli eventuali giudizi pendenti relativi alle materie disciplinate dalle precedenti delibere di sottoscrizione degli accordi entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con compensazione delle spese di lite, qualora non vi avesse ancora provveduto. In ipotesi di mancata rinuncia successivamente alla sottoscrizione dell'accordo la Regione Marche e le AST si riservano la facoltà di esperire ogni azione precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale prevista;
- a non avviare nuovi contenziosi giudiziari nei confronti della Regione Marche, dell'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, nonché delle singole AST, relativi o comunque connessi alle materie disciplinate nel presente accordo ed in quelli precedenti, pena la decurtazione del budget per l'anno 2022, come indicato nel presente accordo, nella esatta misura del valore del contenzioso che l'AST di Ancona dovrà accantonare al "fondo rischi", nei confronti dei soggetti promotori del contenzioso. Tale decurtazione verrà posta in essere a decorrere dal 30° giorno successivo alla notifica dell'atto giudiziario introduttivo del contenzioso. Qualora non residui nel budget previsto per l'annualità, nella quale si manifesti detto contenzioso, importo sufficiente a soddisfare la decurtazione prevista, la stessa avverrà attraverso la riduzione corrispondente del budget dell'anno successivo;
- a emettere le note di credito richieste da AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR relativamente all'anno 2022 e pregressi come da prospetto allegato a definitiva chiusura di tutti i rapporti economici fino al 31/12/2022 (Allegato n. 1).

Atteso inoltre che i soggetti erogatori, in punto ai requisiti oggettivi e soggettivi, devono attenersi a quanto segue.

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia riabilitativa, dai Manuali di Autorizzazione e di Accreditamento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o, in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

La struttura è tenuta a istituire, oltre alla cartella clinica, in cui sono inseriti il progetto e il programma riabilitativo, un fascicolo personale per ogni utente nel quale dovrà conservare tutta la documentazione prevista: notifica di accoglimento, piano di cura comprendente obiettivi, modalità e tempi di realizzazione, scheda di dimissione e quant'altro specificatamente richiesto.

La presa in carico del paziente prevede la messa a punto di un progetto riabilitativo/assistenziale personalizzato, che tiene conto del livello di gravità e delle conseguenti necessità.

Le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

La struttura eroga prestazioni nelle seguenti tipologie:

Le prestazioni di Residenza Sanitaria Assistenziale – Cure residenziali estensive, oggetto dell'accordo, sono costituite da un complesso integrato di interventi, procedure e attività sanitarie e socio-sanitarie erogate a soggetti non autosufficienti, non assistibili a domicilio ospiti all'interno di idonei "nuclei"

accreditati per la specifica funzione. La prestazione non si configura come un singolo atto assistenziale, ma come il complesso di prestazioni di carattere sanitario, tutelare e alberghiero erogate nell'arco delle 24 ore.

L'offerta assistenziale riconducibile, sulla base dei livelli di cui all'allegato C alla DGRM 1331/2014, al codice cure residenziale estensiva R2.2. è rivolta a pazienti con patologie psichiche, sensoriali o miste in condizioni di stabilità e/o relativa stabilizzazione delle condizioni cliniche non assistibili a domicilio, che necessitano di un livello elevato di assistenza tutelare ed alberghiera, ritenuti gestibili nella RSA a giudizio della UVD-UVI-UVIA.

MODULO DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA PRF2-RD1.2 Cod. ORPS 603512 – 19 pl

La struttura erogherà inoltre prestazioni di riabilitazione extra-ospedaliera di estensività protratta, di cui ai livelli previsti nell'allegato C alla DGRM 1331/2014 e disciplinati negli Accordi tra la Regione Marche e le Strutture Private di Riabilitazione – ARIS di cui alle DD.G.R.M. 1064/2014, 1438/2016, 1668/2019 e 4/2024.

Per quanto sopra la Struttura erogherà prestazioni assistenziali ricomprese nelle seguenti tipologie:

RSA Anziani

Riabilitazione estensiva RD1.2

Nel modulo RSA le prestazioni erogate sono destinate, in via prioritaria, ad assistiti residenti nella ex Area Vasta 2.

Assistiti di altre Aree Vaste possono accedere a tali prestazioni su richiesta e valutazione dei rispettivi Distretti sanitari nel rispetto dei medesimi percorsi e standard assistenziali, fermo restando che i rapporti economici saranno invece definiti direttamente con la ex Area Vasta inviante.

Nel modulo Riabilitativo le prestazioni sono erogate in favore dei pazienti di tutta la Regione Marche fatta salva la priorità della ex Area Vasta 2 che si fa carico comunque degli oneri economici per tutti i pazienti entro e non oltre il tetto assegnato con Delibera 4/2024.

ART. 2

Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione su ricettario del SSN da parte del medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o Medico Specialista di struttura pubblica.

L'ammissione avviene su parere favorevole dell'Unità Valutativa operante nel Distretto. Le parti si danno e prendono reciprocamente atto dell'avvenuta adozione della determina ASTAN n. 342/2024 ad oggetto "Approvazione dei criteri per la verifica dell'appropriatezza dei trattamenti riabilitativi erogati dalle strutture pubblicate e private accreditate di riabilitazione firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR nn.1168/2019 - 1596/2021 – 04/2024".

ART. 3

Controlli

La funzione di verifica sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'AST Ancona G.L. si riserva di effettuare presso le strutture gestite da La Residenza Dorica, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare l'appropriatezza delle prestazioni erogate, la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

La gestione dell'attività sanitaria e amministrativa è completamente demandata a La Residenza Dorica.

La stessa comunicherà il piano di trattamento al MMG in busta chiusa tramite il paziente, come stabilito dalla DGRM 1524/06.

ART. 4

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'accordo ARIS recepito con DGR n. 4 del 05/01/2024 prevede che per l'anno 2022 alle singole strutture private accreditate firmatarie viene attribuito un budget complessivo insuperabile per l'erogazione di prestazioni residenziali e di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche pari agli importi economici complessivi delle fatture emesse da ogni singola struttura per prestazioni di cui alla DGR 1668/2019 iscritte nel bilancio d'esercizio 2022 dall'AST di Ancona da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, al netto delle note di credito emesse e iscritte anch'esse nel bilancio d'esercizio 2022 dell'Azienda.

L'Ast Ancona G.L. riconosce a La Residenza Dorica per l'anno 2022 gli importi economici come di seguito distinte per tipologia di assistenza:

KOS Care - RESIDENZA DORICA - ANNO 2022				
	FATTURATO	BUDGET	NC	
estensivo	1.082.364,55	1.043.033,92	39.330,63	extra budget

KOS Care RESIDENZA DORICA - ANNO 2022				
	FATTURATO	BUDGET	NC	
RSA Anziani	693.018,20	643.213,74	49.804,46	EXTRA BUDGET

La Residenza Dorica dichiara di accettare il suddetto riconoscimento economico ad esaustivo soddisfacimento di qualsiasi spettanza con riferimento all'anno 2022 ed inoltre dichiara di non avere più nulla a pretendere per le annualità pregresse al 2022.

ART. 5 Sistema Tariffario

Le tariffe per l'attività di riabilitazione extra-ospedaliera residenziale e semiresidenziale restano quelle già definite nella DGR 1668/2019 (tabella n. 5, pag. 13), alle quali si fa integralmente rinvio.

livello assistenziale	Codice ORPS	Tariffa	Posti letto
PRF R2.2 Cure Res. Estens.	603515	€ 80,50	20
PRF2 RD1.2 Riab. Estensiva	603512	€ 167,06	19

Si prevede il mantenimento dei posti letto occupati in seguito ad assenza temporanea dei pazienti in regime di degenza extra-ospedaliera: il posto può essere mantenuto per un massimo di 60 gg. di assenza nell'anno per ricovero ospedaliero o in RSA, per i quali il SSR riconosce il 50% della tariffa.

ART. 6 Appropriatezza

L'attività riabilitativa territoriale deve svolgersi in modalità integrata con le strutture della rete della riabilitazione al fine di garantire la continuità del percorso di presa in carico del paziente, secondo quanto previsto dall'art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017.

Per il miglioramento dell'appropriatezza delle prestazioni riabilitative erogate in ambito territoriale attraverso la garanzia del rispetto dei criteri previsti dall'Accordo Stato Regioni "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione" (Rep. Atti n. 124/CSR del 4/8/2021), recepito con DGR n. 56 del 31/01/2022, ci si atterrà a quanto stabilito nella richiamata deliberazione.

ART. 7

Contabilizzazione

La Residenza Dorica si impegna ad inviare mensilmente all'AST AN G.L. la contabilità mensile. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale elettronica;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate;

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuati entro 60 giorni dalla loro ricezione, previo controllo sanitario e contabile, nella misura di 1/12 del budget complessivo maturato al momento della liquidazione, sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a) b) ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito di confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini previsti.

ART. 8

Obbligo di leale cooperazione - Flussi informativi

Le strutture private accreditate aderenti all'ARIS MARCHE si obbligano ad agire in ogni fase del rapporto contrattuale secondo uno spirito di leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo.

Le strutture private sono tenute al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e Finanza e di AGENAS. Al riguardo, dovranno compilare le tabelle di cui Conto Annuale (Titolo V del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165), in particolare le tabelle 1A bis, 1C bis e 1F bis. Inoltre dovranno adempiere agli obblighi contenuti nel provvedimento D.M. 22 aprile 2014 "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate" nonché ai debiti informativi relativi alle prestazioni erogate tramite trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS).

Tenuto conto che l'osservanza dei suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte dell'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria della ASUR, per l'anno 2022, del corretto invio all'ARS dei flussi informativi dovuti, come sopra descritto.

Il mancato invio e/o il parziale/inesatto invio dei suddetti dati entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, comporterà la sospensione dei pagamenti; l'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, assegnerà un termine massimo di 15 giorni per sanare l'inadempimento, decorsi inutilmente i quali procederà alla risoluzione del contratto stesso.

Le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa si impegnano inoltre a fornire la piena collaborazione nelle attività finalizzate all'attuazione della fase di test del nuovo sistema informativo di riabilitazione territoriale.

L'inadempimento agli obblighi informativi viene riconosciuto dalle Parti "grave" e rappresenterà un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla struttura privata accreditata

non solo con riferimento alle convenzioni in essere ma anche ai fini della stipula degli eventuali successivi accordi contrattuali.

Sempre nello spirito di leale collaborazione, le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa, consapevoli dell'importanza dell'adempimento agli obblighi informativi e comunicativi relativamente ai flussi sanitari regionali nella rete della riabilitazione, si impegnano, nel pubblico interesse, al rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 22, del Patto per la Salute 2014-2016 ed approvato dalla Cabina di Regia del NSIS ed a rendere disponibili informazioni puntuali ed omogenee sui pazienti assistiti dai servizi territoriali in regime domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale, sul loro bisogno riabilitativo all'inizio del trattamento ed in occasione delle rivalutazioni periodiche, sulle prestazioni erogate. Le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa si impegnano a svolgere le prestazioni sanitarie nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 9 Farmaci e ausili

Le parti prendono reciprocamente atto e fanno integralmente rinvio a quanto disposto dalla determina DG/ASUR n. 507/2017 “Procedura fornitura farmaci, presidi e materiale sanitario alle Residenze Sanitarie assistenziali, alle Residenze Sanitarie assistenziali demenze, alle Residenze Protette per Anziani ed alle Residenze Protette Demenze convenzionate con ASUR” e si impegnano ad attenersi al protocollo operativo dettagliato nell'allegato A alla suddetta determina.

ART.10 Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST Ancona in funzione di gestione liquidatoria ASUR per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine, l'AST Ancona gestione liquidatoria ha la facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

ART.11 Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”) per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST Ancona GL è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e ai mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 12

Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST Ancona GL, come rappresentata ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati per l'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART 13

Efficacia e disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo ha validità dal 01/01/2022 al 31/12/2022 e regola inoltre i rapporti economici riferiti alle annualità pregresse in sospeso al 31/12/2022.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa in materia, nazionale e regionale.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell'AST AN gestione liquidatoria ASUR diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dello stesso con determina del Direttore Generale AST Ancona in funzione di Commissario Liquidatore ASUR.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 della L.R. n. 21/2016.

Il presente accordo si adeguerà automaticamente ad eventuali interventi normativi e/o amministrativi, sia nazionali che regionali, che dovessero intervenire nella materia successivamente alla sottoscrizione dell'accordo medesimo, ovvero siano intervenuti nelle more, a modifica delle normative richiamate nell'atto.

Lì

Il Direttore Generale AST Ancona in funzione di
Commissario Liquidatore ASUR o delegato
Dott. Giovanni Stroppa

Per La Residenza Dorica
Il Legale Rappresentante p.t.

ALLEGATO 1

Struttura	anno	NC richieste
RESIDENZA DORICA Cod. fornitore 332	2018	8.345,99
		13.925,12
		1.165,01
		19.191,30
	2019	16.729,51
		497,26
		13.227,25
	2020	33.614,16
		10.837,26
	2021	15.039,86
		47.230,99
	2022	49.804,46
		39.330,62
		40.239,99
	TOTALE	309.178,78

ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'AST DI ANCONA G.L ASUR MARCHE – AREA VASTA 2 E LA KOS CARE S.r.l. PER LA STRUTTURA SANITARIA “VILLA ADRIA” DI ANCONA PER L'ANNO 2022 E DEFINIZIONE RAPPORTI ECONOMICI ANNI PREGRESSI

TRA

L'AST ANCONA, Gestione Liquidatoria ASUR Marche, ai sensi dell'art. 42 LR 19/2022 (d'ora in poi denominata “AST Ancona G.L.”), nella persona del Dott. Giovanni Stroppa, Direttore Generale AST Ancona in funzione di Commissario Liquidatore ASUR Marche o delegato

E

la società KOS Care S.r.l. con sede in Milano alla via Durini n. 9 CF: 01148190547 in persona del Legale Rappresentante p.t. _____ quale ente titolare e gestore della Struttura Sanitaria “VILLA ADRIA” (successivamente citata Struttura), con sede in Ancona, Via Flaminia, n. 324 per la stipula del seguente Accordo Contrattuale da valere per l'anno 2022 e per la definizione dei rapporti economici degli anni pregressi.

Premesso:

- o che la Struttura è presente sul territorio dell'AST Ancona G.L alla Via Flaminia, 324, già dell'Istituto di Riabilitazione S. Stefano s.r.l. CF: 01148190547, che dal 1 luglio 2017 ha completato un'operazione di fusione cambiando la sua denominazione sociale in KOS Care S.r.l. e mantenendo la partita IVA e la rappresentanza legale (vds. nota atti al prot. 112802/11/07/2017);
- o che la Struttura ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Decreto del Dirigente del Servizio Salute n.26/DSS del 03.04.2012, da ultimo rinnovato con Decreto n. 102/ACR del 26/03/2019 *“per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali con una dotazione di n. 80 posti letto così suddivisi:*
 - n.45 posti letto in regime di ricovero ospedaliero di cui 40 p.l. - cod.56 e 5 p.l. - cod. 75;*
 - n.35 posti letto in regime residenziale di cui 30 p.l. Riabilitazione Intensiva Extra ospedaliera (cod RD1.1 ORPS 601747) e 5 p.l. Unità Comi Permanenti (cod. RD1.4 ORPS 601939) e prestazioni di riabilitazione in regime ambulatoriale” (classe 3);*
- o che le parti hanno preso atto di quanto previsto:
 - dalla Legge Regionale n. 21/2016 s.m.i in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie tra cui quella oggetto di disciplina mediante il presente Accordo;
 - dalla DGRM n. 1411 del 30/09/2023 ad oggetto “L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022”, la quale prevede che tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali debbano presentare domanda di autorizzazione all'esercizio entro il 30/09/2024, stabilendo contestualmente che, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione

all'esercizio secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere;

- che l'art. 32 della L. 27/12/97 n. 449 prevede che le Regioni individuino preventivamente il limite massimo di spesa sostenibile a carico del Fondo Sanitario da destinare alle strutture private accreditate che erogano prestazioni sanitarie;
- che simile determinazione ha valore autoritativo e vincolante in funzione della necessità di garantire una corretta gestione delle risorse economiche, nonché lo svolgimento delle attività dei soggetti operanti nel settore, nell'ambito di un'effettiva programmazione;
- che l'art. 8 bis, comma 2, del Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n. 229 stabilisce che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, ed al successivo comma 3, stabilisce che l'esercizio delle attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies;
- che l'art. 20, comma 1, L.R. 21/2016 stabilisce che “La Regione e gli enti del SSR definiscono accordi con le strutture pubbliche e stipulano contratti con i soggetti privati accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale. In particolare, la Regione può stipulare accordi a livello regionale con le organizzazioni rappresentative dei soggetti accreditati e gli enti del SSR stipulano gli accordi con i singoli soggetti privati accreditati per la fornitura di prestazioni”;
- che gli accordi tra la Regione Marche e le strutture di riabilitazione accreditate per l'acquisto di prestazioni di riabilitazione, recepiti con DGRM, forniscono certezza dei criteri e omogeneità di comportamenti in tutta la regione nei rapporti con il privato accreditato. Di seguito le ultime DGR in materia:
 - DGRM 1438 del 23/11/2016 “Strutture private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche. Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018”;
 - DGRM 1668 del 30/12/2019 “Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e l'ARIS Marche per gli anni 2019-2020-2021”
 - DGRM 1264 del 05/08/2020 “Emergenza Covid-19 – approvazione dello schema di accordo-quadro temporaneo, dal 01.06.2020 al 31.12.2020, con l'associazione religiosa istituti socio-sanitari (A.R.I.S.) – delegazione regionale Marche - limitatamente alle tariffe per le prestazioni riabilitative in regime semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare di cui alla tabella B, contenuta nella DGR n. 1668/2019”

- DGRM n. 4 del 05/01/2024 ad oggetto “Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023”.

- che con il presente atto si intende regolare il convenzionamento per l’anno 2022 da parte dell’AST Ancona, quale Funzione di Gestione Liquidatoria ASUR Marche, in attuazione dell’accordo quadro recepito con DGRM 4/2024, tenuto conto delle risorse complessivamente assegnate, alla luce delle effettive esigenze espresse dal territorio in coerenza con la programmazione regionale e a parità di risorse attribuite.

Che sulla base degli Accordi regionali succitati tra l’ASUR/ex Zona 7 di Ancona e la Struttura Sanitaria “VILLA ADRIA” sono intercorsi, dal 2010 al 2021, gli Accordi Contrattuali recepiti con le determinazioni che di seguito si richiamano:

- o Determina DG Asur n. 513 del 04/06/2010
- o Determina DG Asur 769 del 02/09/2011;
- o Determina DG Asur 249 del 29/04/2017;
- o Determina DG Asur 236 del 23/04/2019;
- o Determina DG Asur 365 del 13/07/2021

Il presente accordo è stato redatto in conformità a tutto quanto previsto nell’Accordo regionale di cui alla citata DGR 4/2024 e ad esso fa rinvio in tutte le sue parti, anche non espressamente riportate;

Premesso che con la sottoscrizione del presente accordo Villa Adria si impegna:

- a rinunciare agli atti degli eventuali giudizi pendenti relativi alle materie disciplinate dalle precedenti delibere di sottoscrizione degli accordi entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con compensazione delle spese di lite, qualora non vi avesse ancora provveduto. In ipotesi di mancata rinuncia successivamente alla sottoscrizione dell’accordo la Regione Marche e le AST si riservano la facoltà di esperire ogni azione precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale prevista;
- a non avviare nuovi contenziosi giudiziari nei confronti della Regione Marche, dell’AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell’ASUR, nonché delle singole AST, relativi o comunque connessi alle materie disciplinate nel presente accordo ed in quelli precedenti, pena la decurtazione del budget per l’anno 2022, come indicato nel presente accordo, nella esatta misura del valore del contenzioso che l’AST di Ancona dovrà accantonare al “fondo rischi”, nei confronti dei soggetti promotori del contenzioso. Tale decurtazione verrà posta in essere a decorrere dal 30° giorno successivo alla notifica dell’atto giudiziario introduttivo del contenzioso. Qualora non residui nel budget previsto per l’annualità, nella quale si manifesti detto contenzioso, importo sufficiente a soddisfare la decurtazione prevista, la stessa avverrà attraverso la riduzione corrispondente del budget dell’anno successivo;
- a emettere le note di credito richieste da AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell’ASUR relativamente all’anno 2022 e pregressi come da prospetto allegato a definitiva chiusura di tutti i rapporti economici fino al 31/12/2022 (Allegato n. 1).

Atteso inoltre che i soggetti erogatori, in punto ai requisiti oggettivi e soggettivi, devono attenersi a quanto segue.

Le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

La Società KOS Care, attraverso la propria struttura "Villa Adria", erogherà le prestazioni indicate in premessa in favore di pazienti residenti nell'ambito dell'AST Ancona G.L., nonché di pazienti residenti in altre province marchigiane le cui prestazioni, a carico del SSR, vengono liquidate dall'AST Ancona G.L. nell'ambito delle risorse assegnate dalla Regione Marche.

La stessa erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a residenti in altre Regioni d'Italia. Esse verranno autorizzate e riconosciute dall'AST di Ancona G.L. al di fuori dei tetti di spesa fissati (budget) nel presente atto, con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

Il riconoscimento di tali prestazioni viene effettuato salvo conguagli negativi in esito a contestazioni elevate dalle Regioni debtrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto delle tariffe stabilite dalla normativa nazionale e regionale ed in particolare dal D.M. 1810/2012, dalle DD.G.R.M. 709/2014, 1064/2014, 1438/2016 e 1668/2019.

La Struttura erogherà le prestazioni di riabilitazione come di seguito descritte, nel rispetto dei requisiti delle modalità di accesso alle prestazioni, dei tempi massimi di permanenza nelle tipologie riabilitative, stabiliti nelle linee guida dettate con DGRM 56/22

Riabilitazione Ospedaliera cod 75-56 n. 45 p.l.

(cod 75) Riab. Intens. Neurologica	Tariffa ex DGR 1668/2019 Euro 470,00
(cod.56) Sistema ortopedico	Tariffa ex DGR 1668/2019 Euro 246,89
(cod 56) Sistema Nervoso	Tariffa ex DGR 1668/2019 Euro 312,68

- **Riabilitazione Extra-ospedaliera U.G.I.R. (cod. RD1.4) € 292,94 n. 5 p.l.**
- **Riabilitazione extra-ospedaliera intensiva (cod. RD1.1) € 271,39 n. 30 p.l.**
- TOTALE n. 80 p.l.**

Riabilitazione Ambulatoriale/Ambulatoriale età evolutiva/domiciliare e Teleriabilitazione

- **Ambulatoriale - € 51,60 / Ambulatoriale età evolutiva € 54,70**
- **Domiciliari - € 66,40**

Teleriabilitazione

Il 17/12/2020 la Conferenza Stato Regioni ha approvato le nuove Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina (rep. atti n. 215/CSR). A seguito del DM del 29/04/2022, adottato dalla Regione Marche con DGR n. 702 del 06/06/2022, le strutture sanitarie e sociosanitarie possono erogare interventi di teleriabilitazione, nell'ambito delle prestazioni a carico del SSN. Nelle more della definizione di uno specifico sistema di regolamentazione regionale per l'erogazione delle prestazioni riabilitative attraverso lo strumento della teleriabilitazione, per l'anno 2022 l'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, e le singole AST potranno consentire tale attività previa verifica di fattibilità e appropriatezza delle prestazioni in parola. Così come indicato nell'accordo Stato Regioni sopracitato, sul documento recante "Indicazioni nazionali per l'erogazione delle prestazioni in

telemedicina", le strutture dovranno specificare nei flussi informativi e nella rendicontazione ai singoli Enti del SSR, le prestazioni erogate in teleriabilitazione, al fine di tenerne traccia e consentirne il monitoraggio ed il controllo. Le prestazioni di teleriabilitazione sono incluse nell'ambito del budget assegnato per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche, specificato nel capitolo "risorse economiche"

Per quanto riguarda i rimborsi forfettari, di cui alla DGR 731/2007 per beni e servizi relativi a prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera non inclusi nel tariffario, si riconoscono gli importi dei rimborsi rideterminati con la DGRM 1064/2014, dalla DGRM 1668/2019 e confermati dalla DGRM 4/2024, di seguito riportati:

- **Extra ospedaliero intensivo € 15,68 a gg. di degenza.**

ART. 2

Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione su ricettario del SSN da parte del medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o Medico Specialista di struttura pubblica.

L'ammissione avviene **su parere favorevole dell'Unità Valutativa operante nel Distretto**. Le parti si danno e prendono reciprocamente atto dell'avvenuta adozione della determina ASTAN n. 342/2024 ad oggetto "Approvazione dei criteri per la verifica dell'appropriatezza dei trattamenti riabilitativi erogati dalle strutture pubblicate e private accreditate di riabilitazione firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR nn.1168/2019 - 1596/2021 – 04/2024".

ART. 3

Controlli

Per quanto attiene l'appropriatezza in regime di ricovero la Struttura Villa Adria, in modo analogo alle strutture pubbliche, si impegna al rispetto delle regole di cui ai Decreti n.20 del 27/09/2021, n.6 del 20/02/2020, n. 13/RAO del 06/05/2019, n.28/RAO del 21/09/2018, n.08/RAO del 05/04/2016, n. 12/RAO del 28/04/2016, n.20/RAO del 26/07/2016, ed alle DDGR n. 952/2019, n. 1489/2019 e n. 448/2023 ed accetta conseguentemente gli eventuali abbattimenti tariffari nel caso in cui i CVPS aziendali AST ANCONA G.L.ASUR/AV2 rilevino il non rispetto delle modalità di ricovero e durata dello stesso.

Eventuali controdeduzioni da parte della Struttura verranno gestite secondo le modalità fissate nei predetti decreti.

Villa Adria terrà costantemente aggiornate e conserverà le cartelle cliniche personali degli utenti relative ad ogni ricovero, corredate della relativa documentazione amministrativa, nel rispetto delle norme in materia.

L'AST ANCONA G.L. ASUR/AV2 potrà effettuare presso la struttura Villa Adria, a sua discrezione, nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare l'appropriatezza delle prestazioni erogate, la corretta applicazione del presente Accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

Le funzioni di verifica e controllo sull'appropriatezza delle prestazioni erogate avviene secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni amministrative vigenti come di seguito richiamati:

Determina DAV2 n. 86 del 23/01/2012;

Comunicazione prot. 39674 del 09/03/2018;

Determina del DG Asur n. 405 del 11/07/2018 successivamente integrata con Determina DG/ASUR 774 del 31/12/2020;

Determina Direttore AV2 n. 1752 del 08/09/2021;

Determina Direttore AV2 n. 1940 del 16/11/2022;

La gestione dell'attività sanitaria e amministrativa è completamente demandata a Villa Adria

ART. 4

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'accordo ARIS recepito con DGR n. 4 del 05/01/2024 prevede che per l'anno 2022 alle singole strutture private accreditate firmatarie viene attribuito un budget complessivo insuperabile per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche pari agli importi economici complessivi delle fatture emesse da ogni singola struttura per prestazioni di cui alla DGR 1668/2019 iscritte nel bilancio d'esercizio 2022 dall'AST di Ancona da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, al netto delle note di credito emesse e iscritte anch'esse nel bilancio d'esercizio 2022 dell'azienda.

L'AST Ancona G.L. riconosce a Villa Adria per l'anno 2022 gli importi economici come di seguito distinte per tipologia di assistenza:

KOS Care VILLA ADRIA ANNO 2022	Tetto anno 2022 (DGRM 4/2024)	Tetto/Fatturato riconosciuto ex DGRM 4/2024
Ospedaliera		
TOTALE	4.731.085,00	3.178.455,98
Residenziale		
TOTALE	3.108.068,00	3.872.997,44
Diurno amb e domiciliare		
TOTALE	558.001,00	1.344.915,80
RIMBORSI FORFETTARI come da fatturato	185.321,92	185.321,92
TOTALE REGIONE 2022	8.582.475,92	8.581.691,14
mobilità attiva cod. 56	396.000,00	363.122,00
mobilità attiva cod. 75 fuori tetto	0,00	215.260,00
TOTALI MOBILITA' ATTIVA 2022		578.382,00

Kos Care per la struttura Villa Adria dichiara di accettare il suddetto riconoscimento economico ad esaustivo soddisfacimento di qualsiasi spettanza con riferimento all'anno 2022 ed inoltre dichiara di non avere più nulla a pretendere per le annualità pregresse al 2022 accettando di emettere le note di credito come da prospetto allegato a definitiva chiusura di tutti i rapporti economici fino al 31/12/2022 (Allegato n. 1).

ART. 5

Sistema Tariffario

Le tariffe per l'attività di riabilitazione ospedaliera, extra-ospedaliera, ambulatoriale e domiciliare restano quelle già definite nella DGR 1668/2019 (tabella n. 5, pag. 13), alle quali si fa integralmente rinvio e confermate dalla DGR 4/2024

Riabilitazione Ospedaliera **cod 75-56**

(cod 75) Riab. Intens. Neurologica	Tariffa ex DGR 1668/2019 – DGR 4/2024 Euro 470,00
(cod.56) Sistema ortopedico	Tariffa ex DGR 1668/2019 – DGR 4/2024 Euro 246,89
(cod 56) Sistema Nervoso	Tariffa ex DGR 1668/2019 – DGR 4/2024 Euro 312,68

Riabilitazione extra ospedaliera

.Codice ORPS	Area e livello	Regime	n. posti convenzionati	Tariffa totale
601938	<i>Area Sanitaria Extra Ospedaliera</i> Livello Intensivo	<i>Residenziale</i> <i>PRF1-RD1.1</i>	20	€ 271,39
603824	<i>Area Sanitaria Extra Ospedaliera</i> Livello Intensivo	<i>Residenziale</i> <i>PRF4-RD1.4</i>	10	€ 292,94

Riabilitazione ambulatoriale e domiciliare

CODICE	DESCRIZIONE	tariffa
<i>CODICE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>TARIFFA</i>
93.20.1	<i>prestazioni ambulatoriali individuali</i>	€ 51,60
93.20.3	<i>prestazioni ambulatoriali individuali(eta' evolutiva)</i>	€ 54,70
93.21.1	<i>prestazioni domiciliari</i>	€ 66,40

Si prevede il mantenimento dei posti letto occupati in seguito ad assenza temporanea dei pazienti in regime di degenza extra-ospedaliera: il posto può essere mantenuto per un massimo di 60 gg. di assenza nell'anno per ricovero ospedaliero o in RSA, per i quali il SSR riconosce il 50% della tariffa.

ART. 6 Compensazione

Per l'anno 2022 la compensazione segue i criteri indicati dalla DGR n. 1668/2019: “*Nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun setting assistenziale e nei limiti del 15%, potranno essere effettuate redistribuzioni di risorse tra le attività anche di differente livello assistenziale, previa intesa con ASUR/ Area Vasta. La redistribuzione, oltre che all'interno della singola struttura, potrà essere effettuata, sempre nei limiti del 15% e previa verifica da parte dell'ASUR, tra strutture diverse anche facenti capo al medesimo gruppo societario, situate nella medesima Area Vasta*”.

Non sono comunque consentite ulteriori compensazioni rispetto a quelle già autorizzate dall'Area Vasta o dall'attuale AST di Ancona da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR.

ART. 7 Appropriatezza

L'attività riabilitativa territoriale deve svolgersi in modalità integrata con le strutture della rete della riabilitazione al fine di garantire la continuità del percorso di presa in carico del paziente, secondo quanto previsto dall'art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017.

Per il miglioramento dell'appropriatezza delle prestazioni riabilitative erogate in ambito territoriale attraverso la garanzia del rispetto dei criteri previsti dall'Accordo Stato Regioni “Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione” (Rep. Atti n. 124/CSR del

4/8/2021), recepito con DGR n. 56 del 31/01/2022, ci si atterrà a quanto stabilito nella richiamata deliberazione.

ART. 8

Contabilizzazione

La Struttura si impegna ad inviare mensilmente all'AST AN G.L. la contabilità mensile.

Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale elettronica;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate;
- c) dalla ricevuta GAF per il File C.

A fine anno devono essere prodotti i flussi di relativa competenza oltre il flusso informativo delle SDO.

La liquidazione e il pagamento delle fatture in formato elettronico saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro sessanta giorni (60 gg.) dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del budget complessivo di struttura maturato al momento della liquidazione, sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto sul budget annuale accordato. In caso contrario si pagherà la fattura per intero.

I pagamenti mensili devono considerarsi a titolo di acconto e salvo conguaglio subordinatamente all'esito dei controlli in ordine all'appropriatezza della prestazione erogata, per l'attività ospedaliera svolta dal CVPS, e al completo assolvimento dell'obbligo informativo, si cui all'art. 10 che segue.

ART. 9

Obbligo di leale cooperazione - Flussi informativi

Le strutture private accreditate aderenti all'ARIS MARCHE si obbligano ad agire in ogni fase del rapporto contrattuale secondo uno spirito di leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo.

Le strutture private sono tenute al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e Finanza e di AGENAS. Al riguardo, dovranno compilare le tabelle di cui Conto Annuale (Titolo V del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165), in particolare le tabelle 1A bis, 1C bis e 1F bis. Inoltre dovranno adempiere agli obblighi contenuti nel provvedimento D.M. 22 aprile 2014 "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate" nonché ai debiti informativi relativi alle prestazioni erogate (File R e File C) tramite trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS).

Tenuto conto che l'osservanza dei suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte dell'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria della ASUR, per l'anno 2022, del corretto invio all'ARS dei flussi informativi dovuti, come sopra descritto.

Il mancato invio e/o il parziale/inesatto invio dei suddetti dati entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, comporterà la sospensione dei pagamenti; l'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, assegnerà un termine

massimo di 15 giorni per sanare l'inadempimento, decorsi inutilmente i quali procederà alla risoluzione del contratto stesso.

Le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa si impegnano inoltre a fornire la piena collaborazione nelle attività finalizzate all'attuazione della fase di test del nuovo sistema informativo di riabilitazione territoriale.

L'inadempienza agli obblighi informativi viene riconosciuto dalle Parti "grave" e rappresenterà un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla struttura privata accreditata non solo con riferimento alle convenzioni in essere ma anche ai fini della stipula degli eventuali successivi accordi contrattuali.

Sempre nello spirito di leale collaborazione, le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa, consapevoli dell'importanza dell'adempimento agli obblighi informativi e comunicativi relativamente ai flussi sanitari regionali nella rete della riabilitazione, si impegnano, nel pubblico interesse, al rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 22, del Patto per la Salute 2014-2016 ed approvato dalla Cabina di Regia del NSIS ed a rendere disponibili informazioni puntuali ed omogenee sui pazienti assistiti dai servizi territoriali in regime domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale, sul loro bisogno riabilitativo all'inizio del trattamento ed in occasione delle rivalutazioni periodiche, sulle prestazioni erogate.

Le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa si impegnano a svolgere le prestazioni sanitarie nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

ART.10 **Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST Ancona in funzione di gestione liquidatoria ASUR per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine, l'AST Ancona gestione liquidatoria ha la facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

ART.11 **Protezione dei dati personali**

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST Ancona GL è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e ai mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 12

Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST Ancona GL, come rappresentata ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati per l'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART 13

Efficacia e disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo ha validità dal 01/01/2022 al 31/12/2022 e definisce i rapporti economici per gli anni pregressi.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa in materia, nazionale e regionale.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell'AST AN gestione liquidatoria ASUR diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dello stesso con determina del Direttore Generale AST Ancona in funzione di Commissario Liquidatore ASUR.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 della L.R. n. 21/2016.

Il presente accordo si adeguerà automaticamente ad eventuali interventi normativi e/o amministrativi, sia nazionali che regionali, che dovessero intervenire nella materia successivamente alla sottoscrizione dell'accordo medesimo, ovvero siano intervenuti nelle more, a modifica delle normative richiamate nell'atto.

Lì

Il Direttore Generale AST Ancona in funzione di
Commissario Liquidatore ASUR o delegato
Dott. Giovanni Stroppa

Per KOS Care s.r.l.
Il Legale Rappresentante p.t.

Allegato n. 1

Struttura	anno	NC richieste
VILLA ADRIA codice fornitore 332	2004	5.088,00
	2013	147.495,52
	2014	18.605,00
		5.511,39
	2015	6.172,25
	2016	24.242,70
		89.582,50
	2017	149.200,72
	2018	78.358,28
		320.413,71
	2020	6.636,39
	2021	30.206,64
	2022	276.752,84
	Totale NC	1.158.265,94

ACCORDO CONTRATTUALE CON LA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE “RESIDENZA DEL CONERO”, CON SEDE A TORRETTE DI ANCONA - ANNO 2022.

TRA

L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE ANCONA, Gestione Liquidatoria ASUR Marche ai sensi dell'art. 42 LR 19/2022 (d'ora in poi denominata “AST Ancona G.L.”), nella persona del Dott. Giovanni Stroppa, Direttore Generale AST Ancona in funzione di Commissario Liquidatore ASUR Marche o delegato.

E

La Società KOS CARE – P.I. 01148190547 – con sede in Milano, Via Durini, 9 – in persona del Legale Rappresentante p.t. _____ per la Struttura denominata “RESIDENZA DEL CONERO” (successivamente citata Struttura), con sede in Torrette di Ancona – Via Flaminia Km.293 n. 326/A _____

per la stipula del seguente Accordo contrattuale da valere per l'anno 2022

PREMESSO

- che la Struttura “RSA Residenza del Conero” ex Anni Azzurri del Conero è presente sul territorio della ex Area Vasta 2 di Ancona con ubicazione in Torrette di Ancona – Via Flaminia Km.293 n. 326/A – identificata attraverso il codice **ORPS 600353**;
- che la Struttura “RSA Residenza del Conero” ex Anni Azzurri del Conero è stata fusa per incorporazione dal 01/07/2017 nella Società Istituto di Riabilitazione Santo Stefano la quale, successivamente all'operazione di fusione, ha cambiato la sua denominazione sociale in KOS Care S.r.l. con sede legale in via Durini, 9 Milano - P.I. 01148190547 (vds. comunicazione Kos Care al prot. 112802 dell'11/07/2017/ASURAV2/AFFGEN);
- che la Struttura Sanitaria è accreditata senza prescrizioni con Decreto n.169/AIR del 12.05.2011 del Dirigente della P.F. Accr. per l'erogazione di prestazioni di residenza sanitaria assistenziale in regime residenziale con una dotazione di n. 84 posti letto, classe 5; in sede di rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale è stata accreditata senza prescrizioni con Decreto n. 170 P.F. AccREDITamenti del 28/06/2017 per l'erogazione di prestazioni di residenze sanitarie assistenziali in regime residenziale con una dotazione di n.64 posti letto - situata in via Flaminia n. 326/a - Comune di Ancona – rinnovo – codice ORPS 600353
- che la struttura, avendo temporaneamente trasferito per ristrutturazione n. 20 p.l. di RSA presso la Struttura “Licio Visintini” - situata in via Flaminia n. 362 di Falconara M.ma, con Decreto PF accREDITamenti n. 81 del 13/03/2017 ne ha conseguito l'accREDITAMENTO istituzionale;
- che la Struttura, ultimati i lavori di ristrutturazione, ha di nuovo trasferito i n. 20 p.l. presso la Struttura di via Flaminia n. 326/a, per cui, per l'unica struttura cod. ORPS 600353 con Decreto 142 PFACCR. del 08/05/2019 ha ottenuto l'accREDITAMENTO per l'erogazione di Prestazioni di Residenze Sanitarie Assistenziali in Regime Residenziale per 20 pl e con successivo Decreto n. 38 PFAUT. del 23/11/20 è stato rinnovato l'accREDITAMENTO per 64 posti letto;
- che a partire dall'anno 2002 intercorre un rapporto contrattuale tra questa ASUR, già Zona Territoriale n. 7 e la Struttura Anni Azzurri del Conero per l'acquisto di prestazioni di Residenza Sanitaria Assistenziale *ratione temporis* recepito con i seguenti atti:
Det. Direttore di Zona T. di Ancona 381 del 29/12/2005;
Det DG/ASUR 38 del 16/01/2008,
Det.DG/ASUR 776 del 9/10/2008;
Det DG/ASUR 249 del 23/03/2009;
Det Dir Gen 753 del 20/08/2009
Det ASUR/DG 141 del 12/02/2013
Det ASUR/DG 709 del 19/09/2013
Det ASUR/DG 249 del 26/04/2017 anni 2014-2016
Det ASUR/DG 236 del 23/04/2019 anni 2017-2018

Det.ASUR/DG 365 del 13/07/2021 anni 2019-2020-2021.

- che tali atti hanno previsto l'utilizzo della Struttura, non solo per assistiti con problematiche di residenza sanitaria anziani/dementi, ma anche per assistiti con disabilità psichica ex DGRM 2569 del 13/10/1997 e DGRM 2200/2000 punto 7.4 e s.m.i. secondo cui *“le risposte ai bisogni sanitari e sociali dei soggetti con problemi psichiatrici più o meno gravi possono essere assicurate presso strutture sanitarie quale le RSA e presso strutture socio-assistenzialicon accesso riservato in via prioritaria ai soggetti malati di mente già assistiti presso gli Ospedali Psichiatrici (CRAS), quindi anche ai nuovi soggetti con disturbo mentale stabilizzato e comunque bisognosi di assistenza sanitaria”*;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prestazioni di Residenza Sanitaria Assistenziale per conto del Servizio Sanitario Nazionale ed in particolare delle DDGRM 2569/97, 2200/2000, 1331/2014 e 1588/2017;

CONSIDERATO INOLTRE

- che il punto 4 della DGRM 1331/2014, titolato Area Salute Mentale, prevede *“che per i moduli assistenziali per pazienti psichiatrici storicamente attivati in strutture residenziali sanitari e socio-assistenziali in virtù della DGR n. 2569 del 13/10/1997 e del punto 7.4 del Manuale dei Requisiti di Autorizzazione di cui alla L.R. n. 20/2000, venga attivato un nuovo percorso di autorizzazione ed accreditamento, da concludersi entro il 31/12/2016, finalizzato alla conversione definitiva di tali moduli per assistenza psichiatrica. Il relativo livello di intensità assistenziale (SRP1 – SRP2 – SRP3) sarà individuato sulla base del livello di gravità clinica dei pazienti inseriti attraverso la valutazione dei DSM che hanno in carico tali pazienti”*;
- che la DGR 1588/2017 ha previsto che
 - “1. nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento di cui all'art.3, co. 1, letto b) della L. R. 21/2016, relativi alle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree Sanitaria Extraospedaliera e Socio-Sanitaria; di prorogare gli accordi presenti negli allegati A, B e C della dgr 1331/2014;
 2. avviare un percorso concertato di rivisitazione degli accordi solo a seguito della ridefinizione e pubblicazione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali, tecnologici e impiantistici presenti nei manuali di cui al punto 1”
- che il Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche, con nota prot. 56740/GRM/SAS del 27/01/2015 ad oggetto “Indicazioni operative Area Salute Mentale”, ha diramato indicazioni per la gestione degli inserimenti di pazienti psichiatrici in strutture residenziali per non autosufficienti in virtù della DGRM 2569/1997 e del punto 7.4 del Manuale dei requisiti di autorizzazione di cui alla L.R. 20/2000 (DGRM 2002/2000 s.m.i.), stabilendo che nelle more del percorso di riclassificazione e accreditamento di tali strutture, continuano ad applicarsi le condizioni tariffarie già previste;
- che pertanto nelle more del completamento del processo di conversione della Struttura Anni Azzurri e nelle more, inoltre, della nuova definizione del fabbisogno sanitario da parte della Giunta Regionale, la modalità di utilizzo della Struttura medesima per i vari moduli assistenziali ed i relativi posti letto, si conforma ai precedenti Accordi Contrattuali ed alle esigenze assistenziali di volta in volta valutate dalle competenti Unità Multidisciplinari, senza che ciò dia luogo ad alcuna forma di storicizzazione del rapporto contrattuale.

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Le prestazioni residenziali oggetto dell'accordo sono costituite da un complesso integrato di interventi, procedure e attività sanitarie e socio-sanitarie erogate a soggetti non autosufficienti, non assistibili a

domicilio, ospiti all'interno di idonei "nuclei" accreditati per la specifica funzione. La prestazione non si configura come un singolo atto assistenziale, ma come il complesso di prestazioni di carattere sanitario, tutelare e alberghiero erogate nell'arco delle 24 ore.

L'offerta assistenziale riconducibile, sulla base dei livelli di cui all'allegato C alla DGRM 1331/2014, al codice cure residenziale estensive R2.2 e cure residenziali estensive R2D, è rivolta a pazienti con patologie psichiche, sensoriali o miste in condizioni di stabilità e/o relativa stabilizzazione delle condizioni cliniche non assistibili a domicilio, che necessitano di un livello elevato di assistenza tutelare ed alberghiera, ritenuti gestibili nella RSA a giudizio della UVD-UVI-UVIA.

L'offerta assistenziale è rivolta inoltre a pazienti psichiatrici inviati dai competenti Dipartimenti di Salute Mentale in virtù della D.G.R.M. 2569/97 e del punto 7.4 del Manuale dei Requisiti di Autorizzazione di cui alla L.R. 20/2000 (DGRM 2200/2000 e s.m.i.).

Per le problematiche riferibili a quadri di demenza senile e/o di disabilità psichica:

- a) soggetti con quadri di demenza senile tipo "Alzheimer" o esiti stabilizzati di vasculopatie cerebrali, anche ad alto carico assistenziale, per i quali non è richiesto un trattamento riabilitativo di tipo intensivo o estensivo,
- b) soggetti affetti da patologie psichiatriche croniche stabilizzate o comunque affetti da disabilità psichica per patologie neuropsichiatriche stabilizzate,
- c) altri soggetti bisognosi di assistenza residenziale ad elevata integrazione sanitaria e/o con supporto familiare necessitante di sollievo.

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'ambito territoriale dell'Area Vasta 2, nonché di pazienti residenti in altre Aree Vaste le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dall'Area Vasta 2 sede della struttura, in regime di mobilità sanitaria intra-regionale.

RSA Anziani/Demenze R2.2/R2D p.l. n° 82

tra i quali rientrano i posti letto occupati da psichici/ex OP ad esaurimento: psichici n. 7 - ex OP n. 3.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'attività svolta dalla Struttura per pazienti affetti da disabilità psichica residua, ivi inseriti in virtù della DGRM 2569/97, si connota come attività ad esaurimento e che pertanto alla graduale riduzione della stessa corrisponderà un pari incremento di prestazioni residenziali estensive RSA/RSA Demenze, fermo restando il tetto di spesa complessivamente assegnato alla stessa e il rispetto dei n. 82 posti letto in convenzione.

Nel caso la struttura eroghi prestazioni anche a pazienti residenti in altre regioni d'Italia, fermo restando il rispetto della capacità ricettiva complessiva, le stesse saranno fatturate direttamente alle Aziende Sanitarie di provenienza.

Art. 2

Requisiti e modalità di accesso

RSA Anziani – Demenze R2.2/R2D

I percorsi che consentono l'accesso alle prestazioni RSA Anziani e dementi debbono prevedere la provenienza del paziente da:

- dimissione ospedaliera, da reparti per acuti da riabilitazione o lungodegenza
- dimissioni da strutture residenziali accreditate
- domicilio, nei casi in cui le condizioni socio-ambientali-familiari e sanitarie sono tali da non renderne possibile la cura e la permanenza.

L'ammissione e la prosecuzione alle prestazioni avverranno con la verifica dell'effettiva appropriatezza, sulla base di criteri di valutazione multidimensionale dei bisogni dell'utente, da parte della Unità Valutativa Integrata (UVI-UVIA) del Distretto e dal Dipartimento di Salute Mentale per i pazienti psichiatrici, secondo specifici casi.

Le prestazioni di RSA erogate ad anziani sono destinate, in via prioritaria, ad assistiti residenti nella ex Area Vasta 2.

Assistiti di altre ex Aree Vaste possono accedere a tali prestazioni su richiesta e valutazione dei rispettivi Distretti sanitari nel rispetto dei medesimi percorsi e standard assistenziali, fermo restando che i rapporti economici saranno invece definiti direttamente con l'Area Vasta inviante.

Nel caso la struttura eroghi prestazioni anche a pazienti residenti in altre regioni d'Italia nel rispetto della capacità ricettiva complessiva, le stesse saranno fatturate direttamente alle Aziende Sanitarie di provenienza.

Art. 3

Requisiti e standard assistenziali

R.S.A. (R2.2)

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni sanitarie e socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di autorizzazione ed accreditamento adottati dalla Regione Marche e vigenti nella durata del presente accordo, in particolare, il Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n. 1 e smi, DGRM 2200/2000, DGRM n. 1011/13 e smi e DGRM n. 1331/14:

RSA Anziani R2.2

- Assistenza medica 100 min/die ogni 20 p.l. (L'assistenza medica è riferita all'impegno di coordinamento delle attività sanitarie e igienico organizzative. Essa è aggiuntiva all'attività svolta dal Medico di Assistenza Primaria (MMG) a cui l'assistito è in carico)
- Assistenza globale: almeno 140 min/die/utente di cui :
 - Assistenza infermieristica 45 min/die/utente (con presenza in struttura H24)
 - OSS 85 min/die/utente (con presenza in struttura H24)
 - Personale riabilitativo (fisioterapista) 10 min/die/utente

RSA Dementi R2D

- Assistenza medica/psicologica 100 min/die ogni 20 p.l. (l'assistenza medica è riferita all'impegno di coordinamento delle attività sanitarie e igienico organizzative. Essa è aggiuntiva all'attività svolta dal Medico di Assistenza Primaria (MMG) a cui l'assistito è in carico). La quota di assistenza psicologica sarà dimensionata in funzione delle esigenze assistenziali.
- Assistenza globale: almeno 150 min/die/utente di cui :
 - Assistenza infermieristica 40 min/die/utente (con presenza in struttura H12)
 - OSS 100 min/die/utente (con presenza in struttura H24)
 - Personale riabilitativo (educatore/fisioterapista) 10 min/die/utente e/o attività di animazione: 13 minuti al giorno per utente.

ART.4

Documentazione e Controlli sull'appropriatezza

L'AST Ancona G.L. ASUR/Area Vasta n. 2 si riserva di effettuare presso la struttura, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare l'appropriatezza delle prestazioni erogate, la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto.

Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto del contenzioso.

Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie controdeduzioni all'Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le controdeduzioni inviate oltre i termini predetti.

Art. 5

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

La AST di Ancona G.L. ASUR/AV2 e la Struttura “Residenza del Conero” prendono reciprocamente atto e si riportano a quanto previsto in materia di Prestazioni di Residenza Sanitaria dalle deliberazioni e disposizioni Regionali che seguono:

- DGRM 2569 del 13/10/1997 recante “Linee di indirizzo per l’assistenza integrata sociale e sanitaria in soggetti malati mentali”;
- DGRM 1331/2014 recante “Accordo Tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – Modifica della DGRM 1011/2013”;
- Nota Servizio Sanità Regione Marche prot.56740 del 27/01/2015 recante ad oggetto. “DGRM 1331/14 indicazioni operative Area Salute Mentale”;
- Nota della Direzione Generale ASUR prot.n. 28029 del 29/09/2016 ASUR/DG.

La AST di Ancona G.L. ASUR/AV2 tenuto conto di quanto al precedente comma riconosce per l’anno 2022 un tetto omnicomprendente ed insuperabile di spesa per l’acquisto di prestazioni di RSA da parte della Struttura “Residenza del Conero” ex Anni Azzurri del Conero come di seguito determinato

posti letto convenzionati - ORPS 600353	Tetto di spesa anno 2022 (Pari al tetto di spesa stabilito con det. DG/ASUR 365/2019) Tetto storico nota prot.28029/ASUR/DG del 29/09/2016
n. 82 posti letto RSA	€ 2.750.094,09
Anziani Dementi R2D	TARIFFA sanitaria (ex DGRM 1331/2014) € 85,50 **
Anziani R2.2	TARIFFA sanitaria (ex DGRM 1331/2014) € 80,50 **
Pazienti ex OP (Ospedale Psichiatrico)	Quota sanitaria € 122,08* *L’assistito versa all’AST Ancona G.L. ASUR/AV2 un importo mensile di € 525,17 pari all’indennità di accompagnamento
Pazienti psichiatrici cronici o/e stabilizzati	Quota sanitaria € 93,04

**Dimissioni protette: nei primi 60 gg. di permanenza nella struttura la copertura della retta alberghiera, pari ad € 42,50, sarà a carico del SSR nei limiti sopraindicati ed il relativo costo è ricompreso nel tetto di spesa omnicomprendente come sotto indicato. Superati i 60 gg. di permanenza spetta al cittadino o al comune di residenza il versamento della quota alberghiera medesima (vds. DGRM 704/2006 Allegato B).

L’utilizzo dei posti letto in convenzione (82 p.l.) per livello assistenziale R2D/R2.2 nonché per i pazienti psichiatrici (ad esaurimento) tiene conto del fabbisogno risultato delle valutazioni delle competenti UVI-UVIA e DSM, e comunque, nelle more del completamento del percorso di riconversione e ridefinizione classificatoria della struttura e della rivisitazione degli accordi a seguito della ridefinizione e pubblicazione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali, tecnologici e impiantistici presenti nei manuali di accreditamento come previsto con DGR 1588/2017, non costituisce un elemento storicizzabile ma oggetto di nuova valutazione per il successivo rinnovo del rapporto contrattuale.

Art. 6 Farmaci e ausili

Le parti prendono reciprocamente atto e fanno integralmente rinvio a quanto disposto dalla determina DG/ASUR n. 507/2017 “procedura fornitura farmaci, presidi e materiale sanitario alle Residenze Sanitarie assistenziali, alle Residenze Sanitarie assistenziali demenze, alle Residenze Protette per Anziani ed alle Residenze Protette Demenze convenzionate con AST Ancona G.L. ASUR/AV2” e si impegnano ad attenersi al protocollo operativo dettagliato nell’allegato A alla suddetta determina.

Art. 7

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera. In caso di assenza volontaria, debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 15 giorni complessivi nell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, l'AST Ancona G.L. ASUR/AV2 Ancona corrisponderà alla struttura il 50% della quota a proprio carico della retta di degenza, ai sensi dell'art.19 della DGRM 704/2006.

ART. 8

Contabilizzazione

La Struttura si impegna ad inviare mensilmente all'AST Ancona G.L. ASUR/Area Vasta 2 - la contabilità mensile, in formato elettronico come previsto dall'art. 1, commi 209-214 della legge 244 del 24 dicembre 2007. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale,
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate.

A fine anno devono essere prodotti i flussi di relativa competenza.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuati entro 60 giorni dalla loro ricezione, previo controllo sanitario e contabile, nella misura di 1/12 del budget complessivo maturato al momento della liquidazione, sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a) b) ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito di confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini previsti.

ART. 9

Obbligo di leale cooperazione - Flussi informativi

Le strutture private sono tenute al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e Finanza. Al riguardo, dovranno compilare le tabelle di cui Conto Annuale (Titolo V del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165), in particolare le tabelle I A bis, I C bis e I F bis. Inoltre dovranno adempiere agli obblighi contenuti nel provvedimento D.M. 22 aprile 2014 "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate" nonché ai debiti informativi relativi alle prestazioni erogate (File R) tramite trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS).

Tenuto conto che l'osservanza ai suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte di AST AN - G.L., del corretto invio all'ARS del flusso informativo. Il mancato invio e/o il parziale/inesatto invio dei suddetti dati entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, comporterà la sospensione dei pagamenti; l'ASUR assegnerà un termine massimo di 15 giorni per sanare l'inadempimento, decorsi inutilmente i quali procederà alla risoluzione del contratto stesso.

Comunque l'inadempimento agli obblighi informativi viene riconosciuta dalle Parti "grave" e rappresenterà un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla Struttura Privata Accreditata non solo con riferimento alle convenzioni in essere ma anche ai fini della stipula dei successivi ed eventuali successivi accordi contrattuali.

ART. 10

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine concesso, l'Area Vasta n. 2 ha la facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

ART. 11

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all’altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”) per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all’esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l’informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell’ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l’esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell’impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l’ASUR Marche è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l’impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell’art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 12

Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l’oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell’impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso AST ANCONA – G.L. come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all’esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l’adeguatezza delle misure adottate. L’impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l’impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell’atto di nomina.

ART. 13

Efficacia e disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo ha validità dal 01/01/2022 al 31/12/2022.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa in materia, nazionale e regionale.

Il presente “contratto” sarà registrato solamente in caso d’uso, a cura dell’AST Ancona G.L. ASUR/AV2, secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della KOS Care.

La sottoscrizione dell’accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell’AST ANCONA G.L. ASUR/AV2 diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all’approvazione dello stesso con determina del Direttore Generale AST ANCONA in funzione di Commissario Liquidatore ASUR Marche.

Le azioni di committenza definite nell’accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art 23 della L.R. n. 20/2000 e dall’art. 20 della L.R. n. 21/2016.

Il presente accordo si adeguerà automaticamente ad eventuali interventi normativi e/o amministrativi, sia nazionali che regionali, che dovessero intervenire nella materia successivamente alla sottoscrizione dell’accordo medesimo, ovvero siano intervenuti nelle more, a modifica delle normative richiamate nell’atto.

Lì,

Il Direttore Generale AST Ancona
in funzione di Commissario Liquidatore
ASUR Marche o delegato
Dott. Giovanni Stroppa

Per Residenza del Conero
Il Legale Rappresentante p.t.

ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'AST DI ANCONA G.L ASUR MARCHE, AREA VASTA 2 E KOS CARE S.r.l., PER LA STRUTTURA SANITARIA "CAR FABRIANO" PER L'ANNO 2022 E DEFINIZIONE RAPPORTI ECONOMICI ANNI PREGRESSI.

TRA

L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE ANCONA, Gestione Liquidatoria ASUR Marche ai sensi dell'art. 42 LR 19/2022 (d'ora in poi denominata "AST Ancona G.L."), nella persona del Dott. Giovanni Stroppa, Direttore Generale AST Ancona in funzione di Commissario Liquidatore ASUR Marche, o delegato

E

la società KOS CARE S.r.l. con sede in Milano alla via Durini n. 9 CF: 01148190547 in persona del Legale Rappresentante p.t. _____ quale ente titolare e gestore del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione "CAR FABRIANO", con sede in Via Don Minzoni n. 98, Fabriano

per la stipula del seguente Accordo per l'anno 2022 e definizione dei rapporti economici degli anni pregressi.

Premesso:

- che il Centro Ambulatoriale di riabilitazione ubicato in Fabriano alla via Don Minzoni n° 98, risulta accreditato con Decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti, n. 303/ACR del 16/10/2018, ad oggetto "L.R. N. 21/2016 E SS. MM. II., D.G.R. 47/2018 – RINNOVO ACCREDITAMENTO DELLA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA "CENTRO AMBULATORIALE DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO" - PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE E DI RIABILITAZIONE IN REGIME AMBULATORIALE - SITUATA IN DON MINZONI N. 98 – FABRIANO (AN)";

che le parti hanno preso atto:

- della DGRM 1450 del 30/09/2024 "L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1411/2023";
- della L. 193/2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023) che proroga non oltre il 31/12/2026 le disposizioni in materia accreditamento e accordi contrattuali con il SSN ed i relativi termini applicativi del cd. Decreto "concorrenza"
- del D.L. 202 del 27/12/2024 (cd. Decreto Milleproroghe) in forza del quale il termine per l'adeguamento delle Regioni al DMS "concorrenza" è prorogato al 31/12/2025
- della automatica proroga al 31/12/2025 del termine di cui alla DGRM 1450/2024, per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio secondo i vigenti manuali di autorizzazione
- che la nota Regione Marche prot. 748 del 03/01/2025 "DGR 1450/2024 - Proroga del termine per la presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali pubbliche e private", specifica che tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie che vogliano avere un accordo contrattuale con il SSR tramite le AA.SS.TT. di riferimento, devono obbligatoriamente essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP, alla richiesta di autorizzazione all'esercizio
- che l'art. 32 della L. 27/12/97 n. 449 prevede che le Regioni individuino preventivamente il limite massimo di spesa sostenibile a carico del Fondo Sanitario da destinare alle strutture private accreditate che erogano prestazioni sanitarie;
- che simile determinazione ha valore autoritativo e vincolante in funzione della necessità di garantire una corretta gestione delle risorse economiche, nonché lo svolgimento delle attività dei soggetti operanti nel settore, nell'ambito di un'effettiva programmazione;
- che l'art. 8 bis, comma 2 del D. Lgs 229, 19/06/1999 stabilisce che i cittadini esercitano la libera scelta dei luoghi di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, ed al successivo comma 3 stabilisce che l'esercizio delle attività sanitarie a nome e per conto del SSN è subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies;
- che l'art. 20, comma 1, L.R. 21/2016 stabilisce che "La Regione e gli enti del SSR definiscono accordi con le strutture pubbliche e stipulano contratti con i soggetti privati accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale. In particolare, la Regione può stipulare accordi a

- livello regionale con le organizzazioni rappresentative dei soggetti accreditati e gli enti del SSR stipulano gli accordi con i singoli soggetti privati accreditati per la fornitura di prestazioni”;
- che gli accordi tra la Regione Marche e le strutture di riabilitazione accreditate per l’acquisto di prestazioni di riabilitazione, recepiti con DGRM, forniscono certezza dei criteri e omogeneità di comportamenti in tutta la regione nei rapporti con il privato accreditato. Di seguito le ultime DGR in materia:
 - DGRM 1438 del 23/11/2016 “Strutture private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche. Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018”;
 - DGRM 1668 del 30/12/2019 “Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e l’ARIS Marche per gli anni 2019-2020-2021”
 - DGRM 1264 del 05/08/2020 “Emergenza Covid-19 – approvazione dello schema di accordo-quadro temporaneo, dal 01.06.2020 al 31.12.2020, con l’associazione religiosa istituti socio-sanitari (A.R.I.S.) – delegazione regionale Marche - limitatamente alle tariffe per le prestazioni riabilitative in regime semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare di cui alla tabella B, contenuta nella DGR n. 1668/2019”
 - DGRM n. 4 del 05/01/2024 ad oggetto “Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023”
 - che con il presente atto si intende regolare il convenzionamento per l’anno 2022 da parte dell’AST Ancona, quale Funzione di Gestione Liquidatoria ASUR Marche, in attuazione dell’accordo quadro recepito con DGRM 4/2024, tenuto conto delle risorse complessivamente assegnate, alla luce delle effettive esigenze espresse dal territorio in coerenza con la programmazione regionale e a parità di risorse attribuite.

Che sulla base degli Accordi regionali succitati tra l’ASUR/AV2 e Buona Novella sono intercorsi negli anni gli Accordi Contrattuali recepiti con le determinazioni che di seguito si richiamano:

- Determina DG Asur 249 del 29/04/2017
- Determina DG Asur 236 del 23/04/2019
- Determina DG Asur 365 del 13/07/2021

Il presente accordo è stato redatto in conformità a tutto quanto previsto nell’Accordo regionale di cui alla citata DGRM n. 4/2024 e ad esso fa rinvio in tutte le sue parti, anche non espressamente ivi riportate.

Premesso che con la sottoscrizione del presente accordo il CAR FABRIANO si impegna:

- a rinunciare agli atti degli eventuali giudizi pendenti relativi alle materie disciplinate dalle precedenti delibere di sottoscrizione degli accordi entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con compensazione delle spese di lite, qualora non vi avesse ancora provveduto. In ipotesi di mancata rinuncia successivamente alla sottoscrizione dell’accordo la Regione Marche e l’AST si riservano la facoltà di esperire ogni azione precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale prevista;
- a non avviare nuovi contenziosi giudiziari nei confronti della Regione Marche, dell’AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell’ASUR, nonché delle singole AST, relativi o comunque connessi alle materie disciplinate nel presente accordo ed in quelli precedenti, pena la decurtazione del budget per l’anno 2022, come indicato nel presente accordo, nella esatta misura del valore del contenzioso che l’AST di Ancona dovrà accantonare al “fondo rischi”, nei confronti dei soggetti promotori del contenzioso. Tale decurtazione verrà posta in essere a decorrere dal 30° giorno successivo alla notifica dell’atto giudiziario introduttivo del contenzioso. Qualora non residui nel budget previsto per l’annualità, nella quale si manifesti detto contenzioso, importo sufficiente a soddisfare la decurtazione prevista, la stessa avverrà attraverso la riduzione corrispondente del budget dell’anno successivo;

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l’erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia riabilitativa, dai Manuali di Autorizzazione e di Accreditamento adottati dalla Regione Marche.

Le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1

Prestazioni oggetto dell’accordo

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Il CAR Fabriano eroga le prestazioni indicate di seguito in favore di pazienti residenti nell'ambito dell'Ast Ancona G.L., nonché di pazienti residenti in altre province marchigiane le cui prestazioni, a carico del SSR, vengono liquidate dall'AST Ancona G.L. nell'ambito delle risorse assegnate dalla Regione Marche:

CODICE	DESCRIZIONE	TARIFFA
93.20.1	prestazioni ambulatoriali individuali - Teleriabilitazione	€ 51,60
93.20.2	prestazioni ambulatoriali piccoli gruppi	€ 19,20
93.20.3	prestazioni ambulatoriali individuali (età evolutiva) - Teleriabilitazione	€ 54,70
93.20.4	prestazioni ambulatoriali piccoli gruppi (età evolutiva)	€ 20,40
93.21.1	prestazioni domiciliari	€ 66,40
93.21.2	prestazioni domiciliari (età evolutiva)	€ 70,40
93.21.6	extramurale individuale	€ 51,60
93.21.7	extramurale individuale (età evolutiva)	€ 54,70

Teleriabilitazione

Il 17/12/2020 la Conferenza Stato Regioni ha approvato le nuove Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina (rep. atti n. 215/CSR). A seguito del DM del 29/04/2022, adottato dalla Regione Marche con DGR n. 702 del 06/06/2022, le strutture sanitarie e sociosanitarie possono erogare interventi di teleriabilitazione, nell'ambito delle prestazioni a carico del SSN. Nelle more della definizione di uno specifico sistema di regolamentazione regionale per l'erogazione delle prestazioni riabilitative attraverso lo strumento della teleriabilitazione, per l'anno 2022 l'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, e le singole AST potranno consentire tale attività previa verifica di fattibilità e appropriatezza delle prestazioni in parola. Così come indicato nell'accordo Stato Regioni sopracitato, sul documento recante "Indicazioni nazionali per l'erogazione delle prestazioni in telemedicina", le strutture dovranno specificare nei flussi informativi e nella rendicontazione ai singoli Enti del SSR, le prestazioni erogate in teleriabilitazione, al fine di tenerne traccia e consentirne il monitoraggio ed il controllo. Le prestazioni di teleriabilitazione sono incluse nell'ambito del budget assegnato per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche, specificato al punto "azioni di committenza".

ART. 2

Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti rientranti nelle tipologie e secondo i requisiti indicati nel presente articolo, possono accedere alle strutture del Centro di Riabilitazione con il sistema di libera scelta del cittadino della sede di trattamento ai sensi del D.Lgs. 229/1999, nei limiti del budget di attività riconosciuto alla struttura per gli utenti residenti nella Regione Marche.

La prescrizione delle prestazioni, con il metodo dell'affidamento in cura, è di competenza: del Medico di Medicina Generale, del Pediatra di libera scelta o del Medico Specialista dipendente o convenzionato del Servizio Sanitario Regionale, **ovvero** deriva da un percorso assistenziale predisposto dall'Unità Valutativa Distrettuale.

Per medico specialista del S.S.R. si intende un Medico Ospedaliero o Specialista Ambulatoriale di una struttura pubblica del S.S.R., della disciplina cui è riferibile la patologia prevalente del paziente interessato, che dichiara di aver preso in cura il paziente per una o più patologie e che certifichi la "necessità di un progetto di trattamento riabilitativo complesso".

La stessa certificazione della "necessità di un trattamento riabilitativo multidisciplinare" è requisito essenziale anche per l'ammissione di pazienti con proposta di trattamento formulata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta.

L'ammissione alle prestazioni del Centro di Riabilitazione avviene sulla base di liste di attesa tenute secondo le disposizioni regionali vigenti così come applicate e comunicate dall'ex Area Vasta 2, tenendo conto comunque delle urgenze, delle priorità di trattamento e delle specificità dei casi.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Centro di Riabilitazione che cura quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- ammissione del paziente sulla base delle linee guida e dei protocolli in essere
- predisposizione del progetto e del piano individuale di trattamento
- esecuzione del progetto e del piano individuale di trattamento
- progetto per la dimissione o per la proposta di prosecuzione del trattamento
- classificazione e tariffazione delle prestazioni secondo la codifica del vigente tariffario regionale, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C)
- scheda di trattamento dal quale risulta opportunamente controfirmata dalle parti (erogatore e beneficiario, quest'ultimo se impossibilitato viene sostituito in tale incombenza da un familiare o altro incaricato) ogni singola seduta di trattamento effettuata.

Secondo quanto previsto dalla DGRM n° 1524 del 28/12/2006, dopo la presa in carico del paziente, il Centro di Riabilitazione trasmette all'azienda sanitaria di residenza dell'assistito (per quanto riguarda l'AST AN GL dell'ex ASUR AV2 al Responsabile del Distretto e all'U.O. Riabilitazione Territoriale), il piano di trattamento entro 15 gg., ad esclusione dell'età evolutiva la cui complessità richiede un periodo di elaborazione del piano non inferiore a 30 giorni. Il medesimo piano deve essere trasmesso per conoscenza al Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta del paziente ed all'AST AN GL (nel caso di pazienti provenienti da altre province marchigiane).

Il Centro di Riabilitazione, una volta portato a conclusione il progetto riabilitativo individuale predisposto al momento dell'inizio del trattamento, qualora ravvisi la necessità di ulteriore trattamento, può inoltrare al soggetto prescrittore del trattamento iniziale, per il tramite dell'assistito, richiesta di prosecuzione dello stesso, corredata di circostanziata relazione clinica e di un nuovo piano di trattamento. La prosecuzione è disposta a giudizio del soggetto prescrittore, anche previa visita del paziente, con le stesse modalità della richiesta iniziale.

Prosecuzioni di trattamento, al fine del completamento terapeutico del progetto individuale, possono essere disposte dal Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta anche nei casi in cui il prescrittore del trattamento iniziale sia stato un soggetto diverso.

Per le attività di cui sopra, il Centro di Riabilitazione osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'AST AN GL impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli.

La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Centro di Riabilitazione prima della fatturazione della prestazione.

Le parti si danno e prendono reciprocamente atto dell'avvenuta adozione della determina AST/AN n. 342/2024 ad oggetto "Approvazione dei criteri per la verifica dell'appropriatezza dei trattamenti riabilitativi erogati dalle strutture pubblicate e private accreditate di riabilitazione firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR nn.1168/2019 - 1596/2021 – 04/2024".

ART. 3 Controlli

La funzione di verifica sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'AST Ancona G.L. si riserva di effettuare presso il Centro Ambulatoriale di Fabriano, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare l'appropriatezza delle prestazioni erogate, la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

La gestione dell'attività sanitaria e amministrativa è completamente demandata al Centro Ambulatoriale di Fabriano.

ART. 4

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'accordo ARIS recepito con DGR n. 4 del 05/01/2024 prevede che per l'anno 2022 alle singole strutture private accreditate firmatarie viene attribuito un budget complessivo insuperabile per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche pari agli importi economici

complessivi delle fatture emesse da ogni singola struttura per prestazioni di cui alla DGR 1668/2019 iscritte nel bilancio d'esercizio 2022 dall'AST di Ancona da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, al netto delle note di credito emesse e iscritte anch'esse nel bilancio d'esercizio 2022 dell'azienda.

L'Ast Ancona G.L. riconosce al CAR Fabriano per l'anno 2022 il fatturato di seguito indicato:

Struttura e accreditamento	Tipologia di attività	Tetto anno 2022 (DGRM 4/2024)	Tetto/fatturato riconosciuto ex DGRM 4/2024
KOS Care - Centro Ambulatoriale di Fabriano , Decr. P.F.Accr. 303 del 16/10/2018	Riabilitazione in regime ambulatoriale – Accordo ARIS	€ 803.797,00 € 718.465,00 + € 85.332,00 risorse età evolutiva	€ 952.491,23 di cui € 85.332,00 per età evolutiva (fatturato riconosciuto in compensazione interna, vds nota prot. 3537654 del 24/04/2024)

Kos Care per CAR Fabriano dichiara di accettare il suddetto riconoscimento economico ad esaustivo soddisfacimento di qualsiasi spettanza con riferimento all'anno 2022 e dichiara di non avere più nulla a pretendere per le annualità pregresse al 2022.

L'AST di Ancona G.L. si impegna a saldare quanto ancora spettante per CAR Fabriano per l'annualità 2021, riconoscibile in compensazione AST AN GL/AV2.

CURE RIABILITATIVE AMBULATORIALI NELLA FORMA DI PRESTAZIONI INTERMEDIE

L'AST di Ancona G.L. ha la necessità di potenziare la risposta riabilitativa per i pazienti direttamente presi in carico. Non potendolo fare con le proprie risorse, ritiene di doversi riservare la possibilità di commissionare al Centro di Riabilitazione singoli piani di trattamento per i propri pazienti, come definiti dall'Unità Valutativa Distrettuale in accordo con l'U.O. Riabilitazione Territoriale del Distretto Sanitario.

Per tali necessità assistenziali, che si configurano "al limite" rispetto alla complessità e multiprofessionalità assistenziale della riabilitazione multidisciplinare di cui al documento allegato C della DGRM 1627/2005, le parti attivano le c.d. prestazioni intermedie come previsto dalla DGRM 1299/2009.

Le parti concordano che la prestazione intermedia è caratterizzata da:

- Apporto professionale specialistico limitato alla valutazione iniziale di definizione del piano di trattamento e finale di valutazione dei risultati riabilitativi
- Apporto riabilitativo per seduta di 45 minuti
- Inserimento di pazienti in post-acuzie o in età evolutiva con necessità riabilitative monopatologiche, non complicate da altri aspetti patologici correlati
- Durata dei trattamenti medio/breve
- **Le prestazioni intermedie sono erogate in forma ambulatoriale o extramurale e domiciliare – individuale normale e per età evolutiva, con tariffe ridotte del 20% rispetto a quelle previste dalla DGR 1064/14 e tuttora valide**
 - **Ambulatoriale o extramurale individuale** € 51,60 **abbattuta del 20%** **in € 41,26**
 - **Ambulatoriale o extramurale età evolutiva** € 54,70 **abbattuta del 20%** **in € 43,74**
 - **Domiciliare individuale** € 66,40 **abbattuta del 20%** **in € 53,15**
 - **Domiciliare età evolutiva** € 70,40 **abbattuta del 20%** **in € 56,34**

L'inserimento dei pazienti, nel caso di soggetti in età evolutiva o comunque non provenienti da situazioni di ricovero, è disposto dall'U.O. Riabilitazione Territoriale del Distretto di Fabriano sulla base di agende di prenotazione condivise con il Centro di Riabilitazione.

La richiesta da parte dell'U.O. Riabilitazione Territoriale del Distretto di Fabriano e la presa in carico da parte del Centro di Riabilitazione avvengono con procedure da concordarsi all'interno dei tavoli tecnici di cui sotto. Il Centro di Riabilitazione può erogare ulteriori prestazioni c.d. intermedie sia domiciliari che ambulatoriali

fino ad un massimo del 10% del volume totale di prestazioni previste decise dall'UVI del Distretto su casi selezionati e autorizzati preventivamente dall'U.O. Riabilitazione Territoriale come sopra indicato.

ART. 5

Compensazione

Per l'anno 2022 la compensazione segue i criteri indicati dalla DGR n. 1668/2019: *“Nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun setting assistenziale e nei limiti del 15%, potranno essere effettuate redistribuzioni di risorse tra le attività anche di differente livello assistenziale, previa intesa con ASUR/ Area Vasta. La redistribuzione, oltre che all'interno della singola struttura, potrà essere effettuata, sempre nei limiti del 15% e previa verifica da parte dell'ASUR, tra strutture diverse anche facenti capo al medesimo gruppo societario, situate nella medesima Area Vasta”*.

Non sono comunque consentite ulteriori compensazioni rispetto a quelle già autorizzate dall'Area Vasta o dall'attuale AST di Ancona da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR.

ART. 6

Appropriatezza

L'attività riabilitativa territoriale deve svolgersi in modalità integrata con le strutture della rete della riabilitazione al fine di garantire la continuità del percorso di presa in carico del paziente, secondo quanto previsto dall'art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017.

Per il miglioramento dell'appropriatezza delle prestazioni riabilitative erogate in ambito territoriale attraverso la garanzia del rispetto dei criteri previsti dall'Accordo Stato Regioni “Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione” (Rep. Atti n. 124/CSR del 4/8/2021), recepito con DGR n. 56 del 31/01/2022, ci si atterrà a quanto stabilito nella richiamata deliberazione.

ART. 7

Contabilizzazione

Il CAR Fabriano si impegna ad inviare mensilmente all'AST AN G.L. la contabilità mensile distinta per Distretto. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale,
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate
- c) dal riepilogo finale del File C come individuato dalla Agenzia Sanitaria Regionale inviato mediante trasmissione telematica.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuati, nei termini previsti dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, previo controllo sanitario e contabile, per un importo pari e non superiore a 1/12 del tetto di spesa di cui all'art. 4. Nel caso in cui la fattura non raggiunga tale importo, si pagherà la fattura per intero.

I pagamenti mensili devono considerarsi a titolo di acconto e salvo conguaglio subordinatamente all'esito dei controlli in ordine all'appropriatezza della prestazione erogata e al completo assolvimento dell'obbligo informativo (File C).

ART. 8

Obbligo di leale cooperazione - Flussi informativi

Le strutture private accreditate aderenti all'ARIS MARCHE si obbligano ad agire in ogni fase del rapporto contrattuale secondo uno spirito di leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo.

Le strutture private sono tenute al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e Finanza e di AGENAS. Al riguardo, dovranno compilare le tabelle di cui Conto Annuale (Titolo V del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165), in particolare le tabelle 1A bis, 1C bis e 1F bis. Inoltre dovranno adempiere agli obblighi contenuti nel provvedimento D.M. 22 aprile 2014 "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate"

nonché ai debiti informativi relativi alle prestazioni erogate (File C) tramite trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS).

Tenuto conto che l'osservanza dei suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte dell'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria della ASUR, per l'anno 2022, del corretto invio all'ARS dei flussi informativi dovuti, come sopra descritto.

Il mancato invio e/o il parziale/inesatto invio dei suddetti dati entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, comporterà la sospensione dei pagamenti; l'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, assegnerà un termine massimo di 15 giorni per sanare l'inadempimento, decorsi inutilmente i quali procederà alla risoluzione del contratto stesso.

Le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa si impegnano inoltre a fornire la piena collaborazione nelle attività finalizzate all'attuazione della fase di test del nuovo sistema informativo di riabilitazione territoriale.

L'inadempienza agli obblighi informativi viene riconosciuto dalle Parti "grave" e rappresenterà un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla struttura privata accreditata non solo con riferimento alle convenzioni in essere ma anche ai fini della stipula degli eventuali successivi accordi contrattuali.

Sempre nello spirito di leale collaborazione, le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa, consapevoli dell'importanza dell'adempimento agli obblighi informativi e comunicativi relativamente ai flussi sanitari regionali nella rete della riabilitazione, si impegnano, nel pubblico interesse, al rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 22, del Patto per la Salute 2014-2016 ed approvato dalla Cabina di Regia del NSIS ed a rendere disponibili informazioni puntuali ed omogenee sui pazienti assistiti dai servizi territoriali in regime domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale, sul loro bisogno riabilitativo all'inizio del trattamento ed in occasione delle rivalutazioni periodiche, sulle prestazioni erogate.

Le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa si impegnano a svolgere le prestazioni sanitarie nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

ART.9 Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST Ancona in funzione di gestione liquidatoria ASUR per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine, l'AST Ancona gestione liquidatoria ha la facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

ART.10 Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST Ancona GL è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e ai mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 11

Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST Ancona GL, come rappresentata ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati per l'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART 15

Efficacia e disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo ha validità dal 01/01/2022 al 31/12/2022 e definizione dei rapporti economici degli anni pregressi.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa in materia, nazionale e regionale.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell'AST AN gestione liquidatoria ASUR diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dello stesso con determina del Direttore Generale AST Ancona in funzione di Commissario Liquidatore ASUR.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 della L.R. n. 21/2016.

Il presente accordo si adeguerà automaticamente ad eventuali interventi normativi e/o amministrativi, sia nazionali che regionali, che dovessero intervenire nella materia successivamente alla sottoscrizione dell'accordo medesimo, ovvero siano intervenuti nelle more, a modifica delle normative richiamate nell'atto.

Li

Il Direttore Generale AST Ancona in funzione di
Commissario Liquidatore o delegato
Dott. Giovanni Stroppa

Per il CAR Fabriano
Il Legale Rappresentante o delegato
Dr. Giuseppe Vailati Venturi

ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'AST DI ANCONA G.L ASUR MARCHE, AREA VASTA 2 E KOS CARE S.r.l. PER LE STRUTTURE SANITARIE "CAR FILOTTRANO - JESI" PER L'ANNO 2022 E DEFINIZIONE RAPPORTI ECONOMICI ANNI PREGRESSI.

TRA

L'AST ANCONA, Gestione Liquidatoria ASUR Marche, ai sensi dell'art. 42 LR 19/2022 (d'ora in poi denominata "AST Ancona G.L."), nella persona del Dott. Giovanni Stroppa, Direttore Generale AST Ancona in funzione di Commissario Liquidatore ASUR Marche o delegato

E

la società KOS CARE S.r.l. con sede in Milano alla via Durini n. 9 CF: 01148190547 in persona del Legale Rappresentante p.t.. _____ quale ente titolare e gestore dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione "CAR FILOTTRANO - JESI", con sede in Filottrano e Jesi per la stipula del seguente Accordo Contrattuale da valere per l'anno 2022 e per la definizione dei rapporti economici degli anni pregressi.

Premesso:

- che il Centro Ambulatoriale di riabilitazione ubicato in Filottrano alla via Don Minzoni n° 16, risulta accreditato con Decreto del Dirigente della P.F. "Accreditamenti", n. 184/ACR del 07/06/2018 "L.R.N.21/2016 – L.R. N.7/2017 – RINNOVO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA "CENTRO AMBULATORIALE DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO" - PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE E RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE IN REGIME AMBULATORIALE - SITUATA IN VIA DON MINZONI N.16 - COMUNE DI FILOTTRANO (AN).;
- che il Centro Ambulatoriale di riabilitazione ubicato in Jesi alla via Don Minzoni n. 29, anch'esso di proprietà della KOS Care, risulta accreditato con Decreto del Dirigente della P.F. "Accreditamenti", n. 263/ACR del 13/09/2019 "L.R. N. 21/2016 E SS. MM. II., D.G.R. 47/2018 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA "CENTRO AMBULATORIALE DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO" - PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE, SPECIALISTICHE MEDICHE (POLIAMBULATORIO) IN REGIME AMBULATORIALE - SITUATA IN SITUATA IN VIA DON MINZONI N.29 – COMUNE DI JESI (AN).";
- che le parti hanno preso atto:
 - della DGRM 1450 del 30/09/2024 "L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1411/2023";
 - della L. 193/2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023) che proroga non oltre il 31/12/2026 le disposizioni in materia accreditamento e accordi contrattuali con il SSN ed i relativi termini applicativi del cd. Decreto "concorrenza"
 - del D.L. 202 del 27/12/2024 (cd. Decreto Milleproroghe) in forza del quale il termine per l'adeguamento delle Regioni al DMS "concorrenza" è prorogato al 31/12/2025
 - della automatica proroga al 31/12/2025 del termine di cui alla DGRM 1450/2024, per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio secondo i vigenti manuali di autorizzazione
- che la nota Regione Marche prot. 748 del 03/01/2025 "DGR 1450/2024 - Proroga del termine per la presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali pubbliche e private", specifica che tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie che vogliono avere un accordo contrattuale con il SSR tramite le AA.SS.TT. di riferimento, devono obbligatoriamente essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP, alla richiesta di autorizzazione all'esercizio
- che l'art. 32 della L. 27/12/97 n. 449 prevede che le Regioni individuino preventivamente il limite massimo di spesa sostenibile a carico del Fondo Sanitario da destinare alle strutture private accreditate che erogano prestazioni sanitarie;
- che simile determinazione ha valore autoritativo e vincolante in funzione della necessità di garantire una corretta gestione delle risorse economiche, nonché lo svolgimento delle attività dei soggetti operanti nel settore, nell'ambito di un'effettiva programmazione;

- che l'art. 8 bis, comma 2 del D. Lgs 502/1992 stabilisce che i cittadini esercitano la libera scelta dei luoghi di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, ed al successivo comma 3 stabilisce che l'esercizio delle attività sanitarie a nome e per conto del SSN è subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies;
- che l'art. 20, comma 1, L.R. 21/2016 stabilisce che “La Regione e gli enti del SSR definiscono accordi con le strutture pubbliche e stipulano contratti con i soggetti privati accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale. In particolare, la Regione può stipulare accordi a livello regionale con le organizzazioni rappresentative dei soggetti accreditati e gli enti del SSR stipulano gli accordi con i singoli soggetti privati accreditati per la fornitura di prestazioni”;
- che gli accordi tra la Regione Marche e le strutture di riabilitazione accreditate per l'acquisto di prestazioni di riabilitazione, recepiti con DGRM, forniscono certezza dei criteri e omogeneità di comportamenti in tutta la regione nei rapporti con il privato accreditato. Di seguito le ultime DGR in materia:
 - DGRM 1438 del 23/11/2016 “Strutture private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche. Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018”;
 - DGRM 1668 del 30/12/2019 “Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e l'ARIS Marche per gli anni 2019-2020-2021”
 - DGRM 1264 del 05/08/2020 “Emergenza Covid-19 – approvazione dello schema di accordo-quadro temporaneo, dal 01.06.2020 al 31.12.2020, con l'associazione religiosa istituti socio-sanitari (A.R.I.S.) – delegazione regionale Marche - limitatamente alle tariffe per le prestazioni riabilitative in regime semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare di cui alla tabella B, contenuta nella DGR n. 1668/2019”
 - DGRM n. 4 del 05/01/2024 ad oggetto “Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023”.
- che con il presente atto si intende regolare il convenzionamento per l'anno 2022 da parte dell'AST Ancona, quale Funzione di Gestione Liquidatoria ASUR Marche, in attuazione dell'accordo quadro recepito con DGRM 4/2024, tenuto conto delle risorse complessivamente assegnate, alla luce delle effettive esigenze espresse dal territorio in coerenza con la programmazione regionale e a parità di risorse attribuite e ad esso fa rinvio in tutte le sue parti, anche non espressamente riportate.
- Che sulla base degli Accordi regionali succitati tra l'ASUR/ex Zona 7 di Ancona e la Struttura Sanitaria “CAR Jesi e Filottrano sono intercorsi, dal 2010 al 2021, gli Accordi Contrattuali recepiti con le determinazioni che di seguito si richiamano:
 - Determina DG Asur n. 513 del 04/06/2010
 - Determina DG Asur 769 del 02/09/2011;
 - Determina DG Asur 249 del 29/04/2017;
 - Determina DG Asur 236 del 23/04/2019;
 - Determina DG Asur 365 del 13/07/2021.

Premesso che con la sottoscrizione del presente accordo il CAR FILOTTRANO - JESI si impegna:

- a rinunciare agli atti degli eventuali giudizi pendenti relativi alle materie disciplinate dalle precedenti delibere di sottoscrizione degli accordi entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con compensazione delle spese di lite, qualora non vi avesse ancora provveduto. In ipotesi di mancata rinuncia successivamente alla sottoscrizione dell'accordo la Regione Marche e le AST si riservano la facoltà di esperire ogni azione precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale prevista;
- a non avviare nuovi contenziosi giudiziari nei confronti della Regione Marche, dell'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, nonché delle singole AST, relativi o comunque connessi alle materie disciplinate nel presente accordo ed in quelli precedenti, pena la decurtazione del budget per l'anno 2022, come indicato nel presente accordo, nella esatta misura del valore del contenzioso che l'AST di Ancona dovrà accantonare al “fondo rischi”, nei confronti dei soggetti promotori del contenzioso. Tale decurtazione verrà posta in essere a decorrere dal 30° giorno successivo alla notifica dell'atto giudiziario introduttivo del contenzioso. Qualora non residui nel budget previsto per l'annualità, nella quale si manifesti detto contenzioso, importo sufficiente a soddisfare la decurtazione prevista, la stessa avverrà attraverso la riduzione corrispondente del budget dell'anno successivo.

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia riabilitativa, dai Manuali di Autorizzazione e di Accreditamento adottati dalla Regione Marche.

Le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

I CAR FILOTTRANO - JESI erogano le prestazioni indicate di seguito in favore di pazienti residenti nell'Ast Ancona G.L., nonché di pazienti residenti in altre province marchigiane le cui prestazioni, a carico del SSR, vengono liquidate dall'AST Ancona G.L. nell'ambito delle risorse assegnate dalla Regione Marche.

CODICE	DESCRIZIONE	TARIFFA
93.20.1	prestazioni ambulatoriali individuali - Teleriabilitazione	€ 51,60
93.20.2	prestazioni ambulatoriali piccoli gruppi	€ 19,20
93.20.3	prestazioni ambulatoriali individuali (età evolutiva) - Teleriabilitazione	€ 54,70
93.20.4	prestazioni ambulatoriali piccoli gruppi (età evolutiva)	€ 20,40
93.21.1	prestazioni domiciliari	€ 66,40
93.21.2	prestazioni domiciliari (età evolutiva)	€ 70,40
93.21.6	extramurale individuale	€ 51,60
93.21.7	extramurale individuale (età evolutiva)	€ 54,70

Teleriabilitazione

Il 17/12/2020 la Conferenza Stato Regioni ha approvato le nuove Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina (rep. atti n. 215/CSR). A seguito del DM del 29/04/2022, adottato dalla Regione Marche con DGR n. 702 del 06/06/2022, le strutture sanitarie e sociosanitarie possono erogare interventi di teleriabilitazione, nell'ambito delle prestazioni a carico del SSN. Nelle more della definizione di uno specifico sistema di regolamentazione regionale per l'erogazione delle prestazioni riabilitative attraverso lo strumento della teleriabilitazione, per l'anno 2022 l'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, e le singole AST potranno consentire tale attività previa verifica di fattibilità e appropriatezza delle prestazioni in parola. Così come indicato nell'accordo Stato Regioni sopracitato, sul documento recante "Indicazioni nazionali per l'erogazione delle prestazioni in telemedicina", le strutture dovranno specificare nei flussi informativi e nella rendicontazione ai singoli Enti del SSR, le prestazioni erogate in teleriabilitazione, al fine di tenerne traccia e consentirne il monitoraggio ed il controllo. Le prestazioni di teleriabilitazione sono incluse nell'ambito del budget assegnato per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche, specificato al punto "azioni di committenza".

ART. 2

Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti rientranti nelle tipologie e secondo i requisiti indicati nel presente articolo, possono accedere alle strutture del Centro di Riabilitazione con il sistema di libera scelta del cittadino della sede di trattamento ai

sensi del D.Lgs. 229/1999, nei limiti del budget di attività riconosciuto alla struttura per gli utenti residenti nella Regione Marche.

La prescrizione delle prestazioni, con il metodo dell'affidamento in cura, è di competenza: del Medico di Medicina Generale, del Pediatra di libera scelta o del Medico Specialista dipendente o convenzionato del Servizio Sanitario Regionale, ovvero deriva da un percorso assistenziale predisposto dall'Unità Valutativa Distrettuale.

Per medico specialista del S.S.R. si intende un Medico Ospedaliero o Specialista Ambulatoriale di una struttura pubblica del S.S.R., della disciplina cui è riferibile la patologia prevalente del paziente interessato, che dichiara di aver preso in cura il paziente per una o più patologie e che certifichi la "necessità di un progetto di trattamento riabilitativo complesso".

La stessa certificazione della "necessità di un trattamento riabilitativo multidisciplinare" è requisito essenziale anche per l'ammissione di pazienti con proposta di trattamento formulata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta.

L'ammissione alle prestazioni del Centro di Riabilitazione avviene sulla base di liste di attesa tenute secondo le disposizioni regionali vigenti così come applicate e comunicate dall'ex Area Vasta 2, tenendo conto comunque delle urgenze, delle priorità di trattamento e delle specificità dei casi.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Centro di Riabilitazione che cura quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- ammissione del paziente sulla base delle linee guida e dei protocolli in essere
- predisposizione del progetto e del piano individuale di trattamento
- esecuzione del progetto e del piano individuale di trattamento
- progetto per la dimissione o per la proposta di prosecuzione del trattamento
- classificazione e tariffazione delle prestazioni secondo la codifica del vigente tariffario regionale, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C)
- scheda di trattamento dal quale risulta opportunamente controfirmata dalle parti (erogatore e beneficiario, quest'ultimo se impossibilitato viene sostituito in tale incombenza da un familiare o altro incaricato) ogni singola seduta di trattamento effettuata.

Secondo quanto previsto dalla DGRM n° 1524 del 28/12/2006, dopo la presa in carico del paziente, il Centro di Riabilitazione trasmette all'azienda sanitaria di residenza dell'assistito (per quanto riguarda l'AST AN GL dell'ex ASUR AV2 al Responsabile del Distretto e all'U.O. Riabilitazione Territoriale), il piano di trattamento entro 15 gg., ad esclusione dell'età evolutiva la cui complessità richiede un periodo di elaborazione del piano non inferiore a 30 giorni. Il medesimo piano deve essere trasmesso per conoscenza al Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta del paziente ed all'AST AN GL (nel caso di pazienti provenienti da altre province marchigiane).

Il Centro di Riabilitazione, una volta portato a conclusione il progetto riabilitativo individuale predisposto al momento dell'inizio del trattamento, qualora ravvisi la necessità di ulteriore trattamento, può inoltrare al soggetto prescrittore del trattamento iniziale, per il tramite dell'assistito, richiesta di prosecuzione dello stesso, corredata di circostanziata relazione clinica e di un nuovo piano di trattamento. La prosecuzione è disposta a giudizio del soggetto prescrittore anche previa visita del paziente, con le stesse modalità della richiesta iniziale.

Prosecuzioni di trattamento, al fine del completamento terapeutico del progetto individuale, possono essere disposte dal Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta anche nei casi in cui il prescrittore del trattamento iniziale sia stato un soggetto diverso.

Per le attività di cui sopra, il Centro di Riabilitazione osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'AST AN GL impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli.

La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Centro di Riabilitazione prima della fatturazione della prestazione.

Le parti si danno e prendono reciprocamente atto dell'avvenuta adozione della determina AST/AN n. 342/2024 ad oggetto "Approvazione dei criteri per la verifica dell'appropriatezza dei trattamenti riabilitativi

erogati dalle strutture pubblicate e private accreditate di riabilitazione firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR nn.1168/2019 - 1596/2021 – 04/2024”.

ART. 3 Controlli

La funzione di verifica sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'AST Ancona G.L. si riserva di effettuare presso i Centri Ambulatoriali di FILOTTRANO - JESI, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare l'appropriatezza delle prestazioni erogate, la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

La gestione dell'attività sanitaria e amministrativa è completamente demandata ai Centri Ambulatoriali di FILOTTRANO - JESI

ART. 4 Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'accordo ARIS recepito con DGR n. 4 del 05/01/2024 prevede che per l'anno 2022 alle singole strutture private accreditate firmatarie viene attribuito un budget complessivo insuperabile per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche pari agli importi economici complessivi delle fatture emesse da ogni singola struttura per prestazioni di cui alla DGR 1668/2019 iscritte nel bilancio d'esercizio 2022 dall'AST di Ancona da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, al netto delle note di credito emesse e iscritte anch'esse nel bilancio d'esercizio 2022 dell'azienda.

L'Ast Ancona G.L. riconosce ai CAR FILOTTRANO - JESI per l'anno 2022 il fatturato di seguito indicato:

Struttura ed Accredimento	Tipologia di attività	Tetto anno 2022 (DGRM 4/2024)	Tetto/Fatturato riconosciuto ex DGR 4/2024
KOS CARE - CAR JESI E FILOTTRANO	Accordo ARIS	1.177.269,15	1.299.347,61
	PROGETTO AUTISMO	259.487,85	508.236,40
	integrazione Progetto Riab. Età Evolutiva (1114-29/09/2017)	196.920,00	
	ex DGRM 1668 del 30/12/2019		
	TOTALE KOS CARE	1.633.677,00	1.807.584,01 (Interamente liquidabile per compensazione interna con economie del Gruppo KOS vds nota prot. 3537654 del 24/04/2024)

Kos Care per CAR FILOTTRANO - JESI dichiara di accettare il suddetto riconoscimento economico ad esaustivo soddisfacimento di qualsiasi spettanza con riferimento all'anno 2022 ed inoltre dichiara di non avere più nulla a pretendere per le annualità pregresse al 2022.

CURE RIABILITATIVE AMBULATORIALI NELLA FORMA DI PRESTAZIONI INTERMEDIE

L'AST di Ancona G.L. ha la necessità di potenziare la risposta riabilitativa per i pazienti direttamente presi in carico. Non potendolo fare con le proprie risorse, ritiene di doversi riservare la possibilità di commissionare al Centro di Riabilitazione singoli piani di trattamento per i propri pazienti, come definiti dall'Unità Valutativa Distrettuale in accordo con l'U.O. Riabilitazione Territoriale del Distretto Sanitario.

Per tali necessità assistenziali, che si configurano “al limite” rispetto alla complessità e multiprofessionalità assistenziale della riabilitazione multidisciplinare di cui al documento allegato C della DGRM 1627/2005, le parti attivino le c.d. prestazioni intermedie come previsto dalla DGRM 1299/2009.

Le parti concordano che la prestazione intermedia è caratterizzata da:

Apporto professionale specialistico limitato alla valutazione iniziale di definizione del piano di trattamento e finale di valutazione dei risultati riabilitativi

- Apporto riabilitativo per seduta di 45 minuti
 - Inserimento di pazienti in post-acuzie o in età evolutiva con necessità riabilitative monopatologiche, non complicate da altri aspetti patologici correlati
 - Durata dei trattamenti medio/breve
 - Le prestazioni intermedie sono erogate in forma ambulatoriale o extramurale e domiciliare – individuale normale e per età evolutiva, con tariffe ridotte del 20% rispetto a quelle previste dalla DGR 1064/14 e tuttora valide
- | | | | |
|---|---------|-------------------|------------|
| ➤ Ambulatoriale o extramurale individuale | € 51,60 | abbattuta del 20% | in € 41,26 |
| ➤ Ambulatoriale o extramurale età evolutiva | € 54,70 | abbattuta del 20% | in € 43,74 |
| ➤ Domiciliare individuale | € 66,40 | abbattuta del 20% | in € 53,15 |
| ➤ Domiciliare età evolutiva | € 70,40 | abbattuta del 20% | in € 56,34 |

L’inserimento dei pazienti, nel caso di soggetti in età evolutiva o comunque non provenienti da situazioni di ricovero, è disposto dall’U.O. Riabilitazione Territoriale del Distretto di Jesi sulla base di agende di prenotazione condivise con il Centro di Riabilitazione.

La richiesta da parte dell’U.O. Riabilitazione Territoriale del Distretto di Jesi e la presa in carico da parte del Centro di Riabilitazione avvengono con procedure da concordarsi all’interno dei tavoli tecnici di cui sotto.

Il Centro di Riabilitazione può erogare ulteriori prestazioni c.d. intermedie sia domiciliari che ambulatoriali fino ad un massimo del 10% del volume totale di prestazioni previste decise dall’UVI del Distretto su casi selezionati e autorizzati preventivamente dall’U.O. Riabilitazione Territoriale come sopra indicato.

ART. 5 Compensazione

Per l’anno 2022 la compensazione segue i criteri indicati dalla DGR n. 1668/2019: “*Nell’ambito delle risorse assegnate a ciascun setting assistenziale e nei limiti del 15%,... potranno essere effettuate redistribuzioni di risorse tra le attività anche di differente livello assistenziale, previa intesa con ASUR/ Area Vasta. La redistribuzione, oltre che all’interno della singola struttura, potrà essere effettuata, sempre nei limiti del 15% e previa verifica da parte dell’ASUR, tra strutture diverse anche facenti capo al medesimo gruppo societario, situate nella medesima Area Vasta*”.

Non sono comunque consentite ulteriori compensazioni rispetto a quelle già autorizzate dall’Area Vasta o dall’attuale AST di Ancona da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell’ASUR.

ART. 6 Appropriatezza

L’attività riabilitativa territoriale deve svolgersi in modalità integrata con le strutture della rete della riabilitazione al fine di garantire la continuità del percorso di presa in carico del paziente, secondo quanto previsto dall’art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017.

Per il miglioramento dell’appropriatezza delle prestazioni riabilitative erogate in ambito territoriale attraverso la garanzia del rispetto dei criteri previsti dall’Accordo Stato Regioni “Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione” (Rep. Atti n. 124/CSR del 4/8/2021), recepito con DGR n. 56 del 31/01/2022, ci si atterrà a quanto stabilito nella richiamata deliberazione.

ART. 7

Contabilizzazione

I CAR FILOTTRANO - JESI si impegnano ad inviare mensilmente all'AST AN G.L. la contabilità mensile distinta per Distretto. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale,
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate
- c) dal riepilogo finale del File C come individuato dalla Agenzia Sanitaria Regionale inviato mediante trasmissione telematica;

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuati, nei termini previsti dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, previo controllo sanitario e contabile, per un importo pari e non superiore a 1/12 del tetto di spesa di cui all'art. 4. Nel caso in cui la fattura non raggiunga tale importo, si pagherà la fattura per intero.

I pagamenti mensili devono considerarsi a titolo di acconto e salvo conguaglio subordinatamente all'esito dei controlli in ordine all'appropriatezza della prestazione erogata e al completo assolvimento dell'obbligo informativo (File C).

ART. 8

Obbligo di leale cooperazione - Flussi informativi

Le strutture private accreditate aderenti all'ARIS MARCHE si obbligano ad agire in ogni fase del rapporto contrattuale secondo uno spirito di leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo.

Le strutture private sono tenute al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e Finanza e di AGENAS. Al riguardo, dovranno compilare le tabelle di cui Conto Annuale (Titolo V del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165), in particolare le tabelle 1A bis, 1C bis e 1F bis. Inoltre dovranno adempiere agli obblighi contenuti nel provvedimento D.M. 22 aprile 2014 "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate" nonché ai debiti informativi relativi alle prestazioni erogate (File C) tramite trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS).

Tenuto conto che l'osservanza dei suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte dell'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria della ASUR, per l'anno 2022, del corretto invio all'ARS dei flussi informativi dovuti, come sopra descritto.

Il mancato invio e/o il parziale/inesatto invio dei suddetti dati entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, comporterà la sospensione dei pagamenti; l'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, assegnerà un termine massimo di 15 giorni per sanare l'inadempimento, decorsi inutilmente i quali procederà alla risoluzione del contratto stesso.

Le strutture firmatarie si impegnano inoltre a fornire la piena collaborazione nelle attività finalizzate all'attuazione della fase di test del nuovo sistema informativo di riabilitazione territoriale.

L'inadempienza agli obblighi informativi viene riconosciuto dalle Parti "grave" e rappresenterà un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla struttura privata accreditata non solo con riferimento alle convenzioni in essere ma anche ai fini della stipula degli eventuali successivi accordi contrattuali.

Sempre nello spirito di leale collaborazione, le strutture, consapevoli dell'importanza dell'adempimento agli obblighi informativi e comunicativi relativamente ai flussi sanitari regionali nella rete della riabilitazione, si impegnano, nel pubblico interesse, al rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 22, del Patto per la Salute 2014-2016 ed approvato dalla Cabina di Regia del NSIS ed a rendere disponibili informazioni puntuali ed omogenee sui pazienti assistiti dai servizi territoriali in regime domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale, sul loro bisogno riabilitativo all'inizio del trattamento ed in occasione delle rivalutazioni periodiche, sulle prestazioni erogate.

Le strutture si impegnano altresì a svolgere le prestazioni sanitarie nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

ART.9

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST Ancona in funzione di gestione liquidatoria ASUR per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine, l'AST Ancona gestione liquidatoria ha la facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

ART.10

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST Ancona GL è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e ai mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 11

Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST Ancona GL, come rappresentata ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati per l'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART 15
Efficacia e disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo ha validità dal 01/01/2022 al 31/12/2022.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa in materia, nazionale e regionale.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell'AST AN gestione liquidatoria ASUR diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dello stesso con determina del Direttore Generale AST Ancona in funzione di Commissario Liquidatore ASUR.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 della L.R. n. 21/2016.

Il presente accordo si adeguerà automaticamente ad eventuali interventi normativi e/o amministrativi, sia nazionali che regionali, che dovessero intervenire nella materia successivamente alla sottoscrizione dell'accordo medesimo, ovvero siano intervenuti nelle more, a modifica delle normative richiamate nell'atto.

Lì

Il Direttore Generale AST Ancona in funzione di
Commissario Liquidatore o delegato
Dott. Giovanni Stroppa

*Per IL CAR FILOTTRANO - JESI
Il Legale Rappresentante o suo delegato
Dr. Giuseppe Vailati Venturi

ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'AST DI ANCONA G.L. ASUR MARCHE – AREA VASTA 2 E LA FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS, CENTRO "E. BIGNAMINI" DI FALCONARA MARITTIMA PER L' ANNO 2022 E DEFINIZIONE RAPPORTI ECONOMICI ANNI PREGRESSI

TRA

L'AST ANCONA, Gestione Liquidatoria ASUR Marche, ai sensi dell'art. 42 LR 19/2022 (d'ora in poi denominata "AST Ancona G.L."), nella persona del Dott. Giovanni Stroppa, Direttore Generale AST Ancona in funzione di Commissario Liquidatore ASUR Marche o delegato

E

Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, Centro "E. Bignamini" di Falconara Marittima, in persona del Legale Rappresentante p.t. _____ per la stipula del seguente Accordo Contrattuale da valere per l'anno 2022 e per la definizione dei rapporti economici degli anni pregressi.

Premesso:

- che la Fondazione Don Gnocchi Onlus è presente sul territorio dell'AST Ancona G.L. con le strutture istituzionalmente accreditate CAR di seguito indicate:

sede di Falconara Via Matteotti, 56 – Decreto di accreditamento n. 30 del 19/02/2020:

recupero e rieducazione funzionale e Centro Ambulatoriale di Riabilitazione in regime ambulatoriale

- ✓ **30 pl di riabilitazione residenziale livello estensivo** (PRF2 codice orps **601792**)
- ✓ **10 pl di Unità Speciale per le gravi disabilità in età evolutiva** (PRF4 codice orps **603824**)
- ✓ **20 pl di riabilitazione residenziale livello intensivo** (PRF1 codice orps **601938**)
- ✓ **40 posti di riabilitazione livello estensivo regime semi-residenziale** (PRF6 codice orps **601749**):

sede di Senigallia Via Costa n. 25 - Decreto di accreditamento n. **225/ACR del 27/06/2018**;

sede di Osimo Via C. Colombo n. 128 - Decreto di accreditamento n. **223/ACR del 27/06/2018**;

sede di Camerano Via Loretana, n.43 - Decreto di accreditamento n. **277/ACR del 02/10/2019** –rinnovo

sede di Ancona Via Brece Bianche, n. 74 - Decreto di accreditamento n. **290/ACR del 25/10/2019** - rinnovo;

sede di Ancona Via Velino, n.3 Decreto di accreditamento n. **295ACR del 29/10/2019** – rinnovo

sede di Ancona Via Rismondo, n.37 - Decreto di accreditamento n. **301/ACR del 05/11/2019** – rinnovo;

- che le parti hanno preso atto di quanto previsto:
 - dalla Legge Regionale n. 21/2016 s.m.i in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie tra cui quella oggetto di disciplina mediante il presente Accordo;
 - dalla DGRM n. 1411 del 30/09/2023 ad oggetto "L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022", la quale prevede che tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali debbano presentare domanda di autorizzazione all'esercizio entro il 30/09/2024, stabilendo contestualmente che, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere;
- che l'art. 32 della L. 27/12/97 n. 449 prevede che le Regioni individuino preventivamente il limite massimo di spesa sostenibile a carico del Fondo Sanitario da destinare alle strutture private accreditate che erogano prestazioni sanitarie;
- che simile determinazione ha valore autoritativo e vincolante in funzione della necessità di garantire una corretta gestione delle risorse economiche, nonché lo svolgimento delle attività dei soggetti operanti nel settore, nell'ambito di un'effettiva programmazione;

- che l'art. 8 bis, comma 2 del D. Lgs 502/1992 stabilisce che i cittadini esercitano la libera scelta dei luoghi di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, ed al successivo comma 3 stabilisce che l'esercizio delle attività sanitarie a nome e per conto del SSN è subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies;
- che l'art. 20, comma 1, L.R. 21/2016 stabilisce che "La Regione e gli enti del SSR definiscono accordi con le strutture pubbliche e stipulano contratti con i soggetti privati accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale. In particolare, la Regione può stipulare accordi a livello regionale con le organizzazioni rappresentative dei soggetti accreditati e gli enti del SSR stipulano gli accordi con i singoli soggetti privati accreditati per la fornitura di prestazioni";
- che gli accordi tra la Regione Marche e le strutture di riabilitazione accreditate per l'acquisto di prestazioni di riabilitazione, recepiti con DGRM, forniscono certezza dei criteri e omogeneità di comportamenti in tutta la regione nei rapporti con il privato accreditato. Di seguito le ultime DGR in materia:
 - DGRM 1438 del 23/11/2016 "Strutture private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche. Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018";
 - DGRM 1668 del 30/12/2019 "Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e l'ARIS Marche per gli anni 2019-2020-2021"
 - DGRM 1264 del 05/08/2020 "Emergenza Covid-19 – approvazione dello schema di accordo-quadro temporaneo, dal 01.06.2020 al 31.12.2020, con l'associazione religiosa istituti socio-sanitari (A.R.I.S.) – delegazione regionale Marche - limitatamente alle tariffe per le prestazioni riabilitative in regime semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare di cui alla tabella B, contenuta nella DGR n. 1668/2019"
 - DGRM n. 4 del 05/01/2024 ad oggetto "Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023".
- che con il presente atto si intende regolare il convenzionamento per l'anno 2022 da parte dell'AST Ancona, quale Funzione di Gestione Liquidatoria ASUR Marche, in attuazione dell'accordo quadro recepito con DGRM 4/2024, tenuto conto delle risorse complessivamente assegnate, alla luce delle effettive esigenze espresse dal territorio in coerenza con la programmazione regionale e a parità di risorse attribuite e ad esso fa rinvio in tutte le sue parti, anche non espressamente riportate.
 - che sulla base degli Accordi regionali succitati tra l'AST ANCONA G.L. ASUR/Zona 7 di Ancona e la Fondazione Don Carlo Gnocchi sono intercorsi, dal 2010 al 2021, gli Accordi Contrattuali recepiti con le determinazioni che di seguito si richiamano:
 - Determina DG Asur n. 513 del 04/06/2010
 - Determina DG Asur 769 del 02/09/2011;
 - Determina DG Asur 249 del 29/04/2017;
 - Determina DG Asur 236 del 23/04/2019;
 - Determina DG Asur 365 del 13/07/2021.

Preso atto della determina ASTAN n. 342/2024 ad oggetto "Approvazione dei criteri per la verifica dell'appropriatezza dei trattamenti riabilitativi erogati dalle strutture pubbliche e private accreditate di riabilitazione firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR nn.1168/2019 - 1596/2021 – 04/2024".

Premesso che con la sottoscrizione del presente accordo Fondazione Don Gnocchi si impegna:

- a rinunciare agli atti degli eventuali giudizi pendenti relativi alle materie disciplinate dalle precedenti delibere di sottoscrizione degli accordi entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con compensazione delle spese di lite, qualora non vi avesse ancora provveduto. In ipotesi di mancata rinuncia successivamente alla sottoscrizione dell'accordo la Regione Marche e le AST si riservano la facoltà di esperire ogni azione precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale prevista;
- a non avviare nuovi contenziosi giudiziari nei confronti della Regione Marche, dell'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, nonché delle singole AST, relativi o comunque connessi alle materie disciplinate nel presente accordo ed in quelli precedenti, pena la decurtazione del budget per l'anno 2022, come indicato nel presente accordo, nella esatta misura del valore del contenzioso che l'AST di Ancona dovrà accantonare al "fondo rischi", nei confronti dei soggetti promotori del contenzioso. Tale decurtazione verrà posta in essere a decorrere dal 30° giorno successivo alla notifica dell'atto giudiziario introduttivo del contenzioso. Qualora non residui nel budget previsto per l'annualità, nella quale si manifesti detto contenzioso, importo sufficiente a soddisfare la decurtazione prevista, la stessa avverrà attraverso la riduzione corrispondente del budget dell'anno successivo;

- ad emettere la nota di credito richiesta da AST di Ancona G.L. ASUR/AV2 quale extra budget relativamente all'anno 2018 a definitiva chiusura di tutti i rapporti economici fino al 31/12/2022.
Atteso inoltre che i soggetti erogatori, in punto ai requisiti oggettivi e soggettivi, devono attenersi a quanto segue.

Le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Fondazione Don Gnocchi attraverso le proprie strutture eroga le prestazioni indicate di seguito in favore di pazienti residenti nell'Ast Ancona G.L., nonché di pazienti residenti in altre province marchigiane le cui prestazioni, a carico del SSR, vengono liquidate dall'AST Ancona G.L. nell'ambito delle risorse assegnate dalla Regione Marche.

La struttura eroga le prestazioni di riabilitazione nelle seguenti tipologie:

➤ **Prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale**

n. 20 pl di riabilitazione livello intensivo regime residenziale (PRF1 RD1.1)

n. 10 pl di riabilitazione livello intensivo regime residenziale (PRF4 RD1.4) - Unità Speciale

n. 30 pl di riabilitazione livello estensivo regime residenziale (PRF2RD1.2- RD1.3)

n. 40 pl di riabilitazione livello estensivo regime semi-residenziale (PRF6)

➤ **Prestazioni di riabilitazione ambulatoriale/ambulatoriale età evolutiva/domiciliare e teleriabilitazione**

- **Ambulatoriale – Teleriabilitazione - € 51,60**
- **Ambulatoriale età evolutiva – Teleriabilitazione € 54,70**
- **Prestazioni ambulatoriali intermedie € 41,26**
- **Domiciliari - € 66,40**

Teleriabilitazione

Il 17/12/2020 la Conferenza Stato Regioni ha approvato le nuove Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina (rep. atti n. 215/CSR). A seguito del DM del 29/04/2022, adottato dalla Regione Marche con DGR n. 702 del 06/06/2022, le strutture sanitarie e sociosanitarie possono erogare interventi di teleriabilitazione, nell'ambito delle prestazioni a carico del SSN. Nelle more della definizione di uno specifico sistema di regolamentazione regionale per l'erogazione delle prestazioni riabilitative attraverso lo strumento della teleriabilitazione, per l'anno 2022 l'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, e le singole AST potranno consentire tale attività previa verifica di fattibilità e appropriatezza delle prestazioni in parola. Così come indicato nell'accordo Stato Regioni sopracitato, sul documento recante "Indicazioni nazionali per l'erogazione delle prestazioni in telemedicina", le strutture dovranno specificare nei flussi informativi e nella rendicontazione ai singoli Enti del SSR, le prestazioni erogate in teleriabilitazione, al fine di tenerne traccia e consentirne il monitoraggio ed il controllo. Le prestazioni di teleriabilitazione sono incluse nell'ambito del budget assegnato per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche, specificato nel capitolo "risorse economiche"

Fondazione Don Gnocchi eroga le medesime prestazioni di riabilitazione funzionale, nei limiti della residua disponibilità di posti, anche a pazienti residenti in altre Regioni, mediante rapporti diretti con le ASL di residenza degli utenti e senza oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, fatta salva l'attività di controllo propria del regime di accreditamento.

Per quanto riguarda i rimborsi forfettari, di cui alla DGR 731/2007 per beni e servizi relativi a prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera non inclusi nel tariffario, si riconoscono gli importi dei rimborsi rideterminati con la DGRM 1064/2014 e confermati dalla DGRM 1668/2019 e DGRM 4/2024, di seguito riportati:

┆ **Extra ospedaliero intensivo € 15,68 a gg. di degenza;**

Extra ospedaliero estensivo € 5,60 a gg. di degenza

ART. 2

Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione su ricettario del SSN da parte del medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o Medico Specialista di struttura pubblica.

L'ammissione avviene su parere favorevole dell'Unità Valutativa operante nel Distretto. Le parti si danno e prendono reciprocamente atto dell'avvenuta adozione della determina ASTAN n. 342/2024 ad oggetto "Approvazione dei criteri per la verifica dell'appropriatezza dei trattamenti riabilitativi erogati dalle strutture pubblicate e private accreditate di riabilitazione firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR nn.1168/2019 - 1596/2021 - 04/2024".

ART. 3

Controlli

La funzione di verifica sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'AST Ancona G.L. si riserva di effettuare presso le strutture gestite da Fondazione Don Gnocchi, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare l'appropriatezza delle prestazioni erogate, la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

La gestione dell'attività sanitaria e amministrativa è completamente demandata a Fondazione Don Gnocchi.

La stessa comunicherà il piano di trattamento al MMG in busta chiusa tramite il paziente, come stabilito dalla DGRM 1524/06.

ART. 4

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'accordo ARIS recepito con DGR n. 4 del 05/01/2024 prevede che per l'anno 2022 alle singole strutture private accreditate firmatarie viene attribuito un budget complessivo insuperabile per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche pari agli importi economici complessivi delle fatture emesse da ogni singola struttura per prestazioni di cui alla DGR 1668/2019 iscritte nel bilancio d'esercizio 2022 dall'AST di Ancona da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, al netto delle note di credito emesse e iscritte anch'esse nel bilancio d'esercizio 2022 dell'azienda.

L'Ast Ancona G.L. riconosce a Fondazione Don Gnocchi per l'anno 2022 gli importi economici come di seguito distinte per tipologia di assistenza:

Struttura e accreditamento	Tipologia di attività	Tetto anno 2022 (DGRM 4/2024)	Tetto/fatturato riconosciuto ex DGRM 4/2024
Don Gnocchi (Bignamini) Falconara - Decr.PF ACCR 30, 19/02/2020 N. 30 PL (PRF2, ORPS 601792) N. 10 PL (PRF4, ORPS 603824) N. 20 PL (PRF1, ORPS 601938) N. 40 posti semiresid. (PRF6, ORPS 601749) Ambulatoriale Ancona: V.Rismondo-Decr.301, 05/11/19 V.Velino- Decr. 295, 29/10/2019 Brecce Bianche –Decreto 290, 25/10/2019 Ambulatoriale: Osimo-Decr.223, 27/06/2018 Camerano-Decr. 277, 02/10/19 Senigallia-Decr. 225, 27/06/2018	Residenziale extra-ospedaliera	€ 4.227.187,00 oltre i rimborsi forfettari pari ad € 144.935,84	€ 4.159.846,38 (fatturato riconosciuto inferiore al tetto) oltre i rimborsi forfettari pari ad € 144.935,84
	Semiresidenziale e Ambulatoriale	€ 5.758.385,00 Di cui - € 5.333.913,00 amb/dom -€ 424.472,00 risorse età evolutiva	5.794.643,92 (fatturato riconosciuto in compensazione interna)

Fondazione Don Gnocchi dichiara di accettare il suddetto riconoscimento economico ad esaustivo soddisfacimento di qualsiasi spettanza con riferimento all'anno 2022 ed inoltre dichiara di non avere più nulla a pretendere per le annualità pregresse al 2022.

ART. 5
Sistema Tariffario

Le tariffe per l'attività di riabilitazione extra-ospedaliera residenziale e semiresidenziale restano quelle già definite nella DGR 1668/2019 (tabella n. 5, pag. 13) e dalla DGR 4/2024, alle quali si fa integralmente rinvio.

Codice ORPS	Area e livello	Regime	n. posti convenzionati	Tariffa totale
601938	Area Sanitaria ExtraOspedaliera Livello Intensivo	Residenziale PRF1-RD1.1	20	€ 271,39
603824	Area Sanitaria ExtraOspedaliera Livello Intensivo	Residenziale PRF4-RD1.4	10	€ 292,94
601792	Area Sanitaria ExtraOspedaliera Livello Estensivo	Residenziale PRF2-RD1.2/3	30	€ 167,06
601749	Area Sanitaria ExtraOspedaliera Livello Estensivo	SemiResidenziale PRF6	40	€ 145,58 € 118,50

CODICE	DESCRIZIONE	tariffa
CODICE	DESCRIZIONE	TARIFFA
93.20.1	prestazioni ambulatoriali individuali	€ 51,60
93.20.2	prestazioni ambulatoriali piccoli gruppi	€ 19,20
93.20.3	prestazioni ambulatoriali individuali(eta' evolutiva)	€ 54,70
93.20.4	prestazioni ambulatoriali piccoli gruppi(eta' evolutiva)	€ 20,40
93.21.1	prestazioni domiciliari	€ 66,40
93.21.2	prestazioni domiciliari(eta' evolutiva)	€ 70,40
	prestazioni ambulatoriali individuali intermedie (Determina 342/2024)	€ 41,26

Si prevede il mantenimento dei posti letto occupati in seguito ad assenza temporanea dei pazienti in regime di degenza extra-ospedaliera: il posto può essere mantenuto per un massimo di 60 gg. di assenza nell'anno per ricovero ospedaliero o in RSA, per i quali il SSR riconosce il 50% della tariffa.

ART. 6
Compensazione

Per l'anno 2022 la compensazione segue i criteri indicati dalla DGR n. 1668/2019: “*Nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun setting assistenziale e nei limiti del 15%, potranno essere effettuate redistribuzioni di risorse tra le attività anche di differente livello assistenziale, previa intesa con ASUR/ Area Vasta. La redistribuzione, oltre che all'interno della singola struttura, potrà essere effettuata, sempre nei limiti del 15% e previa verifica da parte dell'ASUR, tra strutture diverse anche facenti capo al medesimo gruppo societario, situate nella medesima Area Vasta*”.

Non sono comunque consentite ulteriori compensazioni rispetto a quelle già autorizzate dall'Area Vasta o dall'attuale AST di Ancona da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR.

ART. 7 **Appropriatezza**

L'attività riabilitativa territoriale deve svolgersi in modalità integrata con le strutture della rete della riabilitazione al fine di garantire la continuità del percorso di presa in carico del paziente, secondo quanto previsto dall'art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017.

Per il miglioramento dell'appropriatezza delle prestazioni riabilitative erogate in ambito territoriale attraverso la garanzia del rispetto dei criteri previsti dall'Accordo Stato Regioni "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione" (Rep. Atti n. 124/CSR del 4/8/2021), recepito con DGR n. 56 del 31/01/2022, ci si atterrà a quanto stabilito nella richiamata deliberazione.

ART. 8 **Contabilizzazione**

La Fondazione Don Gnocchi si impegna ad inviare mensilmente all'AST AN G.L. la contabilità mensile. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale elettronica;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate;
- c) dalla ricevuta GAF per il File C

A fine anno devono essere prodotti i flussi di relativa competenza.

La liquidazione e il pagamento delle fatture in formato elettronico saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro sessanta giorni (60 gg.) dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del budget complessivo di struttura maturato al momento della liquidazione, sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto sul budget annuale accordato. In caso contrario si pagherà la fattura per intero.

I pagamenti mensili devono considerarsi a titolo di acconto e salvo conguaglio subordinatamente all'esito dei controlli in ordine all'appropriatezza della prestazione erogata e al completo assolvimento dell'obbligo informativo, si cui all'art. 10 che segue.

ART. 9 **Obbligo di leale cooperazione - Flussi informativi**

Le strutture private accreditate aderenti all'ARIS MARCHE si obbligano ad agire in ogni fase del rapporto contrattuale secondo uno spirito di leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo.

Le strutture private sono tenute al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e Finanza e di AGENAS. Al riguardo, dovranno compilare le tabelle di cui Conto Annuale (Titolo V del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165), in particolare le tabelle 1A bis, 1C bis e 1F bis. Inoltre dovranno adempiere agli obblighi contenuti nel provvedimento D.M. 22 aprile 2014 "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate" nonché ai debiti informativi relativi alle prestazioni erogate (File R e File C) tramite trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS).

Tenuto conto che l'osservanza dei suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento

delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte dell'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria della ASUR, per l'anno 2022, del corretto invio all'ARS dei flussi informativi dovuti, come sopra descritto.

Il mancato invio e/o il parziale/inesatto invio dei suddetti dati entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, comporterà la sospensione dei pagamenti; l'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, assegnerà un termine massimo di 15 giorni per sanare l'inadempimento, decorsi inutilmente i quali procederà alla risoluzione del contratto stesso.

Le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa si impegnano inoltre a fornire la piena collaborazione nelle attività finalizzate all'attuazione della fase di test del nuovo sistema informativo di riabilitazione territoriale.

L'inadempienza agli obblighi informativi viene riconosciuto dalle Parti "grave" e rappresenterà un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla struttura privata accreditata non solo con riferimento alle convenzioni in essere ma anche ai fini della stipula degli eventuali successivi accordi contrattuali.

Sempre nello spirito di leale collaborazione, le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa, consapevoli dell'importanza dell'adempimento agli obblighi informativi e comunicativi relativamente ai flussi sanitari regionali nella rete della riabilitazione, si impegnano, nel pubblico interesse, al rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 22, del Patto per la Salute 2014-2016 ed approvato dalla Cabina di Regia del NSIS ed a rendere disponibili informazioni puntuali ed omogenee sui pazienti assistiti dai servizi territoriali in regime domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale, sul loro bisogno riabilitativo all'inizio del trattamento ed in occasione delle rivalutazioni periodiche, sulle prestazioni erogate.

Le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa si impegnano a svolgere le prestazioni sanitarie nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

ART. 10

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST Ancona in funzione di gestione liquidatoria ASUR per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine, l'AST Ancona gestione liquidatoria ha la facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

ART.11

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST Ancona GL è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e ai mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 12

Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST Ancona GL, come rappresentata ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati per l'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART 13

Efficacia e disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo ha validità dal 01/01/2022 al 31/12/2022 e definisce i rapporti economici per gli anni pregressi. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa in materia, nazionale e regionale.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell'AST AN gestione liquidatoria ASUR diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dello stesso con determina del Direttore Generale AST Ancona in funzione di Commissario Liquidatore ASUR.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 della L.R. n. 21/2016.

Il presente accordo si adeguerà automaticamente ad eventuali interventi normativi e/o amministrativi, sia nazionali che regionali, che dovessero intervenire nella materia successivamente alla sottoscrizione dell'accordo medesimo, ovvero siano intervenuti nelle more, a modifica delle normative richiamate nell'atto.

Lì

Il Direttore Generale AST Ancona in funzione di
Commissario Liquidatore ASUR o delegato
Dott. Giovanni Stroppa

*Per Fondazione Don Gnocchi
Il Legale Rappresentante

Allegato 1

STRUTTURA	ANNO DI RIFERIMENTO	NC richiesta
FONDAZIONE DON GNOCCHI codice fornitore 8344	2018	224.422,33

ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'AST DI ANCONA G.L ASUR MARCHE – AREA VASTA 2 E LA LEGA DEL FILO D'ORO PER L'ANNO 2022

TRA

L'AST ANCONA, Gestione Liquidatoria ASUR Marche, ai sensi dell'art. 42 LR 19/2022 (d'ora in poi denominata "AST Ancona G.L."), nella persona del Dott. Giovanni Stroppa, Direttore Generale AST Ancona in funzione di Commissario Liquidatore ASUR Marche o delegato

E

Il Centro di Riabilitazione Fondazione Lega del Filo D'Oro Onlus, P.IVA 01185590427, (successivamente citato Centro di Riabilitazione) in persona del legale rappresentante p.t. _____ per la stipula del seguente Accordo Contrattuale da valere per l'anno 2022.

Premesso:

- che il Centro di Riabilitazione è presente nel territorio della ex AV2 con due strutture ubicate in Osimo: una ubicata in Via Montecerno, n. 1 e l'altra in Via Linguetta, n.3;
- il Decreto del Dirig. P.F. "Accreditamenti" Regione Marche n. 35 del 23/01/2019 ha riconosciuto l'accREDITamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale per n. **20 p.l.** PRF4/RD1.4, ORPS 601793, e in regime semiresidenziale per 15 posti PRF6, ORPS 601750, entrambi situati in Via Linguetta n. 3, Osimo;
- con Decreto Dirig. P.F. "Autorizzazioni" Regione Marche n. 13 del 12/10/2020 è stato attestato il possesso dei requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio per incremento di n. 7 p.l. in regime residenziale di prestazioni di riabilitazione funzionale PRF4/RD1.4, ORPS 604847, nella struttura sita in Via Montecerno n. 1, Osimo;
- con Decreto Dirig. P.F. "Autorizzazioni" Regione Marche n. 24 del 04/11/2020 è stato rinnovato l'accREDITamento per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale in regime residenziale per **32 P.L.** PRF4/RD1.4, ORPS 604847, struttura di Via Montecerno n. 1, Osimo;
- con Decreto Dirig. P.F. "Autorizzazioni" Regione Marche n. 26 del 04/11/2020 è stato riconosciuto l'accREDITamento della struttura di Via Linguetta n. 3 per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale in regime residenziale per **4 P.L.** PRF4/RD1.4, ORPS 601793;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla sopravvenuta Legge Regionale n. 21/2016 s.m.i in materia di autorizzazione ed accREDITamento delle strutture sanitarie tra cui quella oggetto di disciplina con il presente Accordo;
- che la Lega del Filo d'Oro si impegna, sin d'ora, ad adeguarsi alle nuove disposizioni di legge in materia di autorizzazione e di accREDITamento e ad attivare tutte le necessarie procedure per il rinnovo dei medesimi;
- che la L. 27/12/1997 n. 449 all'art. 32 prevede che le Regioni individuino preventivamente il limite massimo di spesa sostenibile a carico del Fondo Sanitario da destinare al gruppo di istituzioni rappresentate dalle strutture private e dai professionisti privati accREDITati eroganti prestazioni sanitarie;
- che simile determinazione ha valore autoritativo e vincolante, in funzione della necessità di garantire una corretta gestione delle risorse economiche, nonché lo svolgimento delle attività dei soggetti operanti nel settore, nell'ambito di una effettiva programmazione;
- che l'art. 8 bis, comma 2, del Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n. 229 stabilisce che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accREDITati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, ed al successivo comma 3, stabilisce che l'esercizio delle attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies;
- che l'art. 3 comma 2 lett. o) della L. R 13/2003 e s.m.i. stabilisce che spetta alla Giunta Regionale la definizione, ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 16/03/2000 n. 20, degli accordi quadro con le organizzazioni di categoria relativi alla conclusione dei contratti di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 del D. Lgs 30/12/1992, n. 502 e s.m.i.;
- che l'art. 6 dell'Intesa della Conferenza permanente Stato – Regioni del 23 marzo 2005 rep. 2271 stabilisce che le Regioni adottino i provvedimenti per definire l'obbligo per le aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ivi compresi i policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere

scientifico, ad effettuare spese solo nei limiti degli obiettivi economico-finanziari assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento;

- che in base alla normativa sopra richiamata la Regione è chiamata a rivestire il ruolo di garante, sia dell'erogazione ai cittadini delle prestazioni indicate nei Livelli Essenziali di Assistenza, sia dell'equilibrio economico finanziario del sistema. La Regione al fine di poter svolgere tale ruolo, dal 2002, ha adottato lo strumento della contrattazione del budget annuale di spesa e degli obiettivi di qualità con i diversi Enti del S.S.R.;
- che gli accordi tra la Regione Marche e le strutture di riabilitazione accreditate per l'acquisto di prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L.833/78 sono stati recepiti con deliberazioni della Giunta Regionale, di seguito elencate, che costituiscono un punto di riferimento stabile per la previsione di spesa e forniscono certezza di regole ed omogeneità di comportamenti per tutto il territorio regionale nei rapporti con il privato accreditato:
 - DGRM 1223 del 01/08/2012 "DGRM 54/2010 "Accordo per gli anni 2010-2012 con le strutture di riabilitazione provvisoriamente accreditate della Regione Marche" - Aggiornamento anno 2012 concordato con l'associazione di categoria Aris – Approvazione”;
 - DGRM 1259 del 09/09/2013 “Approvazione dello schema di accordo con le strutture di riabilitazione aderenti all'ARIS per l'anno 2013”
 - DGRM 1064 del 22/09/2014 “Accordo con le strutture private di riabilitazione accreditate della Regione Marche - ARIS per gli anni 2014-2015”;
 - DGRM 1438 del 23/11/2016 “Strutture private di riabilitazione accreditate della Regione Marche – Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018”;
 - DGRM 1668 del 30/12/2019 “Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e l'ARIS Marche per gli anni 2019-2020-2021”;
 - DGRM 1264 del 05/08/2020 “Emergenza Covid-19 – approvazione dello schema di accordo-quadro temporaneo, dal 01.06.2020 al 31.12.2020, con l'associazione religiosa istituti socio-sanitari (A.R.I.S.) – delegazione regionale Marche - limitatamente alle tariffe per le prestazioni riabilitative in regime semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare di cui alla tabella B, contenuta nella DGR n. 1668/2019”.
 - DGRM n. 4 del 05/01/2024 ad oggetto “Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023”.
- che con il presente atto si intende regolare il convenzionamento per l'anno 2022 da parte dell'AST Ancona, quale Funzione di Gestione Liquidatoria ASUR Marche, in attuazione dell'accordo quadro recepito con DGRM 4/2024, tenuto conto delle risorse complessivamente assegnate, alla luce delle effettive esigenze espresse dal territorio in coerenza con la programmazione regionale e a parità di risorse attribuite e ad esso fa rinvio in tutte le sue parti, anche non espressamente riportate.
- Che sulla base degli Accordi regionali succitati tra l'AST ANCONA G.L. ASUR/AV2 e la Struttura Sanitaria “LEGA DEL FILO D'ORO” sono intercorsi, dal 2010 al 2021, gli Accordi Contrattuali recepiti con le determinazioni che di seguito si richiamano:
 - Determina DG Asur n. 513 del 04/06/2010
 - Determina DG Asur 769 del 02/09/2011;
 - Determina DG Asur 249 del 29/04/2017;
 - Determina DG Asur 236 del 23/04/2019;
 - Determina DG Asur 365 del 13/07/2021.

Premesso che con la sottoscrizione del presente accordo la Lega del filo d'Oro si impegna:

- a rinunciare agli atti degli eventuali giudizi pendenti relativi alle materie disciplinate dalle precedenti deliberazioni di sottoscrizione degli accordi entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con compensazione delle spese di lite, qualora non vi avesse ancora provveduto. In ipotesi di mancata rinuncia successivamente alla sottoscrizione dell'accordo la Regione Marche e la AST Ancona G.L. ASUR/AV2 si riservano la facoltà di esperire ogni azione precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale prevista;
- a non avviare nuovi contenziosi giudiziari nei confronti della Regione Marche, dell'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, nonché delle singole AST, relativi o comunque connessi alle materie disciplinate nel presente accordo ed in quelli precedenti, pena la decurtazione del budget per l'anno 2022, come indicato nel presente accordo, nella esatta misura del valore del contenzioso che l'AST di Ancona dovrà accantonare al “fondo rischi”, nei confronti dei soggetti promotori del contenzioso. Tale decurtazione verrà posta in essere a decorrere dal 30° giorno successivo alla notifica dell'atto giudiziario

introduttivo del contenzioso. Qualora non residui nel budget previsto per l'annualità, nella quale si manifesti detto contenzioso, importo sufficiente a soddisfare la decurtazione prevista, la stessa avverrà attraverso la riduzione corrispondente del budget dell'anno successivo;

- a emettere le note di credito richieste da AST di Ancona G.L. ASUR/AV2 quale extrabudget relativamente all'anno 2022 a definitiva chiusura di tutti i rapporti economici fino alla medesima data.

Atteso inoltre che i soggetti erogatori, in punto ai requisiti oggettivi e soggettivi, devono attenersi a quanto segue.

tutto quanto sopra premesso, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Il Presidio eroga, a norma dell'ex art. 26 L. 833/78, e così come previsto nelle DGRM 3061 del 24/11/97 e n. 3113 del 1/12/97 "attività specifica riabilitativa" effettuando interventi residenziali e semiresidenziali, trattamenti ambulatoriali e domiciliari in favore dei soggetti sordociechi pluriminorati psicosensoriali;

Il Centro di Riabilitazione eroga le prestazioni di cui sopra in favore di pazienti residenti nell'ambito della ex Area Vasta 2, nonché di pazienti residenti in altri ambiti territoriali delle ex Aree Vaste della Regione le cui prestazioni, a carico del SSR, vengono liquidate dall'AST ANCONA G.L. ASUR/Area Vasta 2.

Le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono regolate in forma diretta con fatturazione emessa verso la ASL di residenza dell'assistito (vds. Conferenza delle Regioni del 6/5/2015 e successive disposizioni del Servizio Salute Regionale).

Il Centro, attraverso le proprie strutture, erogherà le prestazioni di riabilitazione accreditate nel rispetto dei requisiti e delle modalità per l'accesso alle prestazioni, dei tempi massimi di permanenza per ciascuna tipologia riabilitativa, stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato-Regione del 7.5.98, dalla DGRM 1437/99, nonché dalla DGRM n.1524 del 28.12.2006 e dalle successive deliberazioni regionali di recepimento degli Accordi con le Strutture Private Accreditate di Riabilitazione – ARIS.

ART.2

Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti possono accedere alla struttura per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione su ricettario del SSN da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera Scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Centro di Riabilitazione, che cura l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione sul ricettario del SSN;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);

Per le attività di cui sopra, il Centro di Riabilitazione osserva le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'AST Ancona G.L. emana per una loro corretta applicazione.

Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione vengono regolati con appositi protocolli.

La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Centro di Riabilitazione prima della fatturazione della prestazione.

ART.3

Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità, da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di Riabilitazione ex art. 26, dai Manuali di Autorizzazione e di Accreditamento, adottati dalla Regione Marche, nonché dagli Accordi Quadro Regionali con le Rappresentanti di Categoria, raggiunti per l'anno di riferimento o, in mancanza, dall'ultimo Accordo sottoscritto.

Il Centro di Riabilitazione si impegna sin d'ora a rinnovare nei tempi e con le modalità stabilite dalla L.R. 21/2016 gli atti di autorizzazione e di accreditamento necessari allo svolgimento delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo.

Il Centro è tenuto da istituire, oltre alla cartella clinica in cui sono inseriti il progetto e il programma riabilitativo, un fascicolo personale per ogni utente nel quale dovrà conservare:

- la documentazione illustrata al precedente art. 2;
- gli appositi stampati, dai quali risulterà opportunamente firmata dall'interessato o da altro incaricato, ogni singola seduta effettuata (limitatamente ai trattamenti in regime semiresidenziale, ambulatoriale e extramurale e domiciliare); questi potranno anche essere conservati a parte per esigenze amministrative;
- tutta l'altra documentazione prevista (notifica di accoglimento, progetto e programmi riabilitativi comprendenti obiettivi, modalità e tempi di realizzazione, relazione motivata della proroga, cartella clinica e scheda di dimissione e quant'altro specificatamente richiesto).

ART.4

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

L'AST Ancona G.L. si riserva di effettuare presso il Centro, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare l'appropriatezza delle prestazioni erogate, la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

La gestione dell'attività sanitaria e amministrativa è completamente demandata al Centro che curerà anche l'accesso dei predetti utenti nei confronti dei quali dovrà esigere e conservare:

- a) la prescrizione, proposta o richiesta del proprio medico curante o dello specialista ospedaliero o dello specialista ambulatoriale dell'Azienda, redatta sugli appositi moduli del SSN, ove debbono essere indicati i seguenti dati: la diagnosi, le forme del trattamento (ricovero a tempo pieno e seminternato, trattamenti di tipo ambulatoriale e domiciliare); il ciclo (10 sedute) o i cicli di sedute o il loro numero complessivo e l'eventuale frequenza settimanale;
- b) copia del verbale di riconoscimento dell'invalidità rilasciato dalle competenti Commissioni Medico Legali se trattasi di invalidi civili già riconosciuti a norma della legge n. 118/71.

ART 5

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'AST ANCONA G.L. ASUR/Area Vasta 2 si rende disponibile a riservare alla Lega del Filo d'Oro ONLUS Centro di Riabilitazione Unità Speciale per sordociechi e pluriminorati psicosensoriali per l'anno 2022 una quota di prestazioni di riabilitazione a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo omnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) distinto nel modo che segue:

Struttura e accreditamento	Tipologia di attività	Tetto anno 2022 (DGRM 4/2024)	Tetto/fatturato riconosciuto ex DGRM 4/2024
Lega Filo d'Oro – Osimo Decr.26, 04/11/2020: PRF4/RD1.4, pl 4-ORPS 601793 Decr.24, 04/11/2020: PRF4/RD1.4-pl 32-ORPS 604847 Decr. 13, 12/10/2020: possesso requisiti per aut. ampl. 7 pl PRF4/RD1.4 - ORPS 604847 Decr.35, 23/01/2019: 20 pl PRF4/RD1.4- ORPS 601793 + 15 posti semiresid.li PRF6, ORPS 601750, ambulatoriale – CAR	Residenziale extra-ospedaliera - ORPS 601793 e 604847	€ 2.386.472,00	€ 2.593.835,88 Fatturato riconosciuto in compensazione interna
	Semiresidenziale ORPS 601750 e Ambulatoriale	€ 587.373,00 di cui € 554.553,00 amb/doom € 32.820,00 risorse età ev.	€ 380.009,40 Fatturato riconosciuto inferiore al tetto

La Lega del filo d'oro dichiara di accettare il suddetto riconoscimento economico ad esaustivo soddisfacimento di qualsiasi spettanza con riferimento all'anno 2022. Dichiara inoltre di non avere più nulla a pretendere per le annualità pregresse al 2022 a definitiva chiusura di tutti i rapporti economici fino a tale data.

ART. 6

Pazienti residenti nella Regione Marche provenienti originariamente da altre regioni

L'accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria (Accordo Stato-Regioni del 07/06/2023 Rep. Atti n.134/CSR) stabilisce, anche per l'anno 2022, la compensazione dei Disabili cronici nell'ambito dei flussi di mobilità.

Pertanto, l'AST di Ancona G.L. per l'anno 2022 provvede al riconoscimento e al pagamento dell'assistenza ai pazienti in oggetto alle medesime modalità temporali degli altri pazienti assistiti entro il tetto di spesa assegnato, per l'anno 2022, con DGR 4/2024.

I posti letto e le risorse che si rendano disponibili per decessi o dimissioni di tali pazienti verranno riutilizzati per far fronte alla domanda di assistenza di pazienti marchigiani presso le medesime strutture.

ART. 7

Contabilizzazione

Il Centro Riabilitativo si impegna ad inviare mensilmente all'AST Ancona G.L. ASUR/Area Vasta 2 di Ancona la contabilità mensile, in formato elettronico.

Ogni contabilità sarà costituita:

- dalla fattura commerciale,
- dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate;
- dalla ricevuta GAF per il File C.

A fine anno devono essere prodotti i flussi di relativa competenza.

La liquidazione e il pagamento delle fatture in formato elettronico saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro sessanta giorni (60 gg.) dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del budget complessivo di struttura maturato al momento della liquidazione, sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto sul budget annuale accordato. In caso contrario si pagherà la fattura per intero.

I pagamenti mensili devono considerarsi a titolo di acconto e salvo conguaglio subordinatamente all'esito dei controlli e al completo assolvimento dell'obbligo informativo, di cui all'art. 8 che segue.

ART. 8

Obbligo di leale cooperazione - Flussi informativi

Le strutture private accreditate aderenti all'ARIS MARCHE si obbligano ad agire in ogni fase del rapporto contrattuale secondo uno spirito di leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 2 del presente accordo e, ancor più in generale, secondo i principi stabiliti a livello comunitario e nazionale in materia di Riabilitazione (si richiamano anche le "Linee di indirizzo per l'individuazione dei percorsi appropriati nella rete di riabilitazione" in fase di approvazione a livello di Conferenza Stato-Regioni).

Le strutture private sono tenute al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e Finanza. Al riguardo, dovranno compilare le tabelle di cui Conto Annuale (Titolo V del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165), in particolare le tabelle I A bis, I C bis e I F bis. Inoltre dovranno

adempiere agli obblighi contenuti nel provvedimento D.M. 22 aprile 2014 "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate" nonché ai debiti informativi relativi alle prestazioni erogate tramite trasmissione telematica all' Agenzia Sanitaria Regionale (ARS).

Tenuto conto che l'osservanza ai suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte dell'AST ANCONA G.L. ASUR/AV 2, del corretto invio all'ARS dei dati del file C. Il mancato invio e/o il parziale/inesatto invio dei suddetti dati entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, comporterà la sospensione dei pagamenti; l'AST ANCONA G.L. ASUR/AV2 assegnerà un termine massimo di 15 giorni per sanare l'inadempimento, decorsi inutilmente i quali procederà alla risoluzione del contratto stesso.

Comunque l'inadempimento agli obblighi informativi viene riconosciuta dalle Parti "grave" e rappresenterà un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla Struttura Privata Accreditata non solo con riferimento alle convenzioni in essere ma anche ai fini della stipula dei successivi ed eventuali successivi accordi contrattuali.

Sempre nello spirito di leale collaborazione le strutture private accreditate aderenti all'ARIS Marche, consapevoli dell'importanza dell'adempimento agli obblighi informativi e comunicativi relativamente ai flussi sanitari regionali nella rete della riabilitazione, si impegnano, nel pubblico interesse, al rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 22, del Patto per la Salute 2014-2016 ed approvato dalla Cabina di Regia del NSIS ed a rendere disponibili informazioni puntuali ed omogenee sui pazienti assistiti dai servizi territoriali in regime domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale, sul loro bisogno riabilitativo all'inizio del trattamento ed in occasione delle rivalutazioni periodiche, sulle prestazioni erogate.

Le strutture private accreditate si impegnano a svolgere le prestazioni sanitarie nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

ART. 9

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST ANCONA G.L. ASUR/Area Vasta 2 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine concesso, l'Area Vasta n. 2 ha la facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

ART. 10

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'ASUR Marche è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 11

Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso AST ANCONA G.L. ASUR/AV2, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART. 12

Efficacia e disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo ha validità dal 01/01/2022 al 31/12/2022.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa in materia, nazionale e regionale.

Il presente "contratto" sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'AST ANCONA G.L. ASUR/AV2, secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del Centro, che ne chiede l'esenzione essendo ONLUS, ai sensi del D.Lgs. n.117/2017 art. 82, comma 5.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell'AST ANCONA G.L. ASUR/AV2 diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dello stesso con determina del Direttore Generale AST ANCONA dell'ASUR.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art 23 della L.R. n. 20/2000 e dall'art. 20 della L.R. n. 21/2016.

Il presente accordo si adeguerà automaticamente ad eventuali interventi normativi e/o amministrativi, sia nazionali che regionali, che dovessero intervenire nella materia successivamente alla sottoscrizione dell'accordo medesimo, ovvero siano intervenuti nelle more, a modifica delle normative richiamate nell'atto.

Ancona li,

Il Direttore Generale AST Ancona
in funzione di Commissario Liquidatore
ASUR Marche o delegato
Dott. Giovanni Stroppa

Per LEGA DEL FILO D'ORO ONLUS
Il Legale Rappresentante p.t.

ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'AST DI ANCONA G.L ASUR MARCHE – AREA VASTA 2 E “LA BUONA NOVELLA SRL – IMPRESA SOCIALE” DI FABRIANO PER L'ANNO 2022 E DEFINIZIONE RAPPORTI ECONOMICI ANNI PREGRESSI.

TRA

L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE ANCONA, Gestione Liquidatoria ASUR Marche ai sensi dell'art. 42 LR 19/2022 (d'ora in poi denominata “AST Ancona G.L.”), nella persona del Dott. Giovanni Stroppa, Direttore Generale AST Ancona in funzione di Commissario Liquidatore ASUR Marche, o delegato

E

La Buona Novella SRL – impresa sociale P.I. 02708710427 in persona del Legale Rappresentante pt _____ per la stipula del seguente Accordo Contrattuale da valere per l'anno 2022 e per la definizione dei rapporti economici degli anni pregressi.

Premesso:

- che La Buona Novella SRL – Impresa sociale è presente sul territorio dell'Ast Ancona G.L. con la struttura ubicata in Fabriano, via Gentile da Fabriano, n. 26;
- che la struttura è in possesso dell'accreditamento istituzionale rilasciato da ultimo con decreto del Dirigente P.F. Accreditamenti n. 309 del 16/10/2018 per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, con una dotazione di n. 16 posti letto in regime residenziale (PRF3/RD3 - ORPS 600377) e in regime semiresidenziale con una dotazione di n. 8 posti (PRF6/SRDis1 - ORPS 601744);
- che le parti hanno preso atto:
- della DGRM 1450 del 30/09/2024 “L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1411/2023”;
- della L. 193/2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023) che proroga non oltre il 31/12/2026 le disposizioni in materia accreditamento e accordi contrattuali con il SSN ed i relativi termini applicativi del cd. Decreto “concorrenza”
- del D.L. 202 del 27/12/2024 (cd. Decreto Milleproroghe) in forza del quale il termine per l'adeguamento delle Regioni al DMS “concorrenza” è prorogato al 31/12/2025
- della automatica proroga al 31/12/2025 del termine di cui alla DGRM 1450/2024, per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio secondo i vigenti manuali di autorizzazione
- che la nota Regione Marche prot. 748 del 03/01/2025 “DGR 1450/2024 - Proroga del termine per la presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali pubbliche e private”, specifica che tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie che vogliano avere un accordo contrattuale con il SSR tramite le AA.SS.TT. di riferimento, devono obbligatoriamente essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP, alla richiesta di autorizzazione all'esercizio
- che l'art. 32 della L. 27/12/97 n. 449 prevede che le Regioni individuino preventivamente il limite massimo di spesa sostenibile a carico del Fondo Sanitario da destinare alle strutture private accreditate che erogano prestazioni sanitarie;
- che simile determinazione ha valore autoritativo e vincolante in funzione della necessità di garantire una corretta gestione delle risorse economiche, nonché lo svolgimento delle attività dei soggetti operanti nel settore, nell'ambito di un'effettiva programmazione;
- che l'art. 8 bis, comma 2 del D. Lgs 229, 19/06/1999 stabilisce che i cittadini esercitano la libera scelta dei luoghi di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, ed al successivo comma 3 stabilisce che l'esercizio delle attività sanitarie a nome e per conto del SSN è subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies;
- che l'art. 20, comma 1, L.R. 21/2016 stabilisce che “La Regione e gli enti del SSR definiscono accordi con le strutture pubbliche e stipulano contratti con i soggetti privati accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale. In particolare, la Regione può stipulare accordi a livello

regionale con le organizzazioni rappresentative dei soggetti accreditati e gli enti del SSR stipulano gli accordi con i singoli soggetti privati accreditati per la fornitura di prestazioni”;

- che gli accordi tra la Regione Marche e le strutture di riabilitazione accreditate per l’acquisto di prestazioni di riabilitazione, recepiti con DGRM, forniscono certezza dei criteri e omogeneità di comportamenti in tutta la regione nei rapporti con il privato accreditato. Di seguito le ultime DGR in materia:
 - DGRM 1438 del 23/11/2016 “Strutture private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche. Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018”;
 - DGRM 1668 del 30/12/2019 “Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e l’ARIS Marche per gli anni 2019-2020-2021”
 - DGRM 1264 del 05/08/2020 “Emergenza Covid-19 – approvazione dello schema di accordo-quadro temporaneo, dal 01.06.2020 al 31.12.2020, con l’associazione religiosa istituti socio-sanitari (A.R.I.S.) – delegazione regionale Marche - limitatamente alle tariffe per le prestazioni riabilitative in regime semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare di cui alla tabella B, contenuta nella DGR n. 1668/2019”
 - DGRM n. 4 del 05/01/2024 ad oggetto “Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023”.
- che con il presente atto si intende regolare il convenzionamento per l’anno 2022 da parte dell’AST Ancona, quale Funzione di Gestione Liquidatoria ASUR Marche, in attuazione dell’accordo quadro recepito con DGRM 4/2024, tenuto conto delle risorse complessivamente assegnate, alla luce delle effettive esigenze espresse dal territorio in coerenza con la programmazione regionale e a parità di risorse attribuite.

Che sulla base degli Accordi regionali succitati tra l’ASUR/AV2 e Buona Novella sono intercorsi negli anni gli Accordi Contrattuali recepiti con le determinazioni che di seguito si richiamano:

- o Determina DG Asur 249 del 29/04/2017
- o Determina DG Asur 236 del 23/04/2019
- o Determina DG Asur 365 del 13/07/2021

Il presente accordo è stato redatto in conformità a tutto quanto previsto nell’Accordo regionale di cui alla citata DGRM n. 4/2024 e ad esso fa rinvio in tutte le sue parti, anche non espressamente ivi riportate.

Premesso che con la sottoscrizione del presente accordo La Buona Novella SRL – impresa sociale si impegna:

- a rinunciare agli atti degli eventuali giudizi pendenti relativi alle materie disciplinate dalle precedenti delibere di sottoscrizione degli accordi entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con compensazione delle spese di lite, qualora non vi avesse ancora provveduto. In ipotesi di mancata rinuncia successivamente alla sottoscrizione dell’accordo la Regione Marche e le AST si riservano la facoltà di esperire ogni azione precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale prevista;
- a non avviare nuovi contenziosi giudiziari nei confronti della Regione Marche, dell’AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell’ASUR, nonché delle singole AST, relativi o comunque connessi alle materie disciplinate nel presente accordo ed in quelli precedenti, pena la decurtazione del budget per l’anno 2022, come indicato nel presente accordo, nella esatta misura del valore del contenzioso che l’AST di Ancona dovrà accantonare al “fondo rischi”, nei confronti dei soggetti promotori del contenzioso. Tale decurtazione verrà posta in essere a decorrere dal 30° giorno successivo alla notifica dell’atto giudiziario introduttivo del contenzioso. Qualora non residui nel budget previsto per l’annualità, nella quale si manifesti detto contenzioso, importo sufficiente a soddisfare la decurtazione prevista, la stessa avverrà attraverso la riduzione corrispondente del budget dell’anno successivo;
- questa AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell’ASUR, ha ricevuto la nota di credito emessa dalla struttura Buona Novella per l’anno 2021, nota credito n. 7_25 del 23/01/2025 di € 4.455,83 per esubero budget 2021;
- non risultano altre note credito da ricevere per anni pregressi a quello disciplinato dal presente accordo, né per lo stesso anno 2022;
- a sottoscrivere in calce alla contabilità dell’anno 2022 la clausola di accettazione ad esaustivo soddisfacimento di qualsiasi spettanza;

Le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

La Buona Novella SRL – impresa sociale, attraverso la propria struttura ubicata in Fabriano, eroga le prestazioni indicate di seguito in favore di pazienti residenti nell'ambito dell'AST Ancona G.L., nonché di pazienti residenti in altre province marchigiane le cui prestazioni, a carico del SSR, vengono liquidate dall'AST Ancona G.L. nell'ambito delle risorse assegnate dalla Regione Marche.

La struttura eroga le prestazioni di riabilitazione nelle seguenti tipologie:

- **residenziale con la dotazione n. 16 posti letto PRF3/RD3 – ORPS 600377**
- **semiresidenziale per n. 8 posti, PRF6/SRDis1 – ORPS 601744.**

La Buona Novella eroga le medesime prestazioni di riabilitazione funzionale, nei limiti della residua disponibilità di posti, anche a pazienti residenti in altre Regioni, mediante rapporti diretti con le ASL di residenza degli utenti e senza oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, fatta salva l'attività di controllo propria del regime di accreditamento.

ART. 2

Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione su ricettario del SSN da parte del medico di Medicina Generale o Medico Specialista di struttura pubblica.

L'ammissione avviene su parere favorevole dell'Unità Valutativa operante nel Distretto di residenza dell'ospite. Le parti si danno e prendono reciprocamente atto dell'avvenuta adozione della determina ASTAN n. 342/2024 ad oggetto "Approvazione dei criteri per la verifica dell'appropriatezza dei trattamenti riabilitativi erogati dalle strutture pubblicate e private accreditate di riabilitazione firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR n.1168/2019 - 1596/2021 – 04/2024".

ART. 3

Controlli

La funzione di verifica sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'AST Ancona G.L. si riserva di effettuare presso la struttura La Buona Novella, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare l'appropriatezza delle prestazioni erogate, la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

La gestione dell'attività sanitaria e amministrativa è completamente demandata alla struttura La Buona Novella.

La stessa comunicherà il piano di trattamento al MMG in busta chiusa tramite il paziente, come stabilito dalla DGRM 1524/06.

ART. 4

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'accordo ARIS recepito con DGR n. 4 del 05/01/2024 prevede che per l'anno 2022 alle singole strutture private accreditate firmatarie viene attribuito un budget complessivo insuperabile per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche pari agli importi economici complessivi delle fatture emesse da ogni singola struttura per prestazioni di cui alla DGR 1668/2019 iscritte nel bilancio d'esercizio 2022 dall'AST di Ancona da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR, al netto delle note di credito emesse e iscritte anch'esse nel bilancio d'esercizio 2022 dell'Azienda.

L'AST Ancona G.L. riconosce a Buona Novella per l'anno 2022 gli importi economici come di seguito indicato:

Struttura e accreditamento	Tipologia di attività	Tetto anno 2022 (DGRM 4/2024)	Tetto/fatturato riconosciuto ex DGRM 4/2024
Associazione Comunità La Buona Novella Fabriano Decr. P.F. Accr. n. 309 del 16.10.18: residenziale 16 pl	PRF3/RD3 ORPS 600377	€ 369.838,00	€ 374.301,85 fatturato riconosciuto oltre i rimborsi forfettari pari ad € 12.640,42
Associazione Comunità La Buona Novella Fabriano Decr. P.F. Accr. n. 309 del 16.10.18: semiresidenziale 8 posti	PRF6/SRDis1 ORPS 601744	€ 38.783,00	€ 23.312,10

Il corrispettivo per i **rimborsi forfettari** di cui alla DGR 731/2007 e ss.mm.ii. per beni e servizi relativi alle prestazioni di riabilitazione extra-ospedaliera non inclusi nel tariffario e nelle risorse consiste in **€ 12.640,42**, riconoscibili per intero, come da DGR 1668/2019 e da accordo approvato con DGR 4/2024.

La Buona Novella dichiara di accettare il suddetto riconoscimento economico ad esaustivo soddisfacimento di qualsiasi spettanza con riferimento all'anno 2022 ed inoltre dichiara di non avere più nulla a pretendere per le annualità pregresse al 2022.

L'Ast Ancona G.L. dichiara di aver ricevuto la nota di credito emessa dalla struttura Buona Novella per l'anno 2021, nota credito n. 7_25 del 23/01/2025 di € 4.455,83 per esubero budget 2021.

L'Ast Ancona G.L. riconosce a La Buona Novella per l'anno 2022 anche l'importo di € 126.868,04 a titolo di prestazioni ad assistiti disabili, per le necessità certificate dai competenti servizi del Distretto di Fabriano e Jesi.

ART. 5 Sistema Tariffario

Le tariffe per l'attività di riabilitazione extra-ospedaliera residenziale e semiresidenziale restano quelle già definite nella DGR 1668/2019 (tabella n. 5, pag. 13), alle quali si fa integralmente rinvio.

Si prevede il mantenimento dei posti letto occupati in seguito ad assenza temporanea dei pazienti in regime di degenza extra-ospedaliera: il posto può essere mantenuto per un massimo di 60 gg. di assenza nell'anno per ricovero ospedaliero o in RSA, per i quali il SSR riconosce il 50% della tariffa.

Per i pazienti inseriti presso le Unità RSA Disabili (RD3) e semiresidenziali (PRF.6/SRDis1) che richiedono un minutaggio assistenziale superiore al 20% di quanto attualmente previsto, in assenza di altro setting assistenziale idoneo, l'AST Ancona G.L. riconosce un maggiore importo calcolato sull'effettiva necessità assistenziale accertata dai sanitari nell'ambito del progetto riabilitativo individualizzato, come da DGR n. 4/2024.

ART. 6 Compensazione

Per l'anno 2022 la compensazione segue i criteri indicati dalla DGR n. 1668/2019: *“Nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun setting assistenziale e nei limiti del 15%, ... potranno essere effettuate redistribuzioni di risorse tra le attività anche di differente livello assistenziale, previa intesa con ASUR Area Vasta...”*. Non sono comunque consentite ulteriori compensazioni rispetto a quelle già autorizzate dall'Area Vasta o dall'attuale AST di Ancona da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria dell'ASUR.

ART. 7 Pazienti residenti nella Regione Marche provenienti originariamente da altre regioni

L'ultimo accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria stabilisce, anche per l'anno 2022, la compensazione dei Disabili cronici nell'ambito dei flussi di mobilità.

Pertanto, l'AST di Ancona G.L. per l'anno 2022 provvede al riconoscimento e al pagamento dell'assistenza ai pazienti in oggetto alle medesime modalità temporali degli altri pazienti assistiti, entro il tetto di spesa assegnato.

I posti letto e le risorse che si rendano disponibili per decessi o dimissioni di tali pazienti verranno riutilizzati per far fronte alla domanda di assistenza di pazienti marchigiani presso le medesime strutture.

ART. 8 **Appropriatezza**

L'attività riabilitativa territoriale deve svolgersi in modalità integrata con le strutture della rete della riabilitazione al fine di garantire la continuità del percorso di presa in carico del paziente, secondo quanto previsto dall'art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017.

Per il miglioramento dell'appropriatezza delle prestazioni riabilitative erogate in ambito territoriale attraverso la garanzia del rispetto dei criteri previsti dall'Accordo Stato Regioni "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione" (Rep. Atti n. 124/CSR del 4/8/2021), recepito con DGR n. 56 del 31/01/2022, ci si atterrà a quanto stabilito nella richiamata deliberazione.

ART. 9 **Contabilizzazione**

La Comunità La Buona Novella si impegna ad inviare mensilmente all'AST AN G.L. la contabilità mensile distinta per Distretto. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale elettronica;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate;
- c) dalle copie delle autorizzazioni che hanno dato origine alla contabilità;

A fine anno devono esser prodotti ed inviati all'ARS i flussi previsti dalla vigente normativa di settore.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuati, nei termini previsti, previo controllo sanitario e contabile, per un importo pari e non superiore a 1/12 del tetto di spesa di cui all'art. 4. Nel caso in cui la fattura non raggiunga tale importo, si pagherà la fattura per intero.

I pagamenti mensili devono considerarsi a titolo di acconto e salvo conguaglio subordinatamente all'esito dei controlli in ordine all'appropriatezza della prestazione erogata e al completo assolvimento dell'obbligo informativo, si cui all'art. 10 che segue.

ART. 10 **Obbligo di leale cooperazione - Flussi informativi**

Le strutture private accreditate aderenti all'ARIS MARCHE si obbligano ad agire in ogni fase del rapporto contrattuale secondo uno spirito di leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo.

Le strutture private sono tenute al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e Finanza e di AGENAS. Al riguardo, dovranno compilare le tabelle di cui Conto Annuale (Titolo V del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165), in particolare le tabelle 1A bis, 1C bis e 1F bis. Inoltre dovranno adempiere agli obblighi contenuti nel provvedimento D.M. 22 aprile 2014 "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate" nonché ai debiti informativi relativi alle prestazioni erogate (File R) tramite trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS).

Tenuto conto che l'osservanza dei suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte dell'AST di Ancona, da intendersi quale funzione di gestione liquidatoria della ASUR, per l'anno 2022, del corretto invio all'ARS dei flussi informativi dovuti, come sopra descritto.

Le strutture si impegnano inoltre a fornire la piena collaborazione nelle attività finalizzate all'attuazione della fase di test del nuovo sistema informativo di riabilitazione territoriale.

L'inadempienza agli obblighi informativi viene riconosciuto dalle Parti "grave" e rappresenterà un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla struttura privata accreditata non solo con riferimento alle convenzioni in essere ma anche ai fini della stipula degli eventuali successivi accordi contrattuali.

Sempre nello spirito di leale collaborazione, le strutture, consapevoli dell'importanza dell'adempimento agli obblighi informativi e comunicativi relativamente ai flussi sanitari regionali nella rete della riabilitazione, si impegnano, nel pubblico interesse, al rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 22, del Patto per la Salute 2014-2016 ed approvato dalla Cabina di Regia del NSIS ed a rendere disponibili informazioni puntuali ed omogenee sui pazienti assistiti dai servizi territoriali in regime domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale, sul loro bisogno riabilitativo all'inizio del trattamento ed in occasione delle rivalutazioni periodiche, sulle prestazioni erogate.

Le strutture si impegnano altresì a svolgere le prestazioni sanitarie nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 11 Farmaci e ausili

Le parti prendono reciprocamente atto e fanno integralmente rinvio a quanto disposto dalla determina DG/ASUR n. 507/2017 "Procedura fornitura farmaci, presidi e materiale sanitario alle Residenze Sanitarie assistenziali, alle Residenze Sanitarie assistenziali demenze, alle Residenze Protette per Anziani ed alle Residenze Protette Demenze convenzionate con ASUR" e si impegnano ad attenersi al protocollo operativo dettagliato nell'allegato A alla suddetta determina.

ART.12 Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST Ancona in funzione di gestione liquidatoria ASUR per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine, l'AST Ancona gestione liquidatoria ha la facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

ART.13 Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST Ancona GL è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e ai mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 14

Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST Ancona GL, come rappresentata ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati per l'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART 15

Efficacia e disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo ha validità dal 01/01/2022 al 31/12/2022 e definisce i rapporti economici per gli anni pregressi. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa in materia, nazionale e regionale.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell'AST AN gestione liquidatoria ASUR diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dello stesso con determina del Direttore Generale AST Ancona in funzione di Commissario Liquidatore ASUR.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 della L.R. n. 21/2016.

Il presente accordo si adeguerà automaticamente ad eventuali interventi normativi e/o amministrativi, sia nazionali che regionali, che dovessero intervenire nella materia successivamente alla sottoscrizione dell'accordo medesimo, ovvero siano intervenuti nelle more, a modifica delle normative richiamate nell'atto.

Lì

Il Direttore Generale AST Ancona in funzione di
Commissario Liquidatore o delegato
Dott. Giovanni Stroppa

Per La Buona Novella SRL – impresa sociale
Il Legale Rappresentante
Dott. Riccardo Sollini